



# Viglia s.r.l

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**Ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

**“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.**



## **PARTE GENERALE**

### **1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è stato emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art.

11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 e, sconfessando l'antico paradigma romano *Societas delinquere non potest*, ha letteralmente sconvolto lo status quo ante introducendo nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (persone giuridiche in genere, società, associazioni, consorzi, ecc.) per particolari e ben individuate tipologie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di costoro.

E' quindi necessario, in via preliminare, individuare esattamente i soggetti destinatari delle disposizioni in esame, nonché i cosiddetti soggetti attivi del reato e i reati destinati a comportare il nuovo regime di responsabilità amministrativa a carico dell'Ente.

#### **Soggetti interessati**

I soggetti destinatari delle norme contenute nel Decreto in esame sono:

- le persone giuridiche private (cioè gli Enti e le Associazioni fornite di personalità giuridica, le società di capitali, le società cooperative, i consorzi). Per la dottrina e la giurisprudenza prevalente sono escluse le imprese individuali, in quanto la norma si riferisce ai soli Enti collettivi (Cassaz. Penale n. 30085/2012; Cassaz. Penale n. 18941/2004); tuttavia in senso contrario (Cassaz. Penale n. 15657/2010);
- gli Enti sprovvisti di personalità giuridica (società di persone e associazioni non riconosciute);
- gli Enti pubblici economici, in ragione del fatto che essi svolgono attività non già di "*mero benessere*" - che è la funzione della Pubblica Amministrazione - ma perseguono la finalità pubblicistica attraverso un'attività di *mercato* e *nel*



*mercato*, mediante condotta improntata anche al diritto privato. Ne consegue che la natura pubblicistica di un ente è condizione *necessaria ma non sufficiente* per l'esonero dalla disciplina del Decreto dovendo necessariamente *ricorrere anche* - a tal fine di esonero - la condizione dell'assenza di svolgimento di attività economica da parte dell'Ente medesimo (Cassaz. Penale, sez. II, 26.10.2010 n. 234). La casistica e la dottrina hanno ritenuto soggette all'applicazione del Decreto tanto le società miste (nella fattispecie, un ente ospedaliero operante in forma di S.p.A., partecipata al 51% da capitale pubblico) quanto tutti gli Enti pubblici che, pur operando in settori dell'amministrazione di rilevanza costituzionale (es. tutela della salute, informazione, sicurezza antinfortunistica e igiene del lavoro, tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico, etc.) si occupano di "valori" di rango costituzionale, pur non svolgendo "funzioni" costituzionali (Cassaz. Penale, sez. II, 9.7.2010 n. 28699).

Sono esclusi invece dall'applicazione del Decreto per l'art. 1, comma 3:

- lo Stato;
- gli Enti pubblici territoriali (es. Regioni, Provincie, Città Metropolitane, Comuni, Comunità montane e isolate e ogni altro Ente disciplinato dal decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, T.U. Enti Locali);
- le singole pubbliche amministrazioni;
- gli enti pubblici non economici (ossia che, a differenza degli Enti pubblici economici, non svolgono attività di impresa, quali ASL, scuole di ogni ordine e grado, università, Camere di Commercio, Consorzi di bonifica);
- gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

#### Soggetti attivi del reato

La responsabilità prevista dal Decreto in esame è connessa alla Commissione dei cosiddetti reati presupposti da parte dei seguenti soggetti attivi:

- soggetti in posizione apicale: coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'ente ovvero di una sua unità organizzativa



dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo dello stesso (si pensi ad esempio a direttori generali, direttori responsabili o institori preposti ad una singola unità produttiva dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Sono compresi nella posizione apicale anche coloro che esercitano la gestione ed il controllo dell'ente: il termine controllo è da intendersi non già rapportato alla tipica attività di controllo propria dei Sindaci e dei Revisori, bensì enucleato in quello inerente la gestione, come quello svolto dai cosiddetti "controllori interni", preposti all'interno della società alla verifica ed all'efficacia dell'azione amministrativa;

- soggetti sottoposti: coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di chi gestisce o controlla l'Ente. Nell'ipotesi di reato a monte commesso da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli apicali, l'Ente sarà responsabile qualora la realizzazione di detto reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dei soggetti apicali depositari di tali poteri-doveri i quali comunque non abbiano direttamente posto in essere il fatto penalmente rilevante di riferimento.

Al definitivo, per quanto concerne la tipologia delle persone fisiche individuate come agenti per conto della persona giuridica, il disposto normativo compie una duplice equiparazione, perché sono anzitutto parificati, ai fini della responsabilità dell'Ente sia i soggetti che ricoprono ruoli subordinati, per cui anche il comportamento penalmente rilevante di un dipendente impegnerà la persona giuridica. La seconda equiparazione riguarda i soggetti che ricoprono formalmente il ruolo di vertici e quelli che di fatto ne esercitano la funzione, con la scelta normativa quindi della teoria funzionalistica.

E' importante tenere presente che la **responsabilità** dell'Ente **sorge solo** "*per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*". L'Ente quindi non risponderà qualora i soggetti ora indicati abbiano agito nell'interesse *esclusivo* proprio o di terzi (art. 5 Decreto).



Determina una riduzione della sanzione comminabile all'Ente l'eventualità che l'autore del reato abbia commesso *il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo* (art. 12 Decreto). E' doveroso precisare che la responsabilità dell'Ente, secondo quanto previsto dal Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella penale dell'autore del reato, con la conseguenza che tanto la persona giuridica quanto quella fisica che ha materialmente concesso l'illecito saranno sottoposti a procedimento penale.

Quindi il Modello organizzativo di cui al Decreto in esame ha lo scopo di evitare le sanzioni amministrative (peraltro, come si dirà, molto pesanti) a carico dell'Ente, non anche quelle penali a carico di chi ha perpetrato il reato.

### **REATI PRESUPPOSTO**

Come detto la responsabilità parapenale degli Enti sorge a seguito della commissione (sia per effettiva consumazione che per semplice tentativo) di specifici reati espressamente indicati nel Decreto. I reati che assumono rilievo nell'ambito della disciplina regolamentata dal decreto stesso sono i seguenti:

#### **1.2 I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI FINI DELLA NORMATIVA**

La responsabilità amministrativa degli enti sorge nell'ipotesi di commissione (o di tentativo di commissione) dei reati di seguito specificati.

##### **A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO** (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fa esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);



- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)<sup>1</sup>;
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)<sup>2</sup>;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)<sup>3</sup>;
- Concussione (art. 317 c.p.)<sup>4</sup>;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-*bis* e 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-*ter* e 321 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)<sup>5</sup>;
- Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)<sup>6</sup>;

**B) REATI INFORMATICI** (art. 24-*bis* del Decreto)

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);

---

<sup>1</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

<sup>2</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

<sup>3</sup> Reato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

<sup>4</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*” in vigore dal 28 novembre 2012.

<sup>5</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

<sup>6</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.



- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);

**C) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA** (art. 24-*ter* del Decreto)

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 74 D.P.R., 309/1990);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° comma lettera a, n. 5 c.p.p.).

**D) REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO** (art. 25-*bis* del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigrana in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);



- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461. C.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**E) REATI DI TURBATA LIBERTA' DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO** (ART. 25-*bis*.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter*);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine die prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

**F) REATI SOCIETARI** (art. 25-*ter* del Decreto)<sup>7</sup>

- False comunicazioni sociali in società non quotate (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
- False comunicazioni sociali in società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, 1° e 2° comma c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, 1° e 2° comma c.c.);

---

<sup>7</sup> Così come modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 in vigore dal 14 giugno 2015.



- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)<sup>8</sup>;
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

**G. DELITTI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO** (art. 25-*quater* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità terroristiche o eversive nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999.

**H. REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI** (art. 25-*quater*. 1 del Decreto)

Si tratta del delitto previsto dall'art. 583-*bis* c.p.

**I) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE** (art. 25-*quinquies* del Decreto)

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);

---

8.Introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, 190, in vigore dal 28 novembre 2012.



- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

#### **L) ABUSI DI MERCATO**

##### **REATI** (art. 25-*sexies* del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

##### **ILLECITI AMMINISTRATIVI** (art. 187-*quinquies* TUF)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

##### **M) REATI TRANSAZIONALI** (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 1446)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.199. n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23.1.1973 m. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, 3° comma-*bis*, 3°-*ter* e 5° D. Lgs. 25.7.1998 n. 286).



**N) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO** (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.);

commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**O) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO**<sup>9</sup> (art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.).

**P) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DE DIRITTO D'AUORE** (art. 25-*novies* del Decreto)

- Articolo 171 L. 633/1941;
- Articolo 171-*bis* L. 633/1941
- Articolo 17-*ter* L. 633/1941;
- Articolo 17- *septies* L. 633/1941;
- Articolo 171- *octies* L. 633/1941;

**Q) REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA** (art. 25-*decies* del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

**R) REATI AMBIENTALI** (art. 25-*undecis* del Decreto, come modificato dalla L. 22/05/2015, n.68 )

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei **reati previsti dal codice penale**:

- Inquinamento ambientale (art.452-*bis* c.p.)

---

<sup>9</sup>Così come modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 in vigore dal 1° gennaio 2015.



- Disastro ambientale ( art.452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l’ambiente (art.452-quinquies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art.452-octies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.)
- Uccisione, distruzione , prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis*);
- Danneggiamento di *habitat* (art. 733-*bis*).

Con riferimento ai **reati previsti dal D.lgs. 152/2006** “Norme in materia ambientale”:

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, 1°co., lettere a] e b], 3°,5° e 6° co.);
- Bonifica di siti (art. 257, 1° e 2° co.);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, 4° co. secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, 1° co.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, 1° e 2° co.);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, 6°, 7° co. secondo e terzo periodo e 8° co. primo e secondo periodo);
- Reati in materia di emissioni (art. 279, 5° co);
- Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137,2° , 3°, 5°, 11° e 13° co.).

**S) DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE** (art. 25-*duodecies* del Decreto)

In relazione alla commissione del reato di cui all’art. 22, comma 12-*bis*, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286:

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.



I reati e gli illeciti amministrativi sopra elencati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero.<sup>10</sup>

### Sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto 231/2001 per gli illeciti amministrativi derivanti dalla commissione dei reati sopra elencati sono: (i) sanzioni pecuniarie, (ii) sanzioni interdittive, (iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, (iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogni qualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

---

<sup>10</sup> L'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, sotto la rubrica "reati commessi all'estero", prevede:

*"1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.*

*2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo".*



Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.

## **2 - L'ADOZIONE DEL MODELLO**

Dall'illustrazione sopra riportata emerge immediatamente la pesantezza dell'impianto sanzionatorio previsto a carico dell'Ente per gli illeciti compiuti, nel suo interesse o a suo vantaggio, dai soggetti apicali o da persone a questi sottomesse, sanzioni pecuniarie o interdittive che giungono anche a colpire l'esercizio dell'attività aziendale mirando a coinvolgere, nella punizione di alcuni reati, il patrimonio della società e, di riflesso, gli interessi economici dei soci, che, fino all'entrata in vigore del



Decreto in esame, non subivano conseguenze economiche a seguito di reati commessi dai soggetti suddetti.

Per evitare che all'Ente siano addossate le responsabilità che comporterebbero a suo carico le sanzioni di cui sopra, il Decreto in esame, precisamente nell'art. 6, stabilisce una particolare forma di esonero dalle dette responsabilità qualora l'ente stesso dimostri:

- a) di avere adottato, prima della commissione del fatto considerato illecito, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati;
- b) di avere affidato il controllo e l'aggiornamento del modello, nonché il monitoraggio del medesimo, ad un Organismo interno di Vigilanza appositamente istituito e dotato di autonomi poteri di iniziativa;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello stesso;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo appositamente istituito.

La dimostrazione di quanto sopra deve essere fornita, come detto, dall'Ente, al quale competerà quindi l'inversione dell'onere della prova.

Il Decreto prevede poi che il Modello adottato risponda a specifiche esigenze in relazione alla natura e alla dimensione dell'impresa nonché al tipo di attività esercitata e in particolare deve:

- individuare, nell'ambito dell'attività svolta, le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati presupposto;
- prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;



- configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

### La struttura del Modello

La prassi applicativa della formazione del Modello è ormai consolidata nella tendenza a suddividere il modello in una PARTE GENERALE ed in una PARTE SPECIALE: *la prima rivolta ad individuare la fisionomia istituzionale del Modello (definizione di istituti, funzioni, nozioni, principi, di generale applicazione), la seconda indirizzata a setacciare e regolare le specifiche attività esposte al rischio reato*. Di norma, il contenuto delle *cautele*, dirette a ridurre il rischio reato, viene ulteriormente formalizzato in singoli *protocolli operativi*, richiamati nella Parte Speciale del Modello, che si limita, perciò, a riprodurre i contenuti essenziali delle cautele.

La Parte Generale del modello 231 contiene:

- 1) il *modello di governance* e i *sistemi organizzativi e di controllo interno* adottati dall'Ente: vengono descritte la configurazione giuridica societaria, gli organi dell'ente e le funzioni di controllo interno esistenti (ad esempio: *l'Internal Auditing*);
- 2) la *dislocazione dei garanti e dei poteri*: dopo la descrizione dell'organigramma aziendale, viene formalizzato, in modo tassativo, il *sistema delle procure e delle deleghe*, in coerenza con le responsabilità operative e gestionali; la mappa dei poteri decisionali va altresì integrata, preferibilmente nella Parte Speciale, con l'indicazione dei *Responsabili del procedimento a rischio-reato*, che, in omaggio al principio dell'unicità del preposto alla funzione, sul quale grava il compito di dotare di particolare evidenza il processo a rischio-reato, è chiamato a garantire che il sistema di prevenzione funzioni e a fungere da interfaccia con gli organismi di controllo (in specie, l'Organismo di Vigilanza);
- 3) le *procedure manuali ed informatiche*, che integrano i principali sistemi di gestione dell'*area amministrativa e contabile*.



Questi tre elementi sono complessivamente riconducibili al disimpegno di quella parte del dovere di auto-organizzazione che riguarda la dislocazione topografica delle posizioni di garanzia e il sistema di *governance* adottato dalla società.

Sul terreno della diffusione della cultura della legalità e della prevenzione dei rischio-reato, la Parte Generale del Modello contempla poi:

- 1) il *Codice etico*, che integra la *tavola dei valori* ai quali la società si ispira;
- 2) le *linee dell'attività di informazione e di formazione sui contenuti del Modello e dei protocolli di gestione del rischio-reato*;
- 3) le *modalità di emersione e di rilevamento delle violazioni del Modello*;
- 4) la struttura del *sistema disciplinare*;
- 5) l'istituzione, la composizione, il funzionamento e gli obiettivi dell'*Organismo di Vigilanza (OdV)*.

La *Parte Speciale del modello* prevede:

- 1) la *descrizione della struttura dei reati-presupposto* della responsabilità dell'Ente;
- 2) la "*mappatura*" delle attività a rischio-reato (*risk assesment*);
- 3) le *funzioni aziendali coinvolte nelle aree a rischio reato*;
- 4) i *principi generali di comportamento*, mutuati dal Codice etico, ed i *contenuti essenziali delle cautele*, che ispirano le specifiche procedure operative;
- 5) il rinvio ai *protocolli di gestione del rischio - reato (risk management)*, previamente "*mappato*", che disegnano dettagliatamente e in modo altamente formalizzato il *volto delle cautele* orientate a ridurre il rischio-reato.

Nell'ambito della suddetta bipartizione, occorre, tuttavia, evidenziare subito il peculiare ruolo (funzionalmente) trasversale rivestito dall'Organismo di Vigilanza, che funge da elemento di saldatura tra la Parte Generale e la Parte Speciale del Modello. Se, per un verso, la Parte Generale ne disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento (dunque, la struttura per così dire "irripetibile"), per altro verso, va posto in risalto che l'organismo - come vedremo - esplica *specifiche* funzioni di controllo e di vigilanza nel contesto di *ciascuna* delle aree a rischio-reato, elevandosi, non di rado, al rango di un *presidio autenticamente "cautelare"*. L'attività di



controllo, infatti, è destinata a compenetrarsi con le altre cautele (procedimentali e sostanziali) che plasmano la struttura dei singoli protocolli di gestione del rischio-reato.

### Codice Etico

Le regole di comportamento disciplinate dal Modello si integrano con quelle del Codice Etico che ne costituisce parte integrante, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al codice stesso.

In termini generali il Codice Etico è un documento ufficiale dell'Ente che contiene l'insieme dei principi, dei diritti e delle responsabilità che costituiscono la *deontologia aziendale* che l'Ente riconosce come propri e per i quali richiede l'osservanza della generalità dei portatori d'interesse (dipendenti, fornitori, clienti, professionisti, Pubblica Amministrazione, soci, ecc.).

Il Modello invece risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, se commessi a



vantaggio dell'azienda, comportano una responsabilità amministrativa della stessa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Essendo parte integrante del Modello, la violazione del Codice Etico implicherà l'applicazione di sanzioni proporzionale alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. Il Codice Etico costituisce quindi un documento voluto e approvato dall'Organo Amministrativo dell'Ente.

I principi contenuti nel Codice Etico dovranno essere posti a conoscenza di tutti i soggetti (interni ed esterni) che entreranno in contatto con l'Ente. A tal fine questo dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.

#### Il sistema sanzionatorio disciplinare

L'elaborazione del Modello non può prescindere dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure e dei protocolli di condotta previsti dal Modello stesso. Tale sistema si pone alla base per un concreto rispetto del rapporto di fiducia che si instaura tra l'Ente e i soggetti che con esso si interfacciano. Le violazioni di detto rapporto di fiducia devono comportare delle azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato per quanto previsto dal Modello.

Il sistema costituisce un elemento deputato a rafforzare l'efficacia dissuasiva e pedagogica del Modello: soprattutto, ne assicura l'*effettività*. Quanto alla *struttura* il sistema deve prevedere:

- i soggetti destinatari delle sanzioni disciplinari (i soggetti apicali, i dipendenti, i collaboratori esterni);
- l'arsenale sanzionatorio, diversamente articolato a seconda del ruolo dei destinatari;
- i criteri di commisurazione della sanzione;
- le condotte rilevanti, distinguendo, per quanto riguarda la gravità, tra quelle che si risolvono in mere violazioni formali e quelle che possono comportare



conseguenze pregiudiziali per l'ente (ad esempio la sua responsabilità, appunto, a norma del Decreto 231/2001);

- il procedimento di irrogazione delle sanzioni che indica il titolare dell'azione disciplinare, le garanzie a tutela dell'accusato, la funzione competente ad applicare la sanzione.

In ragione della sua valenza disciplinare, il Codice Etico, il cui mancato rispetto si intende sanzionare va formalmente dichiarato come vincolante per tutti i destinatari del Modello (ad esempio mediante una circolare interna o un comunicato formale, nonché esposto, così come previsto dall'art. 7, comma 1, Legge n. 300/1970, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, evidenziando esplicitamente le sanzioni collegate alle diverse violazioni).

### L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è la figura prevista dal legislatore con il preciso compito di valutare l'adeguatezza ed efficacia del Modello, la sua applicazione da parte dell'Ente, nonché curarne l'aggiornamento.

Per una corretta configurazione dell'Organismo di Vigilanza è necessario valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve avere per poter svolgere in maniera adeguata ed efficiente i propri compiti.

La normativa non prevede delle prescrizioni precise sulla composizione dell'OdV e, per tale ragione, l'Ente potrà optare o per un OdV monocratico ovvero per una composizione collegiale.

La giurisprudenza ha affermato, che per la scelta della composizione più idonea, uno dei parametri da tenere in considerazione è quello delle dimensioni dell'Ente.

Esistono, invece, delle previsioni sui requisiti che deve avere il soggetto/i che saranno chiamati a far parte di detto organismo di controllo. I requisiti previsti per l'OdV sono quelli dell'autonomia, dell'indipendenza, dell'onorabilità e della professionalità. Autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza



e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e in particolare dell'organo dirigente) ed indipendenza rispetto ad ogni struttura e meccanismo aziendale.

Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

I requisiti di autonomia ed indipendenza devono essere valutati, nel caso di organismo plurisoggettivo, sia con riferimento ai singoli componenti, sia con riferimento all'organo nella sua globalità.

Con riferimento alla professionalità e all'onorabilità, si deve tenere conto del bagaglio culturale del soggetto appartenente all'Organismo di Vigilanza che deve essere tale da garantire un'efficace azione ispettiva, di controllo e di valutazione sul Modello.

Particolare importanza deve essere data, nei limiti del possibile, alle competenze in materia penale (modalità commissione dei reati) che potrà essere assicurata anche mediante l'utilizzo di consulenti esterni.

Si precisa che i requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità potranno anche essere valutati con riferimento a quanto previsto per altri settori della normativa societaria.

Con riferimento alle modalità, anche temporali, di esecuzione del controllo, nonché a tutte quelle ulteriori regolamentazioni inerenti l'attività dell'OdV (durata, decadenza, compenso, etc..) potrà essere previsto un apposito regolamento.

Riveste carattere di estrema importanza la tematica relativa al flusso informativo tra l'OdV e l'Ente, comprese tutte le strutture di questo. Dovrà infatti essere ben regolamentato detto flusso che viene ritenuto, dalla giurisprudenza, un fattore primario per avere garantita l'efficacia dell'attività dell'OdV e di conseguenza l'attuazione del Modello.



Sulle modalità per garantire detto flusso l'Ente potrà prevedere ogni forma più idonea.

Con riferimento al soggetto/i che potranno essere nominato Organismo di vigilanza, si segnala che la legge di stabilità del 2012 ha disposto che, nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza (ODV), istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/01. La disposizione sembrerebbe diretta ad innovare, nel senso della semplificazione, il sistema di governance aziendale delineato dall'ormai noto "Decreto 231".

L'Organismo di Vigilanza e Controllo, pertanto, si caratterizza per i seguenti requisiti:

**- Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere, tra l'altro: ponendo l'OdV in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto alle funzioni sulle quali dovrà svolgere attività di vigilanza e controllo, garantendo l'insindacabilità delle scelte dell'OdV da parte degli organi dell'Ente soggetti a vigilanza, garantendo un budget a disposizione dell'OdV per lo svolgimento delle attività di competenza.

**- Professionalità**

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio. I componenti dell'OdV dovrebbero avere, secondo i casi, specifiche competenze in materia di Sistemi di Organizzazione e Gestione Aziendale, in aspetti legali ed in aspetti amministrativi e finanziari, non disdegnando una conoscenza sul mercato di riferimento. Inoltre, i componenti dell'Organo di Vigilanza devono possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.



Nell'ambito della intera collegialità ogni membro sarà portatore di una propria competenza che sommata con la competenza degli altri membri, apporterà un quadrato di insieme che possa coprire le funzioni e attività sopracitate

**- Continuità di azione**

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative, con particolare riferimento alle attività soggette a controllo.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiedono l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza e controllo, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l'appunto operative, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio, la previsione di riporti dell'Organismo di Vigilanza e controllo al massimo vertice aziendale nonché la previsione, nell'ambito dell'annuale processo di budgeting, di risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e controllo. Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di Organismo di Vigilanza e controllo, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale.

Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

- in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati in questione (approccio di tipo consulenziale);



- correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati;
- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo).

Il requisito della continuità d'azione rende necessaria la presenza dell'Organismo di Vigilanza e controllo, nei limiti del possibile, di una struttura interna dedicata in modo continuativo all'attività di vigilanza sul Modello.

Si specificano di seguito i requisiti soggettivi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza. In analogia e per conformarsi a quanto previsto dal Codice Civile in tema di attività di controllo ed in particolare di sindaco di società (il quale può far parte dell'OdV, come detto in precedenza), allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, i membri dell'Organismo di Vigilanza e controllo devono possedere, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito.

In particolare non possono essere nominati coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- non devono trovarsi nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dal comma 1, lettere a) b) c) dell'art.2399 del Codice Civile
- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della società e revisori incaricati dalla società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere nonché coincidenze di interesse con la società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare una notevole influenza sulla società;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate; rapporto di



pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina di membro dell'Organismo di vigilanza e controllo.

Le medesime circostanze costituiscono cause di decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza.

All'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati attualmente previsti dal D.Lgs 231/2001 me di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- 2) verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- 3) formulare proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di (a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo, (b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o alle modalità di svolgimento delle attività d'impresa. (c) modifiche legislative al D.Lgs 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta della persona giuridica;
- 4) a seguito dell'accertamento di violazioni del Modello organizzativo, segnalare tempestivamente le stesse alla Direzione per gli opportuni provvedimenti disciplinari che dovranno essere irrogati; l'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente la Direzione qualora le violazioni riguardassero i soggetti di vertice della Società;
- 5) predisporre una relazione informativa, su base almeno semestrale, per la Direzione, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse.



Per l'espletamento dei suddetti compiti, all'Organismo sono attribuiti i più ampi poteri, in particolare:

- le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale;
- è autorizzato il libero accesso dell'OdV presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- l'OdV potrà avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società o della quale questa si avvale, ovvero di consulenti esterni perché collaborino nell'esecuzione dell'incarico sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Organismo stesso, nonché chiedere ai rappresentanti aziendali, di volta in volta identificati dall'OdV, di partecipare alle relative riunioni;
- è attribuita all'OdV, per l'espletamento delle attività proprie, piena autonomia economico/gestionale, non condizionata da limiti di spesa anche se per prassi nel momento di conferimento dell'incarico viene previsto un budget di spesa comunque integrabile su richiesta dell'OdV.

### **3- IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA' VIGLIA**

#### **S.R.L.**

La società Viglia srl. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria



posizione e immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partners.

A tal fine la società Viglia srl, compatibilmente con la propria limitata struttura organizzativa ricadente nel novero delle PMI, si è dotata di specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni e delle attività aziendali e ad effettuare i controlli sull'attività d'impresa, anche in relazione ai reati presupposto indicati nel D.Lgs. 231/2001.

Attraverso l'adozione del presente Modello, la società Viglia srl. intende perseguire i seguenti obiettivi:

- impedire comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione delle disposizioni del Decreto, nonché alle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del codice etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della società;
- consentire alla società, grazie ad un sistema di controllo costante e continuativo, di prevenire e contrastare tempestivamente la commissione dei reati previsti dal Decreto.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle linee guida emanate e aggiornate nel tempo da Confindustria.

#### Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a coloro i quali siano o saranno titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, direttore generale, membro del collegio sindacale;



- a coloro i quali svolgono o svolgeranno funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Unità Organizzative;
- a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità della società, non soltanto l'amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'Amministratore), ma anche, ad esempio, il socio azionista di maggioranza, che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale e il compimento di determinate operazioni, agendo attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta della società;
- ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorchè distaccati anche all'estero per lo svolgimento dell'attività.

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori materiali, servizi e lavori, consulenti, collaboratori e partners con cui VIGLIA S.R.L. opera.

### Struttura del Modello

Il presente Modello è stato adottato dall'Organo Amministrativo con propria determinazione in data 05 Giugno 2017 .

Il Modello si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La parte generale è composta da una parte introduttiva concernente la Società, le esigenze Ex D.Lgs 231/2001, la strutturazione del MOG, il Codice Etico (in appendice), le regole di formazione e informazione con riferimento al Codice Etico e al MOG, le regole di funzionamento dell' OdV, il sistema disciplinare.

La parte speciale illustra le fattispecie di reato sensibili Ex D.Lgs 231/2001, individua le conseguenti aree di rischio, introduce i protocolli e le procedure di prevenzione.



La parte generale, la parte speciale, le rispettive appendici ed i rispettivi allegati sono parte integrante del presente MOG.

### Presupposti del Modello

L'attività di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello ed al suo aggiornamento si è concretizzata:

- nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 attraverso l'analisi dei documenti aziendali resi disponibili dalla Società (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, verbali degli organi societari, ecc.);
- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati rilevanti ai fini del Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti ed, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell'individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti - siano essi formalizzati o meno - in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di *standards* di comportamento e di controllo ovvero per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- nell'individuazione del/i soggetto/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito Organismo di Vigilanza oppure "OdV") con contestuale predisposizione del relativo regolamento e sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.



### Mappatura delle attività a rischio

La Società ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli.

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello dell'ente individui, infatti, le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto.

È stata, dunque, condotta l'analisi delle attività aziendali di **Viglia srl.** e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare le aree di attività aziendale a rischio in cui possono essere commessi i reati previsti dal Decreto (nonché pratici esempi di attività "sensibili"), gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (cosiddetti processi "strumentali").

La valutazione del grado di rischio, cui è esposta la Società, è stata effettuata in sede di mappatura delle attività aziendali, con riguardo a ciascuna attività sensibile e processo strumentale, sulla base di considerazioni di tipo quantitativo e qualitativo che hanno tenuto conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti fattori: frequenza dell'accadimento, dell'evento o dell'attività e gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati.

In considerazione delle attività caratteristiche della società **Viglia srl.** le aree a rischio rilevate hanno riguardato, in particolar modo, i reati previsti dagli artt. 24, 24 bis, 25, 25 bis 1), 25 ter, 25 septies, 25 octies, 25 decies, 25-undecies del Decreto.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (cd. mappatura), come già sopra ricordato, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna direzione/funzione competente, come tali



provvisi della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

**A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO** (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fa esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)<sup>1</sup>;
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)<sup>2</sup>;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)<sup>3</sup>;
- Concussione (art. 317 c.p.)<sup>4</sup>;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-*bis* e 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-*ter* e 321 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)<sup>5</sup>;
- Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)<sup>6</sup>;

**B) REATI INFORMATICI** (art. 24-*bis* del Decreto)

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);



- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);

**C) REATI DI TURBATA LIBERTA' DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO (ART. 25-*bis*.1 del Decreto)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter*);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine die prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

**D) REATI SOCIETARI (art. 25-*ter* del Decreto)<sup>7</sup>**

- False comunicazioni sociali in società non quotate (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali di lieve entità (art.2621-*bis* c.c.)
- False comunicazioni sociali in società quotate



- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)<sup>8</sup>;
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

**E) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO** (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.);

commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**F) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORE' RICICLAGGIO**<sup>9</sup>(art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).



**G) REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA** (art. 25-*decies* del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

**H) REATI AMBIENTALI** (art. 25-*undecies* del Decreto, come modificato dal L.22/05/2015, n.68)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei **reati previsti dal codice penale**:

- \_ Inquinamento ambientale (art.452-*bis* c.p.)
- \_ Disastro ambientale (art.452-*quater* c.p.)
- \_ Delitti colposi contro l'ambiente (art.452- *quinquies* c.p.)
- \_ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-*sexies* c.p.)
- \_ Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)
- Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis*);
- Danneggiamento di *habitat* (art. 733-*bis*).

Con riferimento ai **reati previsti dal D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale":

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, 1° co., lettere a] e b], 3°,5° e 6° co.);
- Bonifica di siti (art. 257, 1° e 2° co.);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, 4° co. secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, 1° co.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, 1° e 2° co.);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, 6°, 7° co. secondo e terzo periodo e 8° co. primo e secondo periodo);
- Reati in materia di emissioni (art. 279, 5° co);



- Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137,2° , 3° , 5° , 11° e 13° co.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero<sup>11</sup>.

### Approvazione e adozione del Modello - sue modifiche e integrazioni/Rapporti con il Codice Etico

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione dell'organo dirigente.

Le modifiche e le integrazioni del presente Modello e del Codice Etico adottati dalla Società sono apportate dall'Organo Amministrativo di VIGLIA S.R.L., su informativa dell'Organismo di Vigilanza della Società.

L'Organo Amministrativo della Società prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'adeguatezza ed attuazione del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Con l'adozione formale diviene regola imperativa per VIGLIA S.R.L., nello specifico dei Soggetti destinatari del Modello stesso .

Al fine di perfezionare l'adozione del Modello, VIGLIA S.R.L. si dota di:

- a) strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure codificate, ecc.) improntati sui principi generali di conoscibilità all'interno e di specifica e formale individuazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuite a ciascuna funzione;
- b) procedure operative interne formalizzate, aventi le caratteristiche di adeguata diffusione nell'ambito delle strutture coinvolte nelle attività, nel rispetto del



principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla; tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);

- c) strumenti controllo e monitoraggio, con controlli finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e con attività di monitoraggio finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli.

Il compito di verificare la costante applicazione dei principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi, è da VIGLIA S.R.L. demandata all'OdV ed ai Responsabili delle differenti Aree operative e da questi eventualmente ai diretti collaboratori.

A tal fine, detti Responsabili dovranno operare con l'OdV, che dovrà essere tenuto costantemente informato e al quale potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento.

VIGLIA S.R.L. ha adottato anche uno specifico **Codice Etico**, volto a consolidare i principi di legalità e, più in generale, di correttezza nello svolgimento di tutte le sue attività e di tutte le sue relazioni (interne ed esterne). Esso rappresenta l'impegno di VIGLIA S.R.L. nel perseguire i più alti *standard* di moralità, oltre che di legalità, posto peraltro che VIGLIA S.R.L. sempre si è prefissa di improntare la propria attività al più rigoroso rispetto, non soltanto delle leggi e di ogni altra disciplina normativa applicabile, ma altresì dei principi etici coerenti alla sua natura istituzionale ed ai suoi scopi statutari, nonché dei principi di deontologia professionale.

Circa i rapporti tra Modello e Codice Etico, si dà atto che la funzione di quest'ultimo, per portata oggettiva e soggettiva e dettaglio prescrittivi (entrambi generali), esula da quella propria del Modello (che risponde specificamente a tassative disposizioni del DECRETO).



Ciononostante i dettami del Codice Etico contribuiscono altresì a prevenire i reati e perciò, per quanto di ragione, sono qui intesi come un complemento dei Protocolli operativi e, come tali, applicati ai Destinatari del Modello. Perciò, nei confronti di questi ultimi, come specificamente individuati, l'inosservanza dei canoni di comportamento del Codice Etico sarà sanzionabile secondo le previsioni dei rispettivi sistemi disciplinari.

Peraltro, in ragione della suddetta diversa e maggiore sua funzione, destinatari del Codice Etico, in quanto tale, si intendono anche gli agenti, i rappresentanti, i collaboratori (non fattivamente e strutturalmente inseriti nell'organizzazione aziendale), i lavoratori autonomi, gli intermediari, i distributori, i fornitori, i clienti, e, più in generale, le controparti contrattuali di VIGLIA S.R.L. che non siano destinatarie del Modello, nel senso che VIGLIA S.R.L. si aspetta che i relativi canoni di comportamento siano da costoro condivisi e scrupolosamente osservati.

Perciò il Codice Etico sarà considerato come parte integrante del contratto con i suddetti collaboratori, che sarà quindi risolto ove VIGLIA S.R.L. venga a conoscenza, nei limiti di quanto consentitogli dalla natura e dalla disciplina di ciascun rapporto, di comportamenti difforni dai relativi principi e canoni di comportamento.

A tal fine, in particolare, assunta l'inapplicabilità dei sistemi disciplinari si potrà fare ricorso ad appositi rimedi su base negoziale (es., clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c.) specificamente riferite al rispetto dei principi e dei canoni di comportamento del Codice Etico.

#### Diffusione del Modello

La piena conoscenza del Modello da parte di (tutti) i suoi Destinatari costituisce il presupposto indispensabile per la sua effettiva attuazione; esso viene portato ad effettiva conoscenza dei Destinatari secondo le disposizioni che seguono.

Sono da considerarsi **diretti destinatari** del Modello e dunque tenuti, in forza del Sistema Disciplinare ad osservarne i precetti e i contenuti:

- gli amministratori ed i dirigenti di VIGLIA S.R.L.;



- tutti coloro che, intrattengono con VIGLIA S.R.L. un rapporto di lavoro subordinato (non inquadrati contrattualmente come dirigenti);
- tutti coloro che, a vario e diverso titolo, intrattengono con VIGLIA S.R.L. un rapporto giuridico cd. di “parasubordinazione” che li veda operare all’interno dell’organizzazione aziendale.

NON sono, viceversa, da considerarsi Destinatari del presente Modello:

- gli agenti, i rappresentanti ed i collaboratori (non rientranti nell’ipotesi di cui sopra);
- i lavoratori autonomi, gli intermediari, i distributori dei prodotti di VIGLIA S.R.L.;
- i clienti ed i fornitori di VIGLIA S.R.L.;
- le altre controparti contrattuali di VIGLIA S.R.L., diverse dai soggetti sopra indicati.

Con espresso riferimento alla materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro - per ragioni di cui, *infra*, Parte Speciale - non è da considerare destinatario del presente Modello il Medico competente designato per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Egli pertanto è da considerarsi destinatario esclusivamente delle disposizioni contenute nel Codice Etico allegato al presente Modello e del quale sarà portata a conoscenza a cura di VIGLIA S.R.L..

Rispetto alle figure indicate, VIGLIA S.R.L. si impegna a fare in modo che esse osservino, per quanto di pertinenza, il Codice Etico, prevedendo, al momento della costituzione del rapporto contrattuale, che la (eventuale) inosservanza del medesimo sarà ritenuta causa di risoluzione del rapporto.

#### Diffusione presso organi, organismi societari e collaterali

L’amministratore unico di VIGLIA S.R.L., con l’approvazione ed adozione del Modello, ne prende diretta cognizione.

Copia integrale del Modello sarà poi consegnata ai/i soggetto/i incaricato/i di effettuare la revisione contabile, se e quando tale organo sarà previsto



In ogni caso l'organo amministrativo di VIGLIA S.R.L. e ogni altro organo sociale, il/i soggetto/i incaricato/i di effettuare la revisione legale, i Responsabili delle varie Aree, possono sempre richiedere delucidazioni e/o chiarimenti all'Organismo di Vigilanza in merito al contenuto del Modello e dei suoi eventuali aggiornamenti.

#### Diffusione presso i dipendenti

Copia del Modello è consegnata a tutti i Responsabili di Area, al soggetto individuato in seno a VIGLIA S.R.L. quale Datore di Lavoro cd. "*ab origine*" ed ai soggetti che siano stati da questi eventualmente delegati ovvero sub-delegati ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 81/2008, secondo l'organigramma aziendale in vigore al momento dell'adozione. Il Modello è altresì messo a conoscenza di tutte le risorse di ciascuna unità produttiva mediante affissione nelle varie bacheche aziendali, sull'*intranet* aziendale e/o con mezzi equipollenti ai fini della validità della sua comunicazione, informazione, pubblicità, quest'ultima anche del sistema sanzionatorio.

VIGLIA S.R.L. prevede livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione, quali, a titolo esemplificativo, incontri con i professionisti qualificati che ne hanno curato la redazione in riferimento ai soggetti definiti "apicali"; mentre, sempre a titolo meramente esemplificativo, per o soggetti "sottoposti", ai fini di garantire la miglior comprensione dei contenuti del Modello nonché delle sue pratiche implicazioni, ciascun Direttore d'Area e ciascun Responsabile di ogni Unità Locale, convoca una o più riunioni di carattere formativo con la partecipazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e con la presenza dei vari addetti ed illustra le parti e/o le sezioni del Modello in relazione alle quali gli stessi sono da considerarsi destinatari delle disposizioni ivi specificamente contenuti.

#### Diffusione presso collaboratori e controparti contrattuali (non dipendenti)



Il Codice Etico e i suoi (eventuali) aggiornamenti saranno portati a conoscenza - o comunque resi conoscibili con i mezzi ritenuti più efficaci - dei clienti, fornitori, consulenti esterni, lavoratori autonomi, agenti e distributori di VIGLIA S.R.L..

#### Aggiornamento del Modello

L'aggiornamento del Modello, reso necessario da sopravvenute modifiche normative o da qualsiasi modificazione (rilevante) nelle attività svolte da VIGLIA S.R.L., è attuato principalmente su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza. E' altresì inteso che tutti gli organi societari ed i dipendenti VIGLIA S.R.L. possono (in ogni momento) proporre integrazioni o modifiche al Modello, sottoponendole all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta i dati e le informazioni rilevanti tramite l'esercizio dei suoi poteri di controllo, nonché delle proposte che gli pervengano dagli organi societari e dai dipendenti di VIGLIA S.R.L., promuovendo l'adozione di modificazioni o sostituzioni del Modello o di sue Sezioni o allegati.

L'aggiornamento del Modello avviene mediante l'integrazione, la modificazione o la sostituzione delle regole già previste. L'aggiornamento della Parte Generale del Modello è deliberato dall'organo amministrativo di VIGLIA S.R.L. su proposta dell'Organismo di Vigilanza o di uno o più esponenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, se previsto. Se la proposta di aggiornamento proviene dall'Organismo di Vigilanza, l'organo amministrativo di VIGLIA S.R.L. provvederà tempestivamente ad adottare le necessarie iniziative.

L'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere operative le modifiche del Modello adottate dall'organo amministrativo, verificando che esse siano state rese note secondo i criteri di diffusione e divulgazione del Modello dianzi esposti.

L'aggiornamento dell'elencazione e dell'analisi dei "reati presupposto", dei criteri nonché dei risultati dell'attività di cd. "mappatura" e successiva individuazione delle Aree aziendali "a rischio reato", all'occorrenza può essere compiuto anche dall'Organismo di Vigilanza istituito da VIGLIA S.R.L.



In ogni caso, l'OdV dà tempestiva comunicazione dell'aggiornamento compiuto all'organo amministrativo, il quale provvederà a renderne edotti il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, se previsto e gli altri organi sociali per le loro eventuali determinazioni. L'adeguamento dei protocolli relativi allo svolgimento delle cd. "attività sensibili" può essere attuato (anche autonomamente) da ciascun Responsabile di Area limitatamente alla propria Area dandone comunicazione all'OdV che inserirà le modifiche effettuate come addendum al Modello e le comunicherà tempestivamente all'organo amministrativo. Per la parte di sua competenza, il Datore di Lavoro (individuato in VIGLIA S.R.L. *ab origine*), di concerto con i soggetti che da questi siano stati eventualmente delegati o sub-delegati - ai sensi dell'art.16 D.Lgs n. 81/2008 - coordinandosi con il R.S.P.P. dovranno periodicamente valutare l'adeguatezza e l'idoneità dei Protocolli di Prevenzione riferiti in particolare ai reati di cui all'art. 25-septies del DECRETO.

L'Organismo di Vigilanza, qualora dai controlli o dalle verifiche periodiche effettuate, ravvisi la necessità di adeguare i protocolli di cui alla Sezione n. 3 della Parte Speciale, ne dà comunicazione tempestiva al Datore di Lavoro, nonché ai soggetti che da questi siano stati eventualmente delegato o sub-delegati - ai sensi dell'art. 16 D.Lgs n. 81/2008 - affinché vi provvedano.



#### **4 - SISTEMA DISCIPLINARE**

##### Infrazioni al Modello

Il sistema disciplinare costituisce un requisito essenziale del Modello, ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità di VIGLIA S.R.L. ed è perciò rivolto a tutti i destinatari come sopra individuati, del Modello stesso e cioè, in particolare, con le opportune variazioni in funzione della natura del rapporto, agli Amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti ed ai lavoratori parasubordinati che sono fattivamente e strutturalmente inseriti nell'organizzazione aziendale.

Poiché il Modello ed il Codice Etico introducono regole di per sé vincolanti per tali destinatari, le rispettive infrazioni sono sanzionate indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o della punibilità dello stesso, nonché dalla determinazione di qualsiasi danno.

In particolare l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde dallo svolgimento del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità



Giudiziaria, così come dell'esercizio o dall'esito dell'azione di responsabilità risarcitoria eventualmente contestuale.

Le categorie paradigmatiche delle infrazioni sanzionabili, ai fini dell'osservanza del Decreto, sono le seguenti:

1. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative (ad esempio, inosservanza di procedure, omissione di comunicazioni all'O.d.V. in merito a violazioni procedurali e/o altre situazioni di potenziale rischio, omissione di controlli etc.) di scarso rilievo e limitata gravità;
2. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative di maggiore rilievo e gravità, per importanza dell'oggetto e delle potenziali conseguenze;
3. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico, ancorché non univocamente dirette alla commissione di uno o più reati e/o illeciti, ma comunque obiettivamente tali da comportarne il concreto rischio;
4. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico dirette in modo univoco e non equivoco alla commissione di uno o più reati e/o illeciti indipendentemente dalla effettiva consumazione del reato e/o realizzazione del fine criminoso;
5. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico ovvero, comunque, assunzione di comportamenti tali da determinare l'applicazione a carico di VIGLIA S.R.L. una qualsiasi delle sanzioni previste dal Decreto.

A tali categorie di illeciti/infrazioni disciplinari saranno applicabili le sanzioni specificate nei paragrafi seguenti (in funzione della natura del rapporto lavorativo) secondo un criterio di corrispondenza progressiva tra categoria, specie/genere (o generi adiacenti) di sanzione proporzionalmente:

- alla gravità della condotta e/o del fatto commesso;
- alla natura e all'intensità dell'elemento soggettivo;
- all'eventuale recidiva ovvero, comunque, all'esistenza di episodi pregressi;
- al ruolo aziendale, alle mansioni e/o alla qualificazione professionale dell'autore;
- al grado di fiducia coesistente alle mansioni assegnate all'autore;



- ad ogni altra circostanza concreta ritenuta rilevante.

Per quanto riguarda, in particolare, la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto (ossia omicidio colposo e/o lesioni colpose gravi o gravissime "*commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*"), saranno paradigmaticamente sanzionabili coloro che intrattengono con VIGLIA S.R.L. un rapporto di lavoro subordinato onde mutuare il relativo sistema disciplinare anche per sanzionare le infrazioni nelle quali esse dovessero incorrere per le violazioni ai Protocolli Prevenzionali contenuti nel presente Modello (di cui, infra, Parte Speciale, Sezione n. \_\_\_\_\_) nonché nel Codice Etico, quali ad esempio:

- l'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale dei lavoratori stessi;
- il rifiuto di sottoporsi ai controlli sanitari risultanti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- la scorretta utilizzazione di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e altre attrezzature di lavoro e, in particolare:
  - a) la disattivazione o manomissione di ripari, protezioni o altri dispositivi di sicurezza segnalazione e controllo;
  - b) la mancata o scorretta utilizzazione dei dispositivi di sicurezza, compresi quelli protettivi dall'impresa in dotazione personale;
  - c) il compimento, di propria iniziativa, di operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  - d) la mancata immediata segnalazione ai superiori, ovvero direttamente al datore di lavoro, di deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza o avrebbero dovuto venire a conoscenza, in relazione alle mansioni ed alla competenza professionale;
  - e) la mancata immediata segnalazione ai superiori, ovvero direttamente al datore di lavoro, dell'eventuale inadempimento da parte di altri dipendenti o



collaboratori, ovvero comunque soggetti operanti nell'ambiente di lavoro a qualunque titolo, delle norme apposta tutela della salute della sicurezza sul lavoro;

f) il mancato intervento diretto, in caso di urgenza, nell'ambito delle competenze e possibilità di ciascuno, per eliminare o ridurre le suddette deficienze o altri pericoli, anche astenendosi dalla prosecuzione dell'attività pericolosa.

Inoltre con riferimento agli Amministratori ed ai Dirigenti, saranno paradigmaticamente sanzionabili (conformemente agli assetti aziendali esistenti in materia):

- la mancata valutazione e/o documentazione dei rischi per la sicurezza della salute durante il lavoro e la programmazione delle misure di prevenzione consequenziali;
- la mancata adozione e/o la mancata efficace attuazione di un assetto organizzativo aziendale adeguato a garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge e relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici biologici;
- la mancata organizzazione delle misure di emergenza, pronto soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la mancata organizzazione delle attività di sorveglianza sanitaria;
- il mancato esercizio dell'attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure, delle strutture di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- la mancata acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie di legge;
- la mancata periodica verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- la mancata adozione di un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e di poteri decisionali di spesa necessarie per la gestione delle attività prevenzionali;
- l'ingerenza nell'esercizio delle deleghe da parte dei delegati e/o delle mansioni da parte dei preposti;



- la mancata messa a disposizione e/o integrazione, ove necessario, delle provviste finanziarie necessarie per i vari adempimenti di legge in materia antinfortunistica e prevenzionale;
- la mancata organizzazione di adeguati flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza ovvero l'intralcio di tali flussi.

Alle categorie di violazioni sopra elencate saranno applicabili le sanzioni specificate nei paragrafi seguenti (secondo la natura del rapporto) nonché in proporzione alla gravità della condotta, all'atteggiamento dell'elemento soggettivo, all'eventuale recidiva ovvero, comunque, ricorrendo ad eventuali precedenti, al ruolo istituzionale, alle mansioni e/o alla qualificazione professionale dell'autore della violazione, al grado/livello di fiducia coesenziale alle mansioni e ad ogni altra circostanza concreta rilevante.

#### Sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti non dirigenti.

Nei confronti dei dipendenti - essendo disponibile *a priori* un sistema disciplinare coesenziale alla natura del rapporto, alla stregua dell'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") e dell'apposita disciplina contrattuale collettiva, il sistema disciplinare, previsto dall'art. 7, comma 4°, lettera b) del decreto, è modellato su tale sistema disciplinare preesistente, costituendone un'integrazione e mutuandone procedure e sanzioni; di tal che, in ragione dell'essere, (i lavoratori subordinati di VIGLIA S.R.L.) destinatari del presente Modello e del Codice Etico, essi saranno soggetti, anche per le violazioni del Modello e del Codice Etico, al sistema sanzionatorio già a loro applicabile in forza della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale.

In particolare, in applicazione dei "Provvedimenti disciplinari" contenuti nel Contratto di lavoro per i dipendenti ? si prevede che:

- **incorre nei provvedimenti di:**
  - a) **rimprovero verbale,**



- b) rimprovero scritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno,**
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione globale,**
- d) sospensione del servizio e delle retribuzioni a tutti gli effetti, fino ad un massimo di dieci giorni,**

il lavoratore che violi le procedure previste dal presente modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli etc.) o adotti, nell'espletamento di attività sanzionabili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti mancato rispetto della normativa ai sensi del disposto del contratto di lavoro?

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e della reiterazione della stessa;

- **incorre, inoltre, nel provvedimento di licenziamento per giusta causa con preavviso e trattamento di fine rapporto**, il lavoratore che reiteratamente ponga in essere condotte vietate ai sensi e per gli effetti

del presente MODELLO ovvero condotte che, seppur sussumibili in ipotesi di penale rilevanza, si atteggiino come gravemente difformi e/o contrarie ai principi di comportamento tipicizzati dal MODELLO ovvero dal DECRETO, indipendentemente dal fatto che tale comportamento possa determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro di cui all'art. 41 lett. A) ? del Contratto di lavoro;

- **incorre, inoltre, nel provvedimento di licenziamento per giusta causa senza preavviso e con trattamento di fine rapporto**, il lavoratore che adotti nell'espletamento di Attività Sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal DECRETO, indipendentemente dal fatto che tale comportamento possa determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un grave nocumento per l'azienda nonché un'azione che costituisce delitto ai termini di legge di cui al contratto di lavoro ? costituendo ciò una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (art. 2119 c. c.).



Per la procedura applicativa di tali sanzioni, si fa riferimento all'art. 7 dello "*Statuto dei lavoratori*" ed alla funzione aziendale in seno a VIGLIA S.R.L. a ciò preposta, unitamente alle norme procedurali contenute nei contratti citati.

VIGLIA S.R.L. rende edotti i propri dipendenti del fatto che il MODELLO e il Codice Etico costituiscono espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro (art. 2104 c.c.) e che, conseguentemente il mancato rispetto degli stessi, ad opera di lavoratori dipendenti, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare (art. 2106 c.c.) e, in quanto tali, possono comportare le conseguenze previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, ed in particolare l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui sopra, oltre alla responsabilità risarcitoria per i danni eventualmente provocati.

In particolare, ai fini dell'art. 7, comma 1°, dello "*Statuto dei lavoratori*", VIGLIA S.R.L. pubblica il presente MODELLO e il Codice Etico, per quanto di ragione a titolo di integrazione del codice disciplinare preesistente, tramite affissione degli estratti rilevanti nell'apposita bacheca accessibile a tutti i lavoratori, in uno con il predetto codice disciplinare.

La competenza all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti di VIGLIA S.R.L., anche ai fini del presente DECRETO, spetterà alla funzione aziendale a ciò preposta.

Ferma tale competenza, in ogni caso, l'esercizio dell'azione disciplinare potrà e dovrà essere promosso altresì dall'O.d.V., sottoponendo alla funzione aziendale preposta la *notitia* dell'infrazione disciplinare appresa nello svolgimento delle proprie funzioni.

#### Sanzioni disciplinari per i dirigenti, inclusi quelli posti in posizione apicale.

Nei confronti dei dirigenti, compresi in particolare quelli apicali - pur non essendo disponibile *a priori* un sistema disciplinare *ad hoc* - VIGLIA S.R.L. - in ossequio alla recentemente riconosciuta applicabilità dell'art. 7 dello "*Statuto dei lavoratori*" - ha ritenuto di estendere il sistema sopra previsto per gli altri dipendenti, con i marginali adattamenti (in termini di *quantum*) determinati dalla particolarità del rapporto dirigenziale.

Così - a parte l'azione di responsabilità risarcitoria - le **sanzioni applicabili ai dirigenti** di VIGLIA S.R.L., con i criteri di cui sopra, sono individuate in:

- a) **richiamo verbale;**
- b) **ammonizione/ richiamo scritto;**
- c) **multa non superiore a 6 ore di retribuzione;**
- d) **Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni;**



**e) Il licenziamento per mancanze, con preavviso o senza, a seconda della gravità del fatto commesso.**

Per la procedura di contestazione e irrogazione saranno applicati comunque il secondo ed il terzo comma dell'art. 7 dello "Statuto dei lavoratori".

Inoltre VIGLIA S.R.L. provvederà ad adeguata divulgazione del sistema disciplinare per i dirigenti, con modalità tali da garantire la massima conoscibilità ed accessibilità ad ognuno.

Sarà comunque applicabile, anche ai dipendenti dirigenti, la sospensione cautelare nei termini di cui sopra sub.

La competenza all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti dirigenti di VIGLIA S.R.L. anche ai fini del DECRETO, spetterà alla funzione aziendale a ciò preposta.

Ferma tale competenza, in ogni caso, l'esercizio dell'azione disciplinare potrà e dovrà essere promosso altresì dall'O.d.V., sottoponendo alla funzione aziendale preposta la *notitia* dell'infrazione disciplinare appresa dello svolgimento delle proprie funzioni.

**Misure nei confronti dei Consiglieri di Amministrazione e del Presidente**

In ossequio all'art. 6, co. 2, lett. e), del DECRETO – a parte l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità risarcitoria – le misure applicabili agli Amministratori, con i criteri di cui sopra, sono individuate ne:

- il **richiamo** formale;
- la **multa**, da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00 da devolversi ad apposito fondo per la formazione del personale di VIGLIA S.R.L., siccome previsto dal DECRETO;
- la **revoca** di eventuali deleghe, in particolare, di quelle il cui (in)adempimento risulti direttamente o indirettamente connesso alla violazione in questione;
- la **revoca** dalla carica.

VIGLIA S.R.L. provvederà ad adeguata divulgazione del sistema disciplinare (ai fini del DECRETO) posto a carico degli Amministratori, con modalità che ne garantiscano la massima conoscibilità ed accessibilità a ciascuno di essi, ed applicherà tutte le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

La competenza ad irrogare le misure nei confronti degli Amministratori spetta al Consiglio di Amministrazione di VIGLIA S.R.L., ove istituito, o all'O.d.V. nel caso di organo



Amministrativo monocratico, tranne che per la revoca, da disporsi alla stregua del combinato disposto degli artt. 2475 e 2383 c.c.

Misure nei confronti dei lavoratori parasubordinati che operano all'interno di VIGLIA S.R.L.

Come è già stato sopra chiarito, i lavoratori parasubordinati, che operano continuativamente e fisicamente all'interno dei locali aziendali, sono, a tutti gli effetti, destinatari del Modello.

Non essendo possibile estendere a tali soggetti – in ragione della differente natura del rapporto che li lega a VIGLIA S.R.L. – il sistema disciplinare previsto per i dipendenti, è necessario creare un sistema di misure adottabili in caso di infrazioni del Modello o del Codice Etico, che rispetti i criteri sopra individuati e che non contrasti con le caratteristiche proprie di tali prestatori d'opera.

Pertanto – a parte l'azione di responsabilità risarcitoria – le misure applicabili nei confronti dei **lavoratori parasubordinati** fattivamente e strutturalmente inseriti nell'organizzazione aziendale, sono individuate nella **diffida** e, in seguito, nella **risoluzione del contratto**.

VIGLIA S.R.L. provvederà ad adeguata divulgazione del sistema disciplinare (ai fini del DECRETO) per i suddetti lavoratori parasubordinati, con modalità che garantiscano la massima conoscibilità ed accessibilità a ciascuno di essi.

La competenza all'esercizio dell'azione disciplinare, nei confronti dei suddetti lavoratori parasubordinati, spetterà alla funzione aziendale a ciò preposta.

Ferma tale competenza, peraltro, l'Organismo di Vigilanza dovrà sottoporre alla funzione aziendale preposta, la *notitia* dell'infrazione disciplinare comunque appresa nello svolgimento delle proprie funzioni.

PARTE SPECIALE



Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico

#### Disciplina 231

##### Normativa:

- Art. 24 D.Lgs. 231/01 - (in vigore dal 4 luglio 2001)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e).

##### Note esplicative e di commento:

Tutti i reati indicati nell'art. 24 del Decreto possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la società potrebbe potenzialmente intrattenere qualora stipulasse accordi di fornitura con la Pubblica Amministrazione e si tratta di reati qualificabili come "reati di truffa" in ragione della fraudolenza che caratterizza le condotte tipiche.

In proposito è opportuno precisare che, agli effetti della legge penale, si considera "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, ASL etc.);
- Autorità (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Banca d'Italia, ISVAP, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;



- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche dell'Unione europea (Commissione europea, Parlamento europeo, Corte di Giustizia, etc.).

#### A. I caratteri distintivi della figura del "pubblico ufficiale"

*Articolo 357 c.p.<sup>11</sup> - Nozione del pubblico ufficiale:* «Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Ai fini dell'individuazione della relativa figura la giurisprudenza ha elaborato i seguenti criteri di riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale:

- non occorre che il soggetto sia organicamente inquadrato nella Pubblica Amministrazione, né che sussista con l'ente pubblico un rapporto di subordinazione; non occorre un'investitura formale, essendo sufficiente l'esercizio di fatto della pubblica funzione;
- è necessario preventivamente accertare la natura pubblica dell'attività. A tali fini, si qualifica come "pubblica" l'attività che sia disciplinata da norme di diritto pubblico, a prescindere dall'organizzazione giuridica dell'ente, che può essere anche quella tipica di istituti di diritto privato;
- una volta accertata la natura pubblica dell'attività, è necessario aver riguardo, in concreto, al contenuto delle attività svolte dal soggetto. Esso deve consistere, in via alternativa e non cumulativa: (i) nell'esercizio di poteri d'imperio (poteri autoritativi o di coazione, poteri di controllo, ovvero qualsiasi potere che risulti esplicazione di un potere pubblico nei confronti di terzi, che vengano così a trovarsi su un piano non paritetico rispetto all'autorità che tale potere esercita); (ii) nell'esercizio di poteri certificativi, comprensivi di tutte le attività di documentazione o attestazione cui l'ordinamento assegni efficacia probatoria, quale che ne sia il grado; (iii) nell'esercizio di attività che formino o concorrano a formare la volontà dello Stato o di altro ente pubblico (ivi compresi atti deliberativi, atti istruttori ed in genere propedeutici o preparatori, anche privi di rilevanza esterna all'ente, attività accessorie o sussidiarie, quali, a titolo esemplificativo, funzioni consultive o di cooperazione che concorrano alla elaborazione di atti amministrativi).

---

<sup>11</sup> articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dall'Articolo 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.



A titolo meramente esemplificativo e comunque non esaustivo si riporta di seguito un elenco di soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di pubblico ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, esattore di aziende municipalizzate, assistente universitario, portalettere e fattorino postale, ispettore sanitario di un ospedale, funzionario degli uffici periferici dell'ACI, consigliere comunale, geometra tecnico comunale, insegnante delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendente dell'INPS.

B. I caratteri distintivi della figura di "incaricato di pubblico servizio"

Ai fini dell'individuazione della relativa figura la giurisprudenza ha elaborato i seguenti criteri di riconoscimento della qualità di incaricato di pubblico servizio:

- non occorre che il soggetto sia legato all'ente da un rapporto di pubblico impiego;
- è necessario preventivamente accertare la natura pubblica dell'attività, da individuarsi nelle fattispecie in cui l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico, a prescindere dall'organizzazione giuridica dell'ente, che può essere anche quella tipica di istituti di diritto privato;
- una volta accertata la natura pubblica dell'attività, costituisce pubblico servizio, in concreto, qualsiasi attività che, pur essendo scevra da potestà di imperio e di certificazione documentale, ha connotazioni di sussidiarietà e di complementarità rispetto alla pubblica funzione;
- sono escluse le mansioni d'ordine, attività meramente materiali, manuali;

- il criterio distintivo tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio è dato dai criteri che li connotano. Gli incaricati di pubblico servizio, infatti, pur svolgendo un'attività pubblica, in quanto disciplinata da norme di diritto pubblico, mancano di quei poteri di natura deliberativa, autoritativa o certificativa propri della pubblica funzione.

Sulla base di detti criteri, sono stati qualificati quali incaricati di pubblico servizio: (i) soggetti privati che esercitino servizi pubblici in regime di concessione (come ad esempio i rappresentanti e, in generale, gli interlocutori presso il Concessionario); (ii) soggetti privati che esercitino attività di progettazione di opere pubbliche; (iii) componenti del consiglio di amministrazione del "Fondo Pensioni" di un istituto bancario; (iv) soggetti, anche costituiti sotto forma di società per azioni, che svolgano un'attività funzionale ad uno specifico interesse pubblico per il cui esercizio sono stati costituiti per legge (Poste Italiane Spa, Ferrovie dello Stato Spa); (v) enti fieristici. La nozione di "pubblico servizio" appare talvolta di identificazione particolarmente difficile in relazione ai singoli casi concreti, anche in virtù della differenza tra la definizione elaborata ai fini del diritto penale e la definizione elaborata ai fini del diritto amministrativo.



reati presupposto

1. Malversazione a danno dello stato

Normativa

Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato -

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Malversazione a danno dello Stato o altro Ente Pubblico	
fonte normativa	316 bis cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 500 quote comma 1 da 200 a 600 quote comma 2
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	alto - 5

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante



Il reato consiste nella distrazione di fondi pubblici dalla destinazione per cui erano stati legittimamente erogati da un ente pubblico.

Per ente pubblico erogatore di fondi si intende la figura dell'organismo pubblico di cui all'art. 3, co. 26, d. lgs. 163/2006: è tale qualsiasi organismo statale (sia nazionale, sia locale) o comunitario che sia istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale.

Nel caso di specie consta la rilevanza di due sole ipotesi di finanziamento pubblico: quello erogato dall'ente pubblico regionale e dalle Comunità Europee.

Ad esempio, la società ottiene legittimamente un contributo dalla Regione per una specifica finalità ed, anziché spenderlo per suddetto fine, lo utilizza per altri scopi.

#### (ii) - Valutazione del rischio

Il reato è commissibile dai soggetti che hanno il potere di destinare i fondi ottenuti, e pertanto dai soggetti in posizione apicale:

Componenti C.d.A, o Amministratore Unico

Dirigenti di funzione

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

Il rischio potenziale risiede all'interno di tutte le funzioni manageriali che dispongono per competenza e delega del potere di gestione della risorsa pubblica e, quindi:

- l'area del coordinamento di direzione, che gestisce e coordina la destinazione delle risorse economiche erogate (soggetto apicale: Coordinatore di Direzione);
- ogni area manageriale di impresa che concorrendo con il coordinamento di direzione ottenga l'erogazione o la diversa destinazione di fondi.

#### (iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione finanziaria e controllo di gestione



(iv) - Disposizioni preventive integrative delle

procedure Codice Etico

## 2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

### Normativa

Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato -

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	
fonte normativa	316 ter cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 500 quote comma 1 da 200 a 600 quote comma 2
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	alto - 5

m



## Note esplicative, di commento e disciplina 231

### (i) - Condotta tipica rilevante

La condotta tipica di cui al presente reato consiste nell'indebito ottenimento da parte della Società di erogazioni pubbliche, tramite mendacità od omissione di informazioni necessarie a conseguirlo.

L'elemento oggettivo del reato è compendiato dalla descrizione di una particolare modalità della condotta "mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute" (reato a condotta vincolata).

In ordine all'oggetto della condotta, "contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo", valgono le precisazioni di cui all'articolo precedente (vd. supra).

Ad esempio, la Società tramite l'esibizione di una dichiarazione mendace avente ad oggetto la mancanza di spazi sufficienti ad ospitare tutti i dipendenti, chiede ed ottiene dei fondi dall'ente pubblico regione destinati all'ampliamento degli spazi da adibire ad uffici.

### (ii) - Valutazione del rischio

Il reato è commissibile nell'ambito di tutte le funzioni che hanno il potere di destinare fondi ottenuti dalla società ed in particolare dai seguenti soggetti in posizione apicale:

Componenti C.d.A. o Amministratore Unico

Dirigenti di funzione  
e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

Il rischio potenziale risiede all'interno di tutte le funzioni manageriali che dispongono per competenza e delega del potere di gestione della risorsa pubblica e, quindi:

- l'area del coordinamento di direzione, che gestisce e coordina la destinazione delle risorse economiche erogate (soggetto apicale: Coordinatore di Direzione);
- ogni area manageriale di impresa che concorrendo con il coordinamento di direzione ottenga l'erogazione o la diversa destinazione di fondi

### (iii) - Protocolli preventivi



- Gestione contabilità generale
- Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi
- Gestione appalti ed acquisti in economia
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Gestione finanziaria e controllo di gestione

- (iv) - Disposizioni preventive integrative delle

procedure Codice Etico

### 3. Truffa aggravata in danno dello Stato

#### Normativa

- Art. 640 - Truffa aggravata in danno dello Stato -

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare ;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- 3) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.



od .pen.	
uote comma 1 ) quote comma 2	
esi	
alto - 5	

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

La condotta rilevante ai fini dell'integrazione del presente reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri, al fine di indurre le competenti autorità pubbliche a ritenere esistenti i presupposti necessari per la validità di un contratto di durata, laddove tali presupposti non sussistano all'origine ovvero siano venuti meno.

Ad esempio, nell'ambito di un rapporto di locazione, il cui contratto sottostante preveda a carico dell'ente (locatore) l'erogazione di alcuni servizi, la società si limiti ad erogare solo alcuni tra i servizi previsti.

(ii) - Valutazione del rischio

Il reato è commissibile nell'ambito di tutte le funzioni che hanno il potere di destinare fondi ottenuti dalla società ed in particolare dai seguenti soggetti in posizione apicale:

Componenti C.d.A. o Amministratore Unico

Dirigenti di funzione

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

Il rischio potenziale risiede all'interno di tutte le funzioni manageriali che dispongono per competenza e delega del potere di gestione della risorsa pubblica e, quindi:



- l'area del coordinamento di direzione, che gestisce e coordina la destinazione delle risorse economiche erogate (soggetto apicale: Coordinatore di Direzione);
- ogni area manageriale di impresa che concorrendo con il coordinamento di direzione ottenga l'erogazione o la diversa destinazione di fondi.
- ogni area manageriale che in forza di competenza e delega ottiene l'erogazione o diversamente destina i fondi erogati.

(iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione finanziaria e controllo di gestione

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle

procedure Codice Etico

4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Normativa

art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche -

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.



Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	
fonte normativa	640 bis cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 500 quote comma 1 da 200 a 600 quote comma 2
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	alto – 5

#### Note esplicative, di commento e disciplina 231

##### (i) - Condotta tipica rilevante:

La condotta rilevante consiste nell'ottenere indebitamente delle erogazioni pubbliche di qualsivoglia natura da parte di enti pubblici anche sovranazionali, tramite l'induzione in errore dell'ente pubblico per mezzo di artifici o raggiri.

Nei reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, come nel caso di specie, l'oggetto della condotta del reato, descritto quale "contributo, finanziamento o mutuo agevolato", deve ricomprendersi nella più generica definizione di sovvenzione, trattandosi di attribuzioni pecuniarie che trovano il proprio fondamento nella realizzazione di un interesse pubblico.

Ad esempio, l'Ente ottiene un finanziamento regionale per effettuare dei corsi di formazione prescritti dalla normativa regionale, che in realtà non saranno effettuati, non sussistendone l'esigenza; l'Ente all'uopo precostituisce una falsa documentazione atta ad indurre in errore l'ente pubblico Regione sulla necessità di tali corsi di formazione.

##### (ii) - Valutazione del rischio

Il reato è commissibile nell'ambito di tutte le funzioni che hanno il potere di destinare fondi ottenuti dalla società ed in particolare dai seguenti soggetti in posizione apicale:

Componenti C.d.A. o Amministratore Unico



### Dirigenti di funzione

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

Il rischio potenziale risiede all'interno di tutte le funzioni manageriali che dispongono per competenza e delega del potere di gestione della risorsa pubblica e, quindi:

- area del coordinamento di direzione, che gestisce e coordina la destinazione delle risorse economiche erogate (soggetto apicale: Coordinatore di Direzione);
- ogni area manageriale di impresa che concorrendo con il coordinamento di direzione ottenga l'erogazione o la diversa destinazione di fondi.

Le condotte previste sono astrattamente rilevanti nell'ambito della società, con riferimento a :

- Rapporti commerciali con Enti pubblici
- Rendicontazioni al Comune
- Adempimenti in materia di Privacy
- Adempimenti contributivi e previdenziali



(iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione finanziaria e controllo di gestione

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure:

Codice Etico



## 5. Frode informatica

### Normativa

#### Art. 640 ter - Frode informatica -

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da € 600,00 a € 3000,00 se il fatto è stato commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Frode informatica in danno dello	
Stato o di altro ente pubblico)	
fonte normativa	640 ter cod.pen.
sanzione amministrativa	fino a 500 quote comma 1 da 200 a 600 quote comma 2
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

### Note esplicative, di commento e disciplina 231

#### (i) - Condotta tipica rilevante



Il reato si configura nell'ottenimento di un ingiusto profitto (con altrui danno), tramite l'alterazione o l'intervento su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico.

Ad esempio, un dipendente manomette il sistema di accesso alla connessione internet della società, al fine di divulgare a soggetti esterni conniventi i file contenenti le condizioni di fornitura.

#### (ii) - Valutazione del rischio

Qualunque soggetto operante all'interno dell'Ente è in grado di porre in essere la tipologia di reato in questione; le aree idonee sono ovviamente tutte quelle che dispongono di apparecchiature informatiche o che se ne avvalgono anche in maniera non continuativa.

Il reato risulta commissibile da tutte le aree aziendali dotate di postazioni informatiche e

#### (iii) - Protocolli preventivi

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione dati e IT

#### (iv) - Disposizioni preventive integrative delle

procedure Codice Etico.



II

Reati informatici e trattamento illecito di dati

Disciplina 231

Normativa:

- Art. 24—*bis* D.Lgs. 231/01 - (in vigore dal 16 ottobre 2010)<sup>12</sup>

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617- quater, 617-quinquies, 635 bis, 635-ter, 635- quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615- quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640- quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

---

<sup>12</sup> introdotto nel Decreto dall'art. 7 Legge 18 marzo 2008, n. 48 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, faBa a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno» e modificato dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 9 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza per il contrasto della violenza in genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle provincie)



Note esplicative e di commento:

La legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società.

Reati presupposto

1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Normativa

Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico -

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.



Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	
fonte normativa	615 ter cod. pen.
sanzione amministrativa	da 100 a 500
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nel mantenersi in detto sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

Ad esempio, un dipendente dell'area acquisti si introduce nel sistema informatico di intranet di una impresa concorrente al fine di reperirne indebitamente i dati utili alla società, al fine di vincere la gara per la fornitura.

(ii) - Valutazione del rischio

Il reato *de quo* è configurabile all'interno di tutte le funzioni dotate di postazioni informatiche e di dispositivi informatici.

(iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi



Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Gestione dati e IT

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure

Codice Etico

2. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Normativa

Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche -

- Testo della disposizione di legge

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.



Intercettazione, impedimento o	
interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	
fonte normativa	617 quater cod. pen.
sanzione amministrativa	da 100 a 500
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato consiste nell'intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico, telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nel rivelare, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Ad esempio, un dipendente della società impedisce ad una società concorrente, nell'ambito di una procedura per una gara di fornitura, di trasmettere la propria offerta.

(ii) - Valutazione del rischio

Componenti C.d.A. o Amministratore Unico



Dirigenti di funzione

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti (dipendenti amministrativi ed operativi)

L'area di rischio è altresì ravvisabile in tutte le aree dotate di postazioni informatiche e di dispositivi informatici.

(iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Gestione dati e IT

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure :

\_Codice Etico

4. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Normativa

Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche -

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.



Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	
fonte normativa	615 quinquies cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 300
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato consiste nell'installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Ad esempio, un dipendente della società intercetta, mediante la predisposizione di idonee apparecchiature, le comunicazioni del sistema informatico di una società concorrente al fine di carpirne le strategie aziendali.

(ii) - Valutazione del rischio

Componenti C.d.A. o Amministratore Unico

Dirigenti di funzione



e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti (dipendenti amministrativi ed operativi).

L'area di rischio è altresì ravvisabile in tutte le aree dotate di postazioni informatiche e di dispositivi informatici.

(iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Gestione dati e IT

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure : *Codice Etico*

5. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Normativa

Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.



Danneggiamento di informazioni, dati e programmi	
Informatici	
fonte normativa	635 bis cod. pen.
sanzione amministrativa	da 100 a 500
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Ad esempio, un dipendente si inserisce nel sistema informatico della società e cancella volontariamente i file contenenti i dati relativi ad alcuni contratti di fornitura conclusi dalla società.

(ii) - Valutazione del rischio

Il reato è configurabile in tutte le funzioni che abbiano postazioni informatiche e che utilizzino dispositivi informatici.

(iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia



Gestione rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Gestione dati e IT

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: Codice Etico

6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Normativa

Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi	
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	
fonte normativa	635 ter cod. pen.
sanzione amministrativa	da 100 a 500
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	basso - 1



Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato consiste nel commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

Ad esempio un dipendente della società riesce ad introdursi nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate al fine di cancellare una cartella esattoriale a carico dell'Ente.

(ii) - Valutazione del rischio

Componenti C.d.A. o Amministratore Unico  
Dirigenti di funzione

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti (dipendenti amministrativi ed operativi)

L'area di rischio è altresì ravvisabile in tutte le aree dotate di postazioni informatiche e di dispositivi informatici.



(iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Gestione dati e IT

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: *Codice Etico*

7. Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici

Normativa

Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	
fonte normativa	635 quater cod. pen.
sanzione amministrativa	da 100 a 500
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio basso - 2



### Note esplicative, di commento e disciplina 231

#### (i) - Condotta tipica rilevante

Il reato consiste, nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere ovvero danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili, sistemi informatici o telematici altrui o nell'ostacolarne gravemente il funzionamento.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente riuscendo ad avere le chiavi di accesso ad un sistema informatico di una società concorrente danneggia il sistema di sicurezza della medesima.

#### (ii) - Valutazione del rischio

componenti C.d.A. o Amministratore Unico

Dirigenti di settore

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti (dipendenti amministrativi ed operativi).

L'area di rischio è pertanto individuabile all'interno di tutte le funzioni che hanno accesso alle postazioni informatiche dell'Ente.

#### (iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Gestione dati e IT

#### (iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: **Codice Etico**

### 8. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

#### Normativa

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità -

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o



telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	
fonte normativa	635 quinquies cod. pen.
sanzione amministrativa	da 100 a 500
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

#### Note esplicative, di commento e disciplina 231

##### (i) - Condotta tipica rilevante

Il reato consiste nel distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Ad esempio un dipendente dell'Ente, introducendosi nel sistema informatico di una Pubblica Amministrazione, lo danneggia in modo da rendere inutilizzabili le informazioni, che attestano irregolarità dell'Ente, contenute al suo interno.

##### (ii) - Valutazione del rischio

Componenti C.d.A. o Amministratore Unico

Dirigenti di funzione

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti (dipendenti amministrativi ed operativi).

L'area di rischio è pertanto individuabile all'interno di tutte le funzioni che hanno accesso alle postazioni informatiche dell'Ente.



(iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Gestione dati e IT

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: **Codice Etico**

9. Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici e telematici

Normativa

Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici e telematici -

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre talune delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	
fonte normativa	615 quater cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 300
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi



rilevanza e grado di rischio	basso - 1
------------------------------	-----------

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema telematico o informatico, protetto da misure di sicurezza, o nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a commettere alcuni dei fatti summenzionati.

Ad esempio, un dipendente della società si procura illecitamente i codici necessari per accedere al sistema informatico di altra società concorrente al fine di confrontare le offerte da questa presentate per la partecipazione ad una gara di fornitura.

(ii) - Valutazione del rischio

L'area di rischio è pertanto individuabile all'interno di tutte le funzioni che hanno accesso alle postazioni informatiche dell'Ente ed utilizzano supporti informatici.



(iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Gestione dati e IT

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: **Codice Etico**

10. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Normativa

Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico -

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.



Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	
fonte normativa	617 quinquies cod. pen.
sanzione amministrativa	da 100 a 500
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio basso - 2

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato consiste nel procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare o consegnare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento.

Ad esempio, un dipendente della società, inserisce nel sistema informatico di sicurezza adottato da altra società concorrente un virus in modo da alterare il suo funzionamento e rallentare le attività della società concorrente.

(ii) - Valutazione del rischio

Componenti C.d.A. o Amministratore Unico

Dirigenti di funzione

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti (dipendenti amministrativi ed operativi)

L'area di rischio è ravvisabile in tutte le aree dotate di postazioni informatiche e di dispositivi informatici.

(iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione acquisti in economia



Gestione rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Gestione dati e IT

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: **Codice Etico**

## 11. Documenti informatici

### Normativa

- Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici -

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Documenti informatici	
fonte normativa	491 bis cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 400
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

### Note esplicative, di commento e disciplina 231

La fattispecie si applica alle sottoriportate condotte di falsità di cui al capo II ("Della falsità in atti").

Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici -

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o



comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici -

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali meccanici -

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

#### (i) - Condotta tipica rilevante

Il reato è commissibile da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il quale, ricevendo o formando un documento pubblico informatico, attesta che un fatto è stato da costui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, oppure attesta come ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o, ancora, attesta falsamente fatti dei quali il documento informatico pubblico è destinato a provare la verità.

Ad esempio, il notaio (pubblico ufficiale) redige, nella forma del documento pubblico informatico, un atto di trasformazione societaria dando per presenti tutti i soci quando in realtà non lo sono.

#### (ii) - Valutazione del rischio

Allo stato non sussiste area di rischio per la commissione del reato *de quo*.

Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative -

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici -

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.



Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali meccanici -

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

(i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, e consiste nell'attestare falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative informatiche, fatti dei quali il documento è destinato a provare la verità.

Ad esempio il pubblico ufficiale attesta falsamente, in un certificato amministrativo informatico, che la società possiede i requisiti necessari al fine di ottenere una certa certificazione di qualità.

(ii) - Valutazione del rischio

Allo stato non sussiste area di rischio per la commissione del reato *de quo*

Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità -

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 516.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici -

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.



Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali meccanici -

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

(i) Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile da un esercente la professione sanitaria, forense o altro lavoro di pubblica utilità, nell'esercizio della propria funzione di pubblica utilità, attesta falsamente, in un certificato informatico, fatti dei quali il documento informatico è destinato a provare la verità.

Esempio, nel redigere la cartella clinica informatica di un dipendente dell'ente il medico del lavoro attesta falsamente la sussistenza dei requisiti fisici per effettuare le mansioni cui il dipendente è adibito

(ii) - Valutazione del rischio

L'area di rischio è esterna, attesa l'assenza di pubblici ufficiali nell'organico aziendale.

Il reato è dunque commissibile dai consulenti esterni della società (medico del lavoro, avvocati...).

Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa da privato -

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

**Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici -**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici -

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

(i) - Condotta tipica rilevante



Ai fini del presente Modello di organizzazione e gestione, si ha riguardo della sola ipotesi di cui al combinato disposto dagli artt. 476 e 482, non essendo configurabile l'ipotesi di cui al semplice art. 476 c.p., dal momento che quest'ultima è fattispecie commissibile esclusivamente da pubblici ufficiali.

Il reato può essere commesso da un privato (o da un pubblico ufficiale, fuori dell'esercizio delle sue funzioni) e consiste nel formare, in tutto o in parte, un documento informatico falso o nell'alterare un documento informatico vero.

Ad esempio il responsabile dell'area innovazione, nello studio di fattibilità di un certo progetto ne dichiara la capacità di apporto di taluni vantaggi, sul piano del progresso tecnologico, che in realtà non sussistono.

#### (ii) - Valutazione del rischio

L'area di rischio è individuabile all'interno di tutte le funzioni che hanno accesso alle postazioni informatiche della società ed utilizzano supporti informatici.

Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico -

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici -

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali meccanici -

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

#### (i) - Condotta tipica rilevante

Il reato consiste nell'attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un documento informatico pubblico, fatti dei quali il documento è destinato a provare la verità.

Ad esempio un addetto dell'Area tecnica, al fine di ottenere l'autorizzazione all'ingresso con le vetture aziendali in area ztl, certifica telematicamente alla P.A. l'esistenza di un edificio ove consegnare merce sito nella suddetta area, nonostante tale edificio non esista, con ciò fornendo alla P.A. elementi (falsi) destinati ad assumere valore probatorio all'interno della P.A. stessa.



(ii) - Valutazione del rischio

*Componenti CdA o Amministratore*

*Unico*

*Dirigenti di funzione*

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti. L'area di rischio per il reato de quo è individuabile in tutte le funzioni che hanno accesso alle postazioni informatiche e che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309.

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici -

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali meccanici -

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

(i) - Condotta tipica rilevante

E' un reato commissibile da chi, per legge, è obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, e consiste nello scrivere o lasciare scrivere false indicazioni.

(ii) - Valutazione del rischio

Non esistendo attività soggetta all'Autorità di Pubblica Sicurezza, non si rileva area di rischio per la commissione del reato de quo.

Art. 485 c.p. - Falsità in scrittura privata -

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.



Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici -

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato

avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali meccanici -

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

---

(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato può essere commesso da qualunque soggetto interno alla società e si realizza mediante la creazione di una scrittura privata falsa o l'alterazione di una scrittura privata vera allo scopo di procurare a sé o ad altri un vantaggio ovvero di arrecare ad altri un danno.

Ai fini della sussistenza del reato devono ritenersi rilevanti, non solo quegli atti che contengono manifestazioni o dichiarazioni di volontà idonei a costituire ovvero a modificare diritti e posizioni oggettive, ma anche tutte le scritture formate dal privato che si riferiscono a situazioni da cui possono derivare effetti giuridicamente rilevanti per un determinato soggetto.

Ad esempio, il Direttore di stabilimento forma una comunicazione fasulla di un dipendente, dalla quale si evince che egli abbia usufruito di alcuni permessi concessi dalla società, nonostante tale concessione non sia stata realmente effettuata. Questo documento viene poi utilizzato quale titolo idoneo a richiedere il corrispettivo (in realtà non dovuto) per l'erogazione di tali servizi.

(ii) - Valutazione del rischio

Componenti C.d.A. o Amministratore Unico

Dirigenti di funzione

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.



L'area di rischio per il reato de quo è individuabile in tutte le aree munite di postazioni informatiche e di supporti informatici.

Art. 486 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici -

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali meccanici -

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

---

#### (i)- Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste, nello scrivere o nel fare scrivere un documento pubblico informatico diverso da quello a cui il P.U. era obbligato o autorizzato, abusando del foglio firmato in bianco del quale il P.U. del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo.

#### (i) - Valutazione del rischio

La fattispecie in questione risulta inapplicabile ai documenti informatici, siano essi pubblici o privati, dal momento che non pare ipotizzabile la creazione, ovvero la conservazione, di un documento informatico in bianco...



Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico -

Il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici -

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali meccanici -

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

#### (i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste, nello scrivere o nel fare scrivere un documento pubblico informatico diverso da quello a cui il P.U. era obbligato o autorizzato abusando del foglio firmato in bianco del quale il P.U. del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo.

La fattispecie in questione risulta inapplicabile ai documenti informatici, siano essi pubblici o privati, dal momento che non pare ipotizzabile la creazione, ovvero la conservazione, di un documento informatico in bianco.

Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco.  
Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali -

Il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.



Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici -  
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali meccanici -

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

#### (i) - Condotta tipica rilevante

Tale fattispecie appare una norma di chiusura, dal momento che applica ad altre falsità in fogli firmati in bianco, diverse da quelle di cui agli artt. 486 - 487 c.p., le disposizioni sulle falsità materiali in documenti informatici pubblici o privati.

La fattispecie in questione risulta inapplicabile ai documenti informatici, siano essi pubblici o privati, dal momento che non pare ipotizzabile la creazione, ovvero la conservazione, di un documento informatico in bianco.

Art. 489 c.p. - Uso di atto falso -

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici - e alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali meccanici -

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

---

#### (i)- Condotta tipica rilevante



Il reato si realizza attraverso la utilizzazione del documento informatico falso, sia esso pubblico o privato.

Al fine di integrare il reato di uso di atto falso è pertanto sufficiente la mera esibizione di un documento falso.

Ad esempio al fine di giustificare un inadempimento contrattuale, il datore di lavoro produce al cliente falsa documentazione medica telematica fornitagli dal dipendente, giustificante l'assenza dello stesso.

(i) -Valutazione del rischio

Componenti del C.d.A.o Amministratore Unico

Dirigenti di settore

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti

Il reato è altresì commissibile in tutte le aree dotate di postazioni informatiche e dispositivi informatici.

Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri -

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici -

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali meccanici -

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.



(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato si realizza mediante la distruzione, soppressione od occultamento di un documento informatico pubblico e privato.

Ad esempio un soggetto appartenente all'Area acquisti o vendite cestina il file di un contratto sfavorevole per la parte contraente e stipulato nella forma della scrittura privata (telematica), al fine di eliminare la prova dell'esistenza dell'accordo.

(ii) - Valutazione del rischio

Componenti del C.d.A. o Amministratore Unico

Direttori delle singole Aree di attività

*Dirigenti di settore* e soggetti da essi  
delegati e/o ad essi sottoposti

il reato è altresì configurabile all'interno di tutte le funzioni aziendali che siano dotate di postazioni informatiche.

Art. 491 c.p. - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena -

Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici -

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.



Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali meccanici -

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

#### (i)- Condotta tipica rilevante

Il reato si configura tramite la falsificazione di un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito, nella forma del documento informatico, trasmissibile per girata al portatore.

#### (ii)- Valutazione del rischio

Il reato non risulta configurabile in quanto non può essere integrato in quanto i documenti di cui sopra non possono essere sotto forma di documento informatico.

Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico -

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici -

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.



(i)- Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile dagli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio e consiste nel compiere le stesse falsità ideologiche o materiali in documenti informatici ascrivibili ai pubblici ufficiali.



(iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Gestione dati e IT

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle

procedure: **Codice Etico**

12. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Normativa

Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica -

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.



Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	
fonte normativa	640 quinquies cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 400
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile da un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica e consiste nel violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

Ad esempio, il soggetto che presta servizi di certificazione fornisce all'amministratore dell'Ente una firma elettronica che permette a quest'ultimo di effettuare pagamenti di competenza dell'Ente, addebitandoli su un conto corrente altrui.

(iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione acquisti in economia

Gestione rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Gestione dati e IT



(iv) - Disposizioni preventive integrative delle

procedure : *Codice Etico.*



### III

## Reati di concussione, induzione indebita a dare o promesse di utilità e corruzione<sup>13</sup>

### Disciplina 231

#### Normativa

- Art. 25 D.Lgs. 231/01 - (in vigore dal 28 novembre 2012)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, 319-quater, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni

---

<sup>13</sup> rubrica e articolo novellati ex Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (in GU n. 265 del 13.11.2012; in vigore dal 28.11.2012).



interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Note esplicative di commento:

Gli atti internazionali che hanno condotto all'adozione in Italia del D.Lgs. 231/2001 avevano come scopo principale la lotta alla corruzione. In seguito alla ratifica di tali Atti, è stato modificato il codice penale laddove tratta questi temi, recependo così le definizioni internazionalmente riconosciute di corruzione.

Si tratta di reati qualificabili come "reati corruttivi", che costituiscono la seconda tipologia di reati commissibili nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto.

Reati presupposto

1. Concussione

Normativa

- Art. 317 c.p. - Concussione -

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Concussione	
fonte normativa	317 cod. pen.
sanzione amministrativa	da 300 a 800
sanzione interdittiva	da 12 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	alto - 5



### Note esplicative, di commento e disciplina 231

#### (i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e dall'incaricato di pubblico servizio, e consiste nel costringere o indurre un terzo a dare o a promettere al pubblico ufficiale o anche ad un terzo denaro o altra utilità; tale costringimento deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri del soggetto pubblico, che così va a ingenerare timore nel privato concusso.

Ad esempio, un dipendente della Società, all'atto di rivestire una qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, fa pressioni su un cliente al fine di ottenere una retribuzione extra non dovuta.

#### (ii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione finanziaria e controllo di gestione

## 2. Corruzione per l'esercizio della funzione

### Normativa

- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione -

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.



Corruzione per l'esercizio della funzione	
fonte normativa	318 cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 200
sanzione interdittiva	da 12 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	alto - 5

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una retribuzione - sotto qualunque forma - che non gli è dovuta, per compiere un atto del proprio ufficio.

Ad esempio, un amministratore della società promette una somma di denaro ad un dipendente pubblico della regione che accetta) in modo che questi partecipando ad una commissione di gara per la fornitura di prodotti faccia in modo che talune imprese indicategli dalla stessa società vengano preferite nella stessa.

(ii) - Valutazione del rischio

Il reato è commissibile dai soggetti che hanno il potere di intrattenere rapporti con i pubblici ufficiali:

Componenti del C.d.A. o Amministratore Unico

Direttori generali

Dirigenti di funzione

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

Il rischio potenziale risiede all'interno di tutte le funzioni manageriali che dispongono per competenza e delega del potere di intrattenere rapporti con l'Autorità Pubblica e quindi:

1. l'area del coordinamento di direzione, che gestisce e coordina la destinazione delle risorse economiche erogate (soggetto apicale: Coordinatore di Direzione);



2. ogni area manageriale di impresa che concorrendo con il coordinamento di direzione ottenga l'erogazione o la diversa destinazione di fondi.

(iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione finanziaria e controllo di gestione

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: **Codice Etico**

3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Normativa

- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio -

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne



accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni<sup>14, 15</sup>.

- Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti -

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio	
fonte normativa	319 e 321 cod. pen.
sanzione amministrativa	da 200 a 600
sanzione interdittiva	da 12 a 24 mesi

Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio	
rilevanza e grado di rischio	alto - 5

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

<sup>14</sup> art. 321 c.p. «Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 *bis*, nell'articolo 319 *ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità».

<sup>15</sup> art. 321 c.p. «Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 *bis*, nell'articolo 319 *ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità».



Il reato si realizza nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una retribuzione che non gli è dovuta, per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Ad esempio, un dipendente della Società consegna una somma di denaro al pubblico ufficiale (che accetta) incaricato di esaminare le offerte per una gara di fornitura pubblica, affinché questi comunichi alla Società stessa le offerte dei concorrenti e permetta di consegnare una nuova offerta idonea ad ottenere la fornitura battendo la concorrenza

#### (ii) - Valutazione del rischio

Il reato è configurabile all'interno di quelle funzioni che hanno il potere di intrattenere rapporti con la P.A.:

Componenti del C.d.A. o Amministratore Unico

*Dirigenti di funzione* e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

Il rischio potenziale risiede all'interno di tutte le funzioni manageriali che dispongono per competenza e delega del potere di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione e quindi:

1. l'area del coordinamento di direzione, che gestisce e coordina la destinazione delle risorse economiche erogate (soggetto apicale: Coordinatore di Direzione);
2. ogni area manageriale di impresa che concorrendo con il coordinamento di direzione ottenga l'erogazione o la diversa destinazione di fondi.

#### (iii) - Protocolli preventivi



Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione finanziaria e controllo di gestione

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: **Codice Etico**

4. Corruzione in atti giudiziari

Normativa

- Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.6

6 Art. 321 c.p. "Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art.319, nell'art.319bis,nell'arti.319ter, e nell'art.320 in relazione alle suddette ipotesi dell'artt.318-319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità"

Corruzione in atti giudiziari	
fonte normativa	319 ter co. 1° e 321 cod. pen.
sanzione amministrativa	da 200 a 600
sanzione interdittiva	da 12 a 24 mesi



rilevanza e grado di rischio	medio - 3
------------------------------	-----------

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una retribuzione - sotto qualunque forma - che non gli è dovuta, per compiere un atto contrario o meno ai doveri del proprio ufficio al fine di alterare un procedimento civile, penale o amministrativo.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente consegna una somma di denaro ad un cancelliere (che accetta) di un giudice presso il tribunale civile ove è pendente una causa per marchio tra l'Ente ed un concorrente, affinché l'ausiliario accetti un atto dell'Ente presentato fuori termine (e pertanto teoricamente inammissibile) retrodatandolo falsamente onde renderlo ammissibile.

(ii) - Valutazione del rischio

Il reato è commissibile dai soggetti che hanno il potere di intrattenere rapporti con i pubblici ufficiali (o incaricati di pubblico servizio) applicati agli uffici giudiziari, e pertanto dai soggetti in posizione apicale:

Componenti del C.d.A.o Amministratore Unico

*Dirigenti di funzione* e soggetti da essi

delegati e/o ad essi sottoposti.

L'area di rischio è pertanto individuabile all'interno di tutte le funzioni inerenti la collaborazione e la sinergia coi pubblici ufficiali applicati agli uffici giudiziari (es. cause civili, penali, amministrative, di lavoro, fallimentari...); in forza dello Statuto, tuttavia, la rappresentanza legale e la conseguente capacità di stare in giudizio spettano all'Amministratore Delegato della Società.

(iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale



Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione finanziaria e controllo di gestione

(iv) – Disposizioni preventive integrative delle procedure: **Codice Etico**

#### 5. Induzione indebita a dare o promettere utilità

##### Normativa

- Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità<sup>7</sup>

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità	
fonte normativa	319 quater cod. pen.
sanzione amministrativa	da 300 a 800
sanzione interdittiva	da 12 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

##### (i) - Condotta tipica rilevante

<sup>7</sup> articolo aggiunto dall'art. 1 comma 75, lett. i), legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".



Il reato è commissibile dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di un pubblico servizio) e consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale che, ad esempio, prospetta conseguenze

sfavorevoli dall'applicazione della legge e dallo svolgimento del proprio dovere per ricevere un pagamento o la promessa di denaro o di altra utilità.

La costrizione consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale tale da ingenerare nel privato una situazione di soggezione, derivante dall'esercizio del potere pubblico, che sia tale da impedire la libera determinazione del soggetto.

Ad esempio, un pubblico ufficiale induce un soggetto dirigente della Società a dare una somma di denaro, al fine di evitare l'applicazione di una sanzione che dovrebbe essere legittimamente applicata alla medesima.

(ii) - Valutazione del rischio

Il reato è configurabile all'interno di quelle funzioni che hanno il potere di intrattenere rapporti con la P.A.:

Componenti del C.d.A. o Amministratore Unico

Dirigenti di funzione

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

Il rischio potenziale risiede all'interno di tutte le funzioni manageriali che dispongono per competenza e delega del potere di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione e quindi:

1. l'area del coordinamento di direzione, che gestisce e coordina la destinazione delle risorse economiche erogate (soggetto apicale: Coordinatore di Direzione);
2. ogni area manageriale di impresa che concorrendo con il coordinamento di direzione ottenga l'erogazione o la diversa destinazione di fondi.

(ii) Protocolli preventivi:

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione finanziaria e controllo di gestione



## 6. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

### Normativa

- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio -

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	
fonte normativa	320 cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 800 quote
sanzione interdittiva	da 12 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	alto - 5

## 7. Istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio

### Normativa

- Art. 322, co. 1 e 3 c.p. - Istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio -

co. 1 Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace,

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

co. 3 La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.



Istigazione alla corruzione	
fonte normativa	art. 322 co. 1° e 3° e art. 321 cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 200 quote
sanzione interdittiva	da 12 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	alto - 5

Note esplicative, di commento e disciplina 231

---

(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato di cui al co. 3 è commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una retribuzione - sotto qualunque forma - che non gli è dovuta, per compiere un atto del proprio ufficio, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate.

Ad esempio, un dipendente dell'ente offre (o promette) ad un dipendente dell'ente pubblico Regione una somma di denaro per fare in modo che l'assegnazione di un certo immobile, già destinato alla medesima società, venga ceduto nel più breve tempo possibile, ma il dipendente dell'ente pubblico Regione non accetta.

(ii) - Valutazione del rischio

Il reato è configurabile all'interno di quelle funzioni che hanno il potere di intrattenere rapporti con la P.A.:

Componenti del C.d.A. o Amministratore Unico

Dirigenti di funzione

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.



Il rischio potenziale risiede all'interno di tutte le funzioni manageriali che dispongono per competenza e delega del potere di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione e quindi:

1. l'area del coordinamento di direzione, che gestisce e coordina la destinazione delle risorse economiche erogate (soggetto apicale: Coordinatore di Direzione);
2. ogni area manageriale di impresa che concorrendo con il coordinamento di direzione ottenga l'erogazione o la diversa destinazione di fondi.

### (iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione finanziaria e controllo di gestione

### (iv) - Disposizioni preventive integrative delle

procedure Codice Etico

### 7bis. Istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio

#### Normativa

- Art. 322, co. 2 e 4 c.p. - Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio -

co.2 Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

co. 4 La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.



Istigazione alla corruzione	
fonte normativa	art. 322 co. 2° e 4° e 321 cod. pen.
sanzione amministrativa	da 200 a 600 quote
sanzione interdittiva	da 12 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

La fattispecie di cui al co. 4 può essere commessa da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una retribuzione - sotto qualunque forma - che non gli è dovuta, per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate.

Ad esempio, l'Amministratore Unico della società consegna una somma di denaro ad un pubblico ufficiale, incaricato di eseguire delle verifiche finalizzate all'ottenimento di una concessione da parte della società, affinché esprima un giudizio di merito favorevole.

(ii) - Valutazione del rischio

Il reato è commissibile dai soggetti che hanno il potere di intrattenere rapporti con i pubblici ufficiali (o incaricati di pubblico servizio) applicati agli uffici giudiziari, e pertanto dai soggetti in posizione apicale:

Componenti del C.d.A. o Amministratore Unico

*Dirigenti di funzione* e soggetti da essi

delegati e/o ad essi sottoposti.

L'area di rischio è pertanto individuabile all'interno di tutte le funzioni inerenti la collaborazione e la sinergia coi pubblici ufficiali applicati agli uffici giudiziari (es. cause civili, penali, amministrative, di lavoro, fallimentari...); in forza dello Statuto, tuttavia, la



rappresentanza legale e la conseguente capacità di stare in giudizio spettano all'Amministratore Delegato della Società.

(iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione finanziaria e controllo di gestione

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: **Codice Etico**

---

8. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Normativa

- Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o



del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- 4) ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale e internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli

incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.



Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	
fonte normativa	322 bis cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 800
sanzione interdittiva	da 12 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	alto - 5

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

La norma estende la punibilità dei comportamenti elencati nelle precedenti cartelle (n° 6-7-8-9-10-11) ai casi in cui la figura di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio sia ricoperta dai soggetti di cui al comma 1.

Ad esempio un amministratore della società che corrompa un funzionario di una commissione della Comunità Europea affinché attribuisca a condizioni agevolate un finanziamento alla società.

(ii) - Valutazione del rischio

Il reato è commissibile dai soggetti che hanno il potere di intrattenere rapporti con i pubblici ufficiali (o incaricati di pubblico servizio) applicati agli uffici giudiziari, e pertanto dai soggetti in posizione apicale:

Componenti del C.d.A. o Amministratore Unico

*Dirigenti di funzione* e soggetti da essi

delegati e/o ad essi sottoposti.

L'area di rischio è pertanto individuabile all'interno di tutte le funzioni inerenti la collaborazione e la sinergia coi pubblici ufficiali applicati agli uffici giudiziari (es. cause



civili, penali, amministrative, di lavoro, fallimentari...); in forza dello Statuto, tuttavia, la rappresentanza legale e la conseguente capacità di stare in giudizio spettano all'Amministratore Delegato della Società.

(iii)- Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione finanziaria e controllo di gestione

((iv) - Disposizioni preventive integrative delle

procedure Codice Etico.



## IV

### Delitti contro l'industria e il commercio

#### Disciplina 231

##### Normativa

- Art. 25—bis 1 D.Lgs. 231/01 - (in vigore dal 15 agosto 2009) <sup>8</sup>

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513- bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

---

<sup>8</sup> articolo aggiunto dall'art.17 comma 7 della Legge 23 luglio 2009 n.99"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".



Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

reati presupposto

1. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Normativa

- Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio -  
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Turbata libertà dell'industria o	
del commercio	
fonte normativa	513 cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 500 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	Medio basso - 2

MM

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante



È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio adoperando violenza sulle cose o mezzi fraudolenti.

Ad esempio, alcuni dipendenti della società incendiano il magazzino di una società concorrente così rallentandone l'attività

## 2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

### Normativa

- Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza -

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Illecita concorrenza con minaccia	
o violenza	
fonte normativa	513 bis cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 800 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	Medio basso- 2

### Note esplicative, di commento e disciplina 231

#### (i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile da chi eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva e consiste nel compiere, con violenza o minaccia, atti di concorrenza nell'ambito di tali attività.



Ad esempio l'Amministratore Unico della Società, mediante minaccia, induce l'amministratore di altra società concorrente, a recedere da alcuni contratti in essere al fine di subentrarvi.

(ii) - Valutazione del rischio

Allo stato non pare configurabile un rischio di verifica del reato.

3. Frodi contro le industrie nazionali

Normativa

- Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali -

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento

all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.



Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frodi contro le industrie	
nazionali	
fonte normativa	514 cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 800 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	Medio - 3

#### Note esplicative, di commento e disciplina 231

##### (i) - Condotta tipica rilevante

Il reato consiste nel cagionare un nocumento all'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Ad esempio, l'Ente pone in commercio l'imitazione di un noto prodotto nazionale, danneggiando l'industria produttrice dello stesso e l'immagine dello Stato.

##### (ii) - Valutazione del rischio

Il reato de quo non pare configurabile all'interno della società in quanto l'attività di impresa da essa svolta non comprende attività commerciali.

#### 4. Frode nell'esercizio del commercio

##### Normativa



- Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro<sup>9</sup>.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Frode nell'esercizio del	
commercio	
fonte normativa	515 cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 500 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	Alto - 5

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico.

Ad esempio un'impresa vende dei prodotti differenti da quelli concordati con i clienti.

(ii) - Valutazione del rischio

---

<sup>9</sup> Per un'ipotesi particolare, si veda art. 4 D.L. 17 gennaio 1977 n. 3 «Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate» convertito con modifiche in Legge 18 marzo 1977, n. 63.



Il rischio è concretamente configurabile all'interno della società, ma gestito attraverso procedure interne codificate e l'adozione di strumentazione adeguata ad es. in materia di controllo del peso. La normativa metrologica (L. 690/1978 sugli imballi preconfezionati CEE e DPR 391/1980 per i preimballi non CEE) è rispettata e la strumentazione è sottoposta a controlli e taratura periodica, con cadenza minima annuale (è previsto un controllo interno, più controlli periodici da parte di certificatori esterni e dell'ufficio metrico della Camera di Commercio). Inoltre, per quanto riguarda la selezione dei fornitori e delle materie prime, è stato implementato lo schema di certificazione BRC 7, ovvero lo standard internazionale al momento più avanzato in tema di prevenzione delle frodi lungo la filiera agroalimentare.

#### 5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

##### Normativa

- Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine -

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa

fino a 1.032 euro.

Vendita di sostanze alimentari	
non genuine come genuine	
fonte normativa	516 cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 500 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	Alto - 5

##### Note esplicative, di commento e disciplina 231

##### (i) - Condotta tipica rilevante



Il reato consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Ad esempio un'impresa pone in commercio, previa contraffazione delle relative etichette, prodotto alimentari scaduti.

#### (ii) - Valutazione del rischio

Allo stato non sussiste area di rischio per la commissione del reato *de quo*.

### 6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

#### Normativa

- Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci -

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> importo così elevato dall'art. 110 D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche in Legge 14 maggio 2005, n. 80. L'art. 15, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha sostituito le parole «fino a un anno o», con le parole «fino a due anni e».



Vendita di prodotti industriali	
con segni mendaci	
fonte normativa	517 cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 500 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	Medio alto - 4

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Ad esempio, la Società pone in commercio prodotti con segni distintivi che attestano la falsa fabbricazione degli stessi nel territorio dello Stato.

(ii) - Valutazione del rischio

Il reato *de quo* non è allo stato individuabile all'interno della società.



## 7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

### Normativa

- Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale<sup>11</sup> -

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre

che siano state osservate le norme delle leggi interne,

dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali

sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

---

<sup>11</sup> articolo inserito dall'art. 15, comma 1 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»



Fabbricazione e commercio di	
beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	
fonte normativa	517 ter cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 500 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	Medio basso - 2

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato consiste nel fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale.

Ad esempio la Società utilizza industrialmente dei macchinari realizzati con una denominazione di origine difforme dal vero ed appartenente ad un prodotto analogo.

(ii)- Valutazione del rischio

Gestione dati e IT

8. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Normativa



- Art. 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari<sup>12</sup>-

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori

o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	
fonte normativa	517 quater cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 500 quote

<sup>12</sup> articolo inserito dall'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia».



Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	Alto

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato consiste nel contraffare o alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, ovvero nell'introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori, mettere in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o le denominazioni contraffatte, al fine di trarne profitto.

Ad esempio un'impresa pone in commercio alcune partite di insalate contraffacendone la denominazione di origine.

(ii) - Valutazione del rischio

Allo stato non sussiste area di rischio per la commissione del reato de quo, poichè l'azienda non commercializza prodotti con indicazioni di origine protetta, nè è in concorrenza con altri operatori operanti in tale settore.



V

## Reati Societari DISCIPLINA 231

### Normativa

- Art. 25-ter D.Lgs. 231/01 (testo in vigore dal 14 giugno 2015)<sup>13</sup> –

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal

Codice Civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

---

<sup>13</sup>Articolo così modificato nelle lettere a) e b), nonché integrato con la lettera a-bis) e con la soppressione della lettera c) dalla legge 27 maggio 2015, numero 69 ( c.d. "Riforma Grasso anticorruzione 2015"). Nel corpus del nuovo testo restano inutilmente le lettere d), e), f) e g) riferentesi alle ipotesi contravvenzionali e delittuose previste dagli artt. 2623 e 2624 C.C., ormai abrogati rispettivamente dall'art. 34, comma 2, legge 28 dicembre 2005, numero 262 e dall'art. 37, punto XXXIV, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Si rimarca anche la mancata previsione della nuova alfabetizzazione delle fattispecie richiamate nell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, nonché l'errata numerazione dei commi ( si passa infatti dl comma uno al comma tre, senza previsione del comma 2).



a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621-bis del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (lettera abrogata, a decorre dal 14 giugno 2015, dall'art. 12, comma 1, lett. e) legge 27 maggio 2015 n. 69);

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo

comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;



q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

s bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### Reati presupposto

##### 1. False comunicazioni sociali

###### Normativa

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali -

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i diregenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.



False comunicazioni sociali	
fonte normativa	2621 cod. civ.
sanzione amministrativa	da 200 a 400
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato può essere commesso dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che

**MOG 231 PARTE SPECIALE**

sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione - v. art. 2639 c.c.) o ancora da coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica.

Ad esempio il commercialista della società incaricato di tenere le scritture contabili, su indicazione dell'Amministratore Unico, ne altera significativamente i contenuti, compromettendo la stima del risultato economico della società, che figurerà in attivo (mentre con una corretta indicazione di tali valori sarebbe risultata in passivo).

(ii) - Valutazione del rischio

Componenti del C.d.A. o Amministratore Unico

Direttori generali

Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari



Sindaci della società

Liquidatori della società

Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari

coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione - v. art. 2639 c.c.)

coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti, quali, ad esempio, liberi professionisti incaricati della redazione delle scritture contabili etc.

L'area di rischio è pertanto individuabile all'interno di tutte le funzioni manageriali e non, che sono adibite alla redazione delle scritture contabili (e azioni prodromiche).



(iii) - Protocolli preventivi

Predisposizione del bilancio d'esercizio  
Gestione contabilità generale  
Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi  
Gestione appalti ed acquisti in economia  
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione  
Gestione amministrazione e rapporti con il personale  
Gestione del conflitto di interessi  
Gestione finanziaria e controllo di gestione

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: **Codice Etico**

2. Fatti di lieve entità

Normativa

- Art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Fatti di lieve entità	
fonte normativa	2621-bis cod. civ.
sanzione amministrativa	da 100 a 200 quote
sanzione interdittiva	-



rilevanza e grado di rischio	medio - 3
------------------------------	-----------

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione - v. art. 2639 c.c.) o ancora da coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza omettendo o indicando dati falsi nei bilanci o nelle scritture contabili per procurarsi un ingiusto profitto cagionando altrui danno.

Ad esempio, al fine di non suddividere tra i soci gli utili maturati, gli amministratori di un Ente (anche costituito in holding) alterano il bilancio (finanche quello consolidato) non facendo comparire utili, remunerandosi poi surrettiziamente coi denari scomparsi dalle scritture contabili. Il reato è considerato di lieve entità, e quindi le sanzioni sono ridotte come sopra precisato qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.2631-bis c.c. e cioè quando i fatti, già previsti dall'art.2621 c.c. sono considerati di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società, nonché delle modalità o degli effetti della condotta.

(ii) - Valutazione del rischio

Componenti del C.d.A. o Amministratore Unico

Direttori generali

Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari

Sindaci della società

Liquidatori della società

coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione - v. art. 2639 c.c.)



coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti, quali, ad esempio, liberi professionisti incaricati della redazione delle scritture contabili etc.

L'area di rischio è pertanto individuabile all'interno di tutte le funzioni che sono adibite alla redazione delle scritture contabili.

### (iii) - Protocolli preventivi

Predisposizione del bilancio d'esercizio

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione del conflitto di interessi

Gestione finanziaria e controllo di gestione

### (iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: **Codice Etico**

## 2. **Non punibilità per particolare tenuità**

### **Normativa**

*Art. 2621-ter c.c. – Non punibilità per particolare tenuità*

*Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.*

### **Note esplicative e di commento**



*I fatti di cui agli artt. 2621, 2621-bis c.c. non sono considerati reati qualora, ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 131-bis del codice penale, il giudice rilevi, in modo prevalente, la tenuità in funzione dell'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti ivi richiamati. In tali casi non essendo i detti fatti considerato reato, non sono soggetti alle sanzioni, sia amministrative che interdittive previste dal d.lgs. 231/2001.*

#### **4. False comunicazioni sociali delle società quotate**

##### **Normativa**

*Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate*

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero emettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
  - 2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
  - 3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
  - 4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

False comunicazioni sociali delle società quotate	
fonte normativa	2622 cod. civ.
sanzione amministrativa	da 400 a 600 quote
sanzione interdittiva	-



rilevanza e grado di rischio	Assente-0
------------------------------	-----------

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

E' identica a quella illustrata in commento all'art. 2621 c.c., qualora sia perpetrata nell'ambito di società quotate, anche quando il danno cagionato non sia rilevante.

(ii) – Valutazione del rischio

Allo stato non sussiste area di rischio per la commissione del reato de quo, stante la non quotazione della Società in mercati regolamentati italiani né di altro Paese dell'Unione europea.

5. Falso in prospetto

Normativa

- Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto -

**Articolo abrogato dall'art. 34, co. II, L. 28 dicembre 2005, n. 262.**

6. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di

revisione

Normativa

- Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione -

Articolo abrogato dall'art. 37, p.to XXXIV, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  
(«Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e



dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»<sup>14</sup>.

## 7. Impedito controllo

### Normativa

- Art. 2625 comma 2° c.c. - Impedito controllo -

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58

Impedito controllo	
fonte normativa	2625 co. 2° cod. civ.
sanzione amministrativa	da 100 a 180
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

<sup>14</sup>in merito al mancato espresso richiamo all'art. 174 bis TUIF (art. 174 bis: «Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione» - Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria - D.Lgs 24.02.1998, n. 58; formalmente abrogato ex art. 40, D.Lgs n. 39/2010), ed alla presunta sostituzione del medesimo con l'art. 27 D.Lgs n. 39/2010, rubricato «Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale», si confronti Cass. Sez. Un. 23 giugno 2011 n. 34476: «I Dgls. 27 gennaio 2010 n. 39, nell'abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell'art. 174 bis TUF (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall'art. 25-ter Dlgs. n. 231 del 2001, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità». CED Cass. Pen. 2011.



## Note esplicative, di commento e disciplina 231

### (i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione - v. art. 2639 c.c.) o ancora da coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza ostacolando le attività legalmente riconosciute di controllo (e/o revisione) <sup>16</sup>

Ad esempio, gli amministratori della società sottraggono al controllo del collegio sindacale i libri e le altre scritture contabili e li fanno trasferire nella sede legale di una delle Pèpinierès più distanti dalla sede centrale della società.

### (ii)-Valutazione del rischio

Componenti del C.d.A.

Amministratori

coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione ex art. 2639 c.c.)

coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti

---

<sup>15</sup> l'entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, ha apportato una rilevante modifica alle fattispecie *de qua*: infatti, ai sensi dell'articolo 37 comma 35° del D.Lgs. appena citato non costituisce più reato sensibile, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta degli amministratori diretta a impedire o ad ostacolare, mediante l'occultamento di documenti, ovvero mediante altri idonei artifici, l'attività di revisione contabile. Alla luce della suddetta modifica normativa, residua la rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, solo di quella condotta degli amministratori che, tramite l'occultamento di documenti, o con altri idonei artifici, impedisca l'attività di controllo demandata ai soci ovvero agli altri organi sociali di controllo.



L'area di rischio è altresì individuabile all'interno delle funzioni deputate alla mera redazione delle scritture contabili (e azioni prodromiche).

(ii) - Protocolli preventivi

Predisposizione del bilancio d'esercizio

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione del conflitto di interessi

Gestione finanziaria e controllo di gestione

(iii) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: **Codice Etico**

8. Indebita restituzione dei conferimenti

Normativa

- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti -



Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita restituzione di	
conferimenti	
fonte normativa	2626 cod. civ.
sanzione amministrativa	da 100 a 180
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione, ex art. 2639 c.c. o ancora da coloro che sono sottoposti alla



vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero

vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza restituendo indebitamente i conferimenti.

Ad esempio, gli amministratori appostano a bilancio un aumento di capitale senza che tale aumento sia realmente avvenuto.

(ii) - Valutazione del rischio

Componenti del C.d.A. o Amministratore Unico

coloro che ricoprono di fatto taluna di dette funzioni *ex art.* 2639 c.c.

coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti

*(iii) - Protocolli preventivi*

Predisposizione del bilancio d'esercizio

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione del conflitto di interessi

Gestione finanziaria e controllo di gestione



(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: **Codice Etico**

9. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Normativa

- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con

utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	
fonte normativa	2627 cod. civ.
sanzione amministrativa	da 100 a 130
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione ex art. 2639 c.c. o ancora da coloro che sono sottoposti alla vigilanza



delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella ripartizione di utili mai conseguiti o destinati per legge a riserva.

Ad esempio, l'amministratore pur in presenza di perdite che sono andate ad intaccare le riserva statutarie, nell'esercizio successivo distribuisca utili ai soci anziché utilizzare dette somme per la ricostituzione delle riserve.

(ii) - Valutazione del rischio

Componenti del C.d.A. o Amministratore Unico

coloro che ricoprono di fatto taluna di dette funzioni ex art. 2639 c.c.

coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

(iii) - Procedure preventive

Predisposizione del bilancio d'esercizio

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione del conflitto di interessi

Gestione finanziaria e controllo di gestione

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: **Codice etico**



## 10. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

### Normativa

- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante -

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Illecite operazioni sulle azioni o	
quote sociali o della società	
controllante	
fonte normativa	2628 cod. civ.
sanzione amministrativa	da 100 a 180



Illecite operazioni sulle azioni o	
quote sociali o della società	
controllante	
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione ex art. 2639 c.c. o ancora da coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella sostanziale distrazione del capitale sociale o delle riserve di una società in favore di una seconda società, della quale si acquistano azioni.

Ad esempio, gli amministratori di una società facente parte di una holding acquistano azioni della società madre con riserve della propria società, al fine di favorire la prima ma ledendo, appunto, le riserve della seconda.

(ii) - Protocolli preventivi

Predisposizione del bilancio d'esercizio

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione del conflitto di interessi

Gestione finanziaria e controllo di gestione



## 11. Operazioni in pregiudizio dei creditori

### Normativa

- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori -

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Operazioni in pregiudizio dei	
creditori	
fonte normativa	2629 cod. civ.
sanzione amministrativa	da 150 a 330
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio basso - 2

### (i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione ex art. 2639 c.c. o ancora da coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella commissione di operazioni sul capitale sociale in danno dei creditori.

Ad esempio, gli amministratori deliberano una riduzione di capitale sociale e la eseguono senza attendere tre mesi dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, inibendo così ai creditori la possibilità di fare opposizione e cagionando loro un danno.

### (ii) - Valutazione del rischio:

Componenti C.d.A. o Amministratore Unico  
coloro che ricoprono di fatto taluna di dette funzioni ex art. 2639 c.c.



coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

(iii) - Protocolli preventivi

Predisposizione del bilancio d'esercizio Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione del conflitto di interessi

Gestione finanziaria e controllo di gestione

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: **Codice Etico**

12. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Normativa

- Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi<sup>16</sup>-

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o

---

<sup>16</sup>articolo inserito dall'art. 31 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari».



di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli

obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma<sup>17</sup>, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi .

---

<sup>17</sup> art. 2391 c.c. - Interessi degli amministratori - «L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico».

Omessa comunicazione del	
conflitto d'interessi	
fonte normativa	2629 bis cod. civ.



sanzione amministrativa	da 200 a 500
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

(i) -Condotta tipica rilevante

Il reato è commissibile unicamente da soggetti propri quali l'amministratore o il componente di consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1996, n.385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.58 del 1998 della Legge 12 agosto 1982, n.576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e consiste nell'omettere di dare notizia ai soggetti normativamente destinatari dell'eventuale interesse che uno dei soggetti attivi poco sopra indicati ha, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, precisamente la natura, i termini, l'origine e la portata.

Ad esempio, l'Amministratore di una società quotata sul mercato titoli italiano omette di informare il c.d.a. ed il collegio sindacale di essere azionista di maggioranza di un'altra società con la quale si stanno intrattenendo trattative di compravendita di rispettive azioni.

(ii) - Protocolli preventivi

Predisposizione del bilancio di esercizio

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti – tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione Amministrazione rapporti con il personale

Gestione del conflitto d'interessi

(iv) - Disposizione preventive integrative delle procedure: Codice Etico



### 13. Formazione fittizia del capitale

- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Formazione fittizia del capitale	
fonte normativa	2632 cod. civ.
sanzione amministrativa	da 100 a 180
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

#### (i) - Condotta tipica rilevante

Il reato può essere commesso da coloro che ricoprono la carica di amministratori, anche di fatto (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata,

sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione - v. art. 2639 c.c.) o ancora da coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e dai soci, e consiste nell'aumentare fittiziamente il capitale sociale.

---

### 13. Formazione fittizia del capitale



Ad esempio, gli amministratori sottovalutano i beni conferiti in capitale alla società, facendo risultare un capitale sociale inferiore a quello effettivo.

(ii)- Valutazione del rischio

Componenti C.d.A. o Amministratore Unico  
Soci

coloro rivestono tali funzioni in applicazione dell'art. 2639 c.c.

coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

Il rischio di verifica del reato de quo è individuabile all'interno di tutte quelle funzioni aziendali che siano deputate alla valutazione dei conferimenti ed alla compravendita di azioni.

(iii) - Protocolli preventivi

Predisposizione del bilancio d'esercizio

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione del conflitto di interessi

Gestione finanziaria e controllo di gestione

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle

procedure Codice Etico



#### 14. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

##### Normativa

- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori -

- I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

##### **MOG 231 PARTE SPECIALE**

Indebita ripartizione dei beni	
sociali da parte dei liquidatori	
fonte normativa	2633 cod. civ.
sanzione amministrativa	da 150 a 330
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

##### (i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile dai liquidatori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti

alla qualifica o alla funzione - v. art. 2639 c.c.) o ancora da coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella ripartizione dei beni sociali avvenuta prima del soddisfacimento dei creditori.

Ad esempio, i liquidatori, una volta redatto il bilancio finale di liquidazione, distribuiscono immediatamente la quota spettante a ciascun socio, senza attendere



l'eventuale opposizione dei creditori e ben sapendo che gli stessi non erano stati precedentemente soddisfatti.

(ii) - Valutazione del rischio

Liquidatori della società

coloro che ricoprono di fatto taluna di dette funzioni ex art. 2639 c.c.).

coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, ove il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica.

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

L'area di rischio è pertanto individuabile all'interno delle funzioni di liquidazione della società.

Allo stato non pare individuabile il rischio di verifica del reato de quo.

15. Corruzione tra privati

Normativa

- Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati<sup>18</sup>-

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico

---

<sup>18</sup>rubrica e articolo novellati ex L. 6.11.2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (in GU n. 265 del 13.11.2012; in vigore dal 28.11.2012).



in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Corruzione tra privati	
fonte normativa	2635 cod. civ. (novellato con l. 6 novembre 2012 n. 190)
sanzione amministrativa	da 200 a 400
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

#### (i) - Condotta tipica rilevante

Nonostante l'art. 2635 c.c. sia intitolato "Corruzione tra privati" trova applicazione solamente nei rapporti tra società. La norma infatti punisce le condotte corruttive che arrechino un danno al patrimonio sociale, e punisce pertanto la corruzione solamente nel caso in cui

determini appunto un nocumento al patrimonio sociale, e non invece la corruzione in quanto tale.

#### (ii) - Valutazione del rischio

Le potenziali aree a rischio per la commissione dei reati in questione sono quelle che riguardano i rapporti tra la società e le società terze con cui questa entri in contatto nello svolgimento della propria attività aziendale. Nell'ambito di tali rapporti si potrebbe infatti astrattamente ipotizzare, da parte di dipendenti, la promessa di una qualche utilità in cambio di prestazioni o servizi a condizioni di maggior favore.

Si tratta, com'è di tutta evidenza, di un rischio immanente nell'attività qualsiasi tipo di società.



In via di principio, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che comportano il relazionarsi, in nome e per conto della società, e anche in via indiretta o mediata, con società terze nell'ambito di un rapporto di tipo commerciale.

Sono inoltre da considerarsi a rischio tutte quelle attività che, da un lato, potrebbero portare alla creazione dell'utilità che costituisce, in via di estrema semplificazione, il risultato ultimo nonché il fine dell'attività corruttiva. E si tratta quindi di tutte le attività inerenti al c.d. ciclo attivo, quali, a titolo esemplificativo, la definizione del prezzo di offerta di un bene o di un servizio, la definizione delle condizioni e dei termini di pagamento, della scontistica e della definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni.

Sotto diverso profilo, sono allo stesso modo da considerarsi a rischio tutte quelle attività attraverso le quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite dazioni o promesse di denaro. Si tratta quindi di tutte le attività relative al c.d. ciclo passivo quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali.

Potenziali soggetti attivi del reato:

Componenti C.d.A. o Amministratore Unico

Direttori generali

Soggetti apicali all'interno della società

coloro che sono soggetti alla loro direzione e alla vigilanza.

Va da sé, pertanto, che la presente parte speciale è necessariamente indirizzata a tutti i dipendenti della società, nonché a quei terzi che, sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un apicale, agiscano nell'interesse e a vantaggio della Società.

## 16. Illecita influenza sull'assemblea

### Normativa

- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea  
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



Illecita influenza sull'assemblea	
fonte normativa	2636 cod. civ.
sanzione amministrativa	da 150 a 330
sanzione interdittiva	
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato è configurabile nella determinare la maggioranza assembleare mediante atti simulati (ovvero fittizi) o fraudolenti (cioè realizzati mediante artifici o raggiri).

Ad esempio, l'incaricato della redazione del verbale d'assemblea dà atto della presenza della totalità dei soci (ad. es. 10) pur essendone presenti solamente 7, e nel corso di una delibera accolta per 4 voti contro 3 imputa ai tre soci fittiziamente presenti il voto contrario, ribaltando il risultato per 6 voti contro 4.

(ii) - Valutazione del rischio

Componenti C.d.A. o Amministratore Unico

Direttori generali

Liquidatori della società

coloro che ricoprono di fatto taluna di dette funzioni ex art. 2639 c.c.

coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica

*soci*

*terzi*

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti, quali, ad esempio, liberi professionisti incaricati della redazione delle scritture contabili etc.



Il rischio di verifica del reato è individuato in tutte le funzioni coinvolte nelle assemblee della società.

## 17. Aggiotaggio

### Normativa

- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio -

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Aggiotaggio	
fonte normativa	2637 cod. civ.
sanzione amministrativa	da 200 a 500
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

### (i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile da chiunque e si realizza alterando il mercato finanziario mediante la diffusione di notizie false o tramite altri artifici.

Ad esempio, un Ente, al fine di far levitare le proprie azioni, diffonde la notizia falsa di una imminente acquisizione di un grande gruppo al proprio interno.



(ii) - Valutazione del rischio

Allo stato non è configurabile il rischio di verifica del reato.

18. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Normativa

- Art. 2638 comma 1° e 2° c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza -

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2), i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



Ostacolo all'esercizio delle	
funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	
fonte normativa	2638 co. 1° e 2° cod. civ.
sanzione amministrativa	da 200 a 400
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

(i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società ovvero da coloro che ricoprono di fatto tali funzioni ex art. 2639 c.c. o ancora da coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza ostacolando le attività legalmente riconosciute di controllo e/o revisione e dai soci, e consiste nell'ostacolare in qualsivoglia maniera l'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza.

Ad esempio, un Ente quotato in borsa fornisce alla Consob informazioni false circa i reali assetti proprietari della società al fine di impedire alla stessa ogni controllo sulla trasparenza e sulla conoscibilità dello status societario necessario per le comunicazioni verso il pubblico.

(ii) - Valutazione del rischio

Componenti C.d.A. o Amministratore Unico

Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari

Direttori generali

Sindaci della Società

Liquidatori della società

coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione - v. art. 2639 c.c.)



coloro che sono sottoposti alla vigilanza delle persone suddette, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica

componenti del C.d.A.

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti.

Il rischio di verifica del reato è configurabile all'interno di tutte le funzioni che intrattengano rapporti con gli organi di Vigilanza della società.

(iii) - Protocolli preventivi

Predisposizione del bilancio d'esercizio

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione del conflitto di interessi

Gestione finanziaria e controllo di gestione

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: *Codice Etico*

Giurisprudenza

Nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 10 d.lg. n. 74/00 (occultamento di documenti contabili), il reato è sì addebitabile all'indagato, ma le conseguenze patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale la persona fisica ha agito, salvo che si dimostri che vi è stata una rottura del rapporto organico; sicché il sequestro per equivalente dei beni dell'ente può essere disposto anche per tale illecito, seppur non previsto dal d.lg. n. 231/01. Cass.Pen., sez. III, n. 28731 del 7 giugno 2011, in *Diritto & Giustizia* 2011, 22 luglio.



## VI

### Reati di abuso di mercato

#### Disciplina 231

##### Normativa

- Art. 25—*sexies* D.Lgs. 231/01 (in vigore dal 12 maggio 2005)19
1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo Ibis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.



### Note esplicative e di commento:

I reati di abuso di informazione privilegiate e manipolazione di mercato sono stati introdotti con l'entrata in vigore della Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Legge Comunitaria 2004, G.U. 27 aprile 2005).

Detto recepimento ha determinato:

1. la sostituzione della parte V, Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 1998 n. 58 intitolato "abusi di informazioni privilegiate e aggrottaggio su strumenti finanziari" (artt. da 180 a 187 bis) con il Titolo I Bis (artt. da 180 a 187 quaterdecies) rubricato "abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato";
2. l'estensione della responsabilità amministrativa delle società prevista dal D.Lgs. 231/2001 alle nuove fattispecie di reati societari rientranti nel concetto di abuso di mercato.

A differenza delle altre ipotesi di reato ex D.Lgs. 231, l'aumento della sanzione pecuniaria è correlato all'entità del profitto e non individuato in maniera autonoma o in relazione alla sanzione per l'ipotesi base.

---

19 articolo aggiunto dall'art.9 della Legge 18 aprile 2005 n.62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004"

### Reati presupposto

#### 1. Abuso di informazioni privilegiate

##### Normativa

- Art. 184 D.Lgs. 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate

- È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente,



ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Abuso di informazioni privilegiate	
fonte normativa	art. 184 T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L. 62/05)
sanzione amministrativa	da 400 a 1000
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

(i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione



o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della propria attività, ovvero utilizza le informazioni medesime per compiere operazioni su strumenti finanziari direttamente ovvero per interposta persona, ovvero raccomanda o induce altri a compiere le operazioni suddette.

Il reato può essere commesso dai soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231 (apicali e sottoposti).

(i) - Valutazione del rischio

Allo stato non sussiste area di rischio per la commissione del reato de quo.

## 2. Manipolazione del mercato

### Normativa

- Art. 185. D.Lgs. 58/1998 - Manipolazione del mercato -

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Manipolazione del mercato	
fonte normativa	art. 185 T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)
sanzione amministrativa	da 400 a 1000
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	assente - 0



(i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della propria attività, ovvero utilizza le informazioni medesime per compiere operazioni su strumenti finanziari direttamente ovvero per interposta persona,

ovvero raccomanda o induce altri a compiere le operazioni suddette.

Il reato può essere commesso dai soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231 (apicali e sottoposti).

Ad esempio, l'Amministratore Delegato di una s.p.a. quotata in borsa, simula una trattativa per l'acquisizione per cessione di una società controllata, diffondendo notizie false a sostegno di tale informazione e così determinando un sensibile aumento del valore della azioni.

(ii) - Valutazione del rischio

Allo stato non sussiste area di rischio per la commissione del reato de quo.

Pene accessorie	
fonte normativa	art. 186 T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)
sanzione amministrativa	-
sanzione interdittiva	-



Confisca	
fonte normativa	art. 187 T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)
sanzione amministrativa	-
sanzione interdittiva	-

## MOG 231 PARTE SPECIALE

### VII

#### Reati in materia di salute e sicurezza del lavoro

##### Disciplina 231

##### Normativa

- Art. 25—*septies* D.Lgs. 231/01 (in vigore dal 15 maggio 2008)<sup>1820</sup>

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

---

<sup>20</sup> articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia» e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»



2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute

e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

## Reati presupposto

### 1. Omicidio colposo

#### Normativa

- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo -

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.



Omicidio colposo	
fonte normativa	art. 589 co. 1° cod. pen.
sanzione amministrativa	1000 quote

Omicidio colposo	
sanzione interdittiva	da 3 a 12 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

Omicidio colposo	
fonte normativa	art. 589 co. 2° cod. pen.
sanzione amministrativa	da 250 a 500 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 12 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

(i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare la morte o non impedire la morte (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) di una persona violando le norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ad esempio, il datore di lavoro non provvede a segnalare ed imporre ai propri operai l'uso di talune precauzioni; a seguito della dell'infortunio di un addetto nello stabilimento produttivo, nel corso della supervisione di un immobile in corso di manutenzione, viene dimostrato che se avesse adottato tali precauzioni l'evento non si sarebbe verificato.



(ii) - Valutazione del rischio

Datore di lavoro

Dirigenti

Preposti

e soggetti da essi delegati e/o a essi sottoposti.

(iii) - Protocolli preventivi

Gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro lavoro

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: **Codice Etico**

2. Lesioni personali colpose

Normativa

- Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose -

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, co. II, lett. c), D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle

violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti



commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Lesioni personali colpose	
fonte normativa	art. 590 co. 3° cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 250 quote
sanzione interdittiva	fino a 6 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

(i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare lesioni personali colpose o nel non impedire ch'esse occorranza (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) ad una persona a causa della violazione delle norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ad esempio il datore di lavoro non impone taluni dispositivi di sicurezza all'interno dello stabilimento o degli uffici della società; un dipendente, a causa della mancanza di tali dispositivi, subisce un infortunio e riporta lesioni gravissime.

(ii) - Valutazione del rischio

Datore di lavoro

Dirigenti

Preposti

e soggetti da essi delegati e/o da essi sottoposti.



(iii) - Protocolli preventivi

Gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro lavoro

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure: Codice Etico

3. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Normativa

- Art. 55 D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente <sup>21</sup>-

È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

- a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini- giorno.

---

<sup>21</sup> articolo modificato dall'articolo 39, comma 12, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria» e successivamente sostituito dall'articolo 32, comma 1, del D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».



- Giurisprudenza:

L'art. 25-septies del d.lg. n.231/2001 prevede che in relazione al delitto di cui all'art.590, terzo comma, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote (accolto il ricorso del legale rappresentate di una società avverso l'applicazione di una sanzione di 300 quote per la contestazione del reato di lesioni personali colpose gravi occorse ad un dipendente in seguito ad infortunio sul lavoro). Cass. Pen., sez. IV, n. 40070 del 28 settembre 2012, in Diritto & Giustizia 2012, 12 ottobre 2012.

Quando gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio e colpevoli omissioni sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo ha interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento, oltre che dell'utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione, in caso di omicidio colposo da infortunio sul lavoro collegare il requisito dell'interesse o del vantaggio dell'ente non all'evento bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica corrisponde ad una corretta applicazione dell'art. 25 septies D.Lgs 231/01. Ass. Torino Sez. II, 14 novembre 2011. Giur. It., 2012, 4, 907 nota di Limone.

Il requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente richiesto dal Decreto Legislativo 231 del 2001 nei casi di cui all'art. 25 septies è da riferirsi non all'evento bensì alla condotta che lo ha determinato. Il concetto di interesse attiene ad una valutazione antecedente alla commissione del reato presupposto, mentre la nozione di vantaggio implica una valutazione "ex post" e per l'effettivo conseguimento della consumazione del reato. Tribunale di Monza, 3 settembre 2012.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il criterio di imputazione di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 231/2001 può essere correlato anche ai reati colposi previsti dall'art. 25 septies, rapportando l'interesse o il vantaggio non all'evento delittuoso, ma alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del reato. Non è possibile ravvisare l'interesse o vantaggio *in re ipsa* nello stesso ciclo produttivo in cui si è realizzata la condotta causalmente connessa all'infortunio, con conseguente sussistenza automatica dei presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente, solo perché il reato è stato commesso nello svolgimento della sua attività, ma è sempre

necessario procedere a una verifica in concreto. Trib. Novara, 1 ottobre 2010, in Corriere del Merito, 2011, 4, 403.

Le fattispecie colpose di omicidio e lesioni personali conseguenti a violazioni di norme antinfortunistiche sono perfettamente compatibili con la struttura della responsabilità degli enti forgiata dal d.lg. n. 231 del 2001 sul paradigma di una responsabilità, in limine mista penale-amministrativa, per c.d. colpa d'organizzazione che si realizza nella mancata previsione e/o prevenzione di tali fattispecie al pari di quelle



dolose di cui agli artt. 24 ss. medesimo decreto. Ufficio Indagini preliminari Milano, 08 marzo 2012, in Giur. merito 2012, 9, 1899.

## VIII

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

### Disciplina 231

#### Normativa

- Art. 25—*octies* D.Lgs. 231/01 (in vigore dal 1 gennaio 2015)<sup>1922</sup>

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter<sup>1</sup> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
  3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

---

<sup>22</sup> articolo aggiunto dal comma 3 dell'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», modificato dall'art. 3 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, che ha introdotto il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter 1 c.pen.



Reati presupposto

## 1. Ricettazione

### Normativa

- Art. 648 c.p. - Ricettazione -  
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Ricettazione	
fonte normativa	art. 648 cod. pen.
sanzione amministrativa	da 400 a 1000 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

### (i) - Condotta tipica rilevante

Il reato consiste nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Ad esempio la società acquista beni di utilità aziendale corrispondendo un pagamento evidentemente inferiore rispetto a quello richiesto dai parametri di mercato, con la consapevolezza che - anche per il basso costo dei beni acquistati - essi sono di provenienza delittuosa (ad. es. provento di furto).

### (ii) - Valutazione del rischio



Componenti del C.d.A. o Amministratore Unico

Direttori generali

Dirigenti di settore

e soggetti da essi delegati e/o ad essi sottoposti (dipendenti amministrativi ed operativi).

L'area di rischio è pertanto individuabile all'interno di tutte le funzioni che operano in materia di forniture di beni, scambio di merci, circolazione di denaro o beni di altra utilità.

(iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione finanziaria e controllo di gestione

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle

procedure: Codice Etico

## 2. Riciclaggio

### Normativa

- Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio -

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.



La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Riciclaggio	
fonte normativa	art. 648 bis cod. pen.
sanzione amministrativa	da 400 a 1000 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

(i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ad esempio la società, all'atto di pagare un proprio fornitore, utilizza denaro provento di furto commesso da soggetto terzo al fine di farne disperdere le tracce agevolando, dietro corrispettivo, il rapinatore.

(ii) - Valutazione del rischio

Componenti C.d.A. o Amministratore Unico

*Dirigenti di funzione* soggetti da essi

delegati o ad essi sottoposti.

L'area di rischio è pertanto individuabile all'interno di tutte le funzioni che gestiscono la circolazione di denaro e beni, con la conseguenza che il reato è commissibile all'interno di qualunque area aziendale, ben potendosi configurare la possibilità a che tale condotta sia posta in essere dagli organi apicali, ovvero dai dipendenti amministrativi od operativi.

(iii) - Protocolli preventivi



Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione finanziaria e controllo di gestione

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle

procedure: *Codice Etico*

3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Normativa

- Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 25000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
fonte normativa	art. 648 ter cod. pen.
sanzione amministrativa	da 400 a 1000 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

(i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Ad esempio, la società utilizza sul mercato finanziario denaro provento di truffa posta in essere da soggetto esterno alla società e connivente al riciclo di tale denaro.

(ii) - Valutazione del rischio

Componenti C.d.A. o Amministratore Unico

*Dirigenti di funzione* e soggetti da essi

delegati e/o ad essi sottoposti.

L'area di rischio è pertanto individuabile all'interno di tutte le funzioni che gestiscono la circolazione di denaro e beni, con la conseguenza che il reato è commissibile all'interno di qualunque area aziendale, ben potendosi configurare la possibilità a che tale condotta sia posta in essere dagli organi apicali, ovvero dai dipendenti amministrativi od operativi.

(iii) - Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale

Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione



Gestione finanziaria e controllo di gestione

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle

procedure: Codice Etico.

4. Autoriciclaggio

Normativa

- Art. 648-ter 1 c.pen.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio	
fonte normativa	art. 648 ter 1 cod. pen.
sanzione amministrativa	da 400 a 1000 quote



sanzione interdittiva	da 3 a 24 mesi
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

#### Note esplicative e di commento

Il reato di cui all'art. 648-ter 1 cod.pen. è stato inserito nell'art. 25- octies del d. lgs. 231/2001 tra i delitti presupposto per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti e delle società.

Tuttavia tra i reati presupposto della cosiddetta responsabilità amministrativa degli enti, quello di autoriciclaggio pare avere una caratteristica che lo contraddistingue da tutti gli altri: è l'unico reato che richiede la realizzazione di due distinti fatti illeciti da parte del medesimo soggetto-persona fisica e quindi la rilevanza ai fini del d.lgs. 231/2001 richiederebbe che già il delitto a monte produttore dell'utilità illecita in quanto strumentale all'autoriciclaggio dell'ente, debba essere uno dei reati presupposto costituenti ad oggi la parte speciale del d.lgs. 231 determinanti la responsabilità della persona giuridica e non già di qualsiasi fatto di delitto non colposo.

Precisato ciò si tratta di verificare se i delitti tributari di cui al d.lgs. 74/2000 siano suscettibili di essere considerati quali reati presupposto dell'autoriciclaggio. Al riguardo è bene ricordare che l'autoriciclaggio richiede che colui che ha commesso (o concorso a commettere) il delitto presupposto, "impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Conseguentemente tutte le volte nelle quali non vi sarà un ostacolo concreto all'accertamento della provenienza non potrà sussistere il reato di autoriciclaggio.

Aderendo quindi all'orientamento espresso da Confindustria (v. Circolare n. 19867 del 12 giugno 2015), almeno fino a quando la giurisprudenza non si pronuncerà in merito, non può ritenersi automaticamente che reato tributario corrisponda inequivocabilmente ad autoriciclaggio, perché, quando il risparmio fiscale conseguito a seguito dell'evasione contributiva resta confuso nel patrimonio del contribuente senza che venga destinato all'esterno dell'ente, ma che invece venga reimpiegato e utilizzato nell'attività d'impresa non si potrà dire che questa condotta comporti la commissione di autoriciclaggio, in quanto non impedisce l'identificazione della provenienza delittuosa del bene o delle altre utilità ritratte. Nella maggior parte dei delitti fiscali, infatti non si registra un vero e proprio ingresso di denaro nuovo nella disponibilità del soggetto, il quale, nella commissione dei reati previsti dagli artt. 2,3,4 e 5 del d.lgs. 74/2000 paga meno imposte del dovuto ma non riceve alcunchè di nuovo nel proprio patrimonio.

D'altro canto la configurabilità del reato fiscale come presupposto di autoriciclaggio presenterebbe profili applicativi alquanto controversi.

Innanzitutto si deve osservare che i reati fiscali ( si pensi a tutti i reati in materia di dichiarazione e cioè alle fattispecie previste dagli artt. 2,3,4 e 5 del d.lgs. n. 74/00) sono di tipo istantaneo e coincidono con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (artt. 2,3 e 4) oppure con lo spirare del termine di tolleranza di 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione (art. 5).

E' di tutta evidenza che i suddetti reati verranno ad esistere nel momento sopra indicato e quindi, ovviamente, nell'anno successivo al conseguimento del provento da



considerarsi illecito, tenuto conto che la dichiarazione viene effettuata per i redditi conseguiti nell'anno solare precedente.

La circostanza non pare priva di importanza tenuto conto che la sostituzione, l'impiego o il trasferimento che avvenga precedentemente al momento dichiarativo non potrà considerarsi rilevante ai fini dell'autoriciclaggio proprio perché il reato presupposto non può dirsi realizzato (chi può infatti escludere che il contribuente decida anche all'ultimo momento, di dichiarare quanto realmente è tenuto a fare?)

Secondariamente perché, come già detto in precedenza, nelle fattispecie tributarie il profitto si sostanzia in un mancato depauperamento del patrimonio senza che vi sia un conseguimento effettivo di denaro. Orbene restando tale utilità confusa nel complesso generale delle disponibilità di colui che ha tratto vantaggio, diventa estremamente difficile individuarla, con criteri apprezzabili dal punto di vista giuridico, e quindi di considerarla oggetto materiale del successivo autoriciclaggio.

#### - Condotta tipica rilevante

Il reato consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, a condizione che ciò ostacoli l'identificazione concreta della loro provenienza delittuosa.

Ad esempio la società avendo conseguito denaro a seguito della commissione di un delitto non colposo da parte di un proprio dirigente, lo impiega in attività economiche finanziarie imprenditoriali in maniera da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene sostituito.

#### (ii) - Valutazione del rischio

Componenti C.d.A.o Amministratore Unico

*Direttori generali*

*Dirigenti di settore*

L'area di rischio è pertanto individuabile all'interno di tutte le funzioni che gestiscono la circolazione di denaro e beni, con la conseguenza che il reato è commissibile all'interno di qualunque area aziendale, ben potendosi configurare la possibilità a che tale condotta sia posta in essere dagli organi apicali, ovvero dai dipendenti amministrativi od operativi.

#### (iii)- Protocolli preventivi

Gestione contabilità generale
-------------------------------



Gestione dei crediti e dei pagamenti - tracciabilità dei flussi

Gestione appalti ed acquisti in economia

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione finanziaria e controllo di gestione

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle

procedure: *Codice Etico.*

IX

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Disciplina 231

Normativa:

- Art. 25—*novies* D.Lgs. 231/01 (in vigore dal 15 agosto 2009)<sup>20</sup>

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 17 4-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

---

<sup>23</sup> articolo aggiunto dall'art. 15 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia».



Note esplicative e di commento:

Il DDL sullo sviluppo ha inserito nel Decreto l'art. 25 *novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), ad estendere la responsabilità da reato delle persone giuridiche ad una serie di delitti previsti dalla legge sul diritto d'autore e diretti a sanzionare numerosi comportamenti lesivi di opere dell'ingegno protette.

Reati presupposto

1. Art. 171 Legge n. 633/1941

Normativa

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;



- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) (omissis);
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria

da due a dieci milioni di lire.

Art. 171 legge 633/41 (dir. autore)	
fonte normativa	art. 171 legge 633/41
sanzione amministrativa	fino a 500 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 12 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

(i) - Condotta tipica rilevante



La condotta di cui al primo comma consiste nel mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere.

La fattispecie di cui al terzo comma richiama le condotte di cui ai commi precedenti tra cui, ad esempio, la riproduzione di un numero di esemplari maggiore di quello che aveva il diritto di rappresentare, condotta che rileva se commesse sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

#### (ii) - Protocolli preventivi

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione dati e IT

## 2. Art. 171 bis Legge n. 633/1941

### Normativa

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

[II]. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64- quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.



Art. 171 bis legge 633/41 (dir. autore)	
fonte normativa	art. 171 bis legge 633/41
sanzione amministrativa	fino a 500 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 12 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato si configura con la duplicazione abusiva di programmi per elaboratore al fine di trarne profitto; ovvero nell'importazione dei medesimi, nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o nella concessione in locazione di programmi contenuti su supporti non contrassegnati dalla SIAE; anche per il caso in cui il fatto riguardi qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o a facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

(ii) - Protocolli preventivi

Gestione amministrazione e rapporti con il  
personale Gestione dati e IT

3. Art. 171 ter Legge n. 633/1941

Normativa

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,



- cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico



VIGLIA s.r.l.

DISPOSITIVI ED APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.



È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 .

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1

comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 ter legge 633/41 (dir. autore)	
fonte normativa	art. 171 ter legge 633/41
sanzione amministrativa	fino a 500 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 12 mesi

Art. 171 ter legge 633/41 (dir. autore)	
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

(i) -Condotta tipica rilevante

Valgono ad integrare la fattispecie di reato varie condotte dirette alla violazione del diritto d'autore: quelle dirette a riprodurre abusivamente ovvero a trasmettere, duplicare, diffondere in pubblico un'opera dell'ingegno che, per le sue caratteristiche è destinata al circuito televisivo o cinematografico, ovvero un'opera letteraria, musicale, drammatiche, scientifiche. La fattispecie punisce, altresì, la condotta di chi pone in commercio, vende, distribuisce videocassette o musicassette o qualsiasi altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno da parte della SIAE.

(ii) - Protocolli preventivi

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

Gestione dati e IT

4. Art. 171 septies Legge n. 633/1941 <sup>21</sup>

Normativa

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis<sup>22</sup>, i quali non comunicano alla SIAE entro

<sup>24</sup>articolo aggiunto dall'art. 17 della Legge 18 agosto 2000 n. 248 «Nuove norme di tutela del diritto di autore».

<sup>25</sup>art. 182 bis: «1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza: a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata; b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio; c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in



trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 septies legge 633/41 (dir. autore)	
fonte normativa	art. 171 septies legge 633/41
sanzione amministrativa	fino a 500 quote

---

qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a); d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione. d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71 *septies*.

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71 *septies*. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria».



Art. 171 septies legge 633/41 (dir. autore)	
sanzione interdittiva	da 3 a 12 mesi
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

#### (i) - Condotta tipica rilevante

La fattispecie di cui alla lett. a) è commissibile esclusivamente da una specifica categoria di soggetti, (reato proprio), ossia dai produttori o dagli importatori di supporti non soggetti al contrassegno S.I.A.E. i quali non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei medesimi supporti.

La fattispecie di cui alla lett. b) può essere commessa da qualunque soggetto e consiste nel dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 181 bis comma 2 della Legge 633/1941.

#### (ii) - Valutazione del rischio

Allo stato non sussiste area di rischio per la commissione del reato de quo.

5. Art. 171 octies Legge n. 633/1941 <sup>23</sup>

#### Normativa

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono

ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale,

<sup>26</sup> articolo aggiunto dall'art. 17 della Legge 18 agosto 2000 n. 248 «Nuove norme di tutela del diritto di autore».

indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità<sup>27</sup>.

Art. 171 octies legge 633/41 (dir. autore)	
fonte normativa	art. 171 octies legge 633/41
sanzione amministrativa	fino a 500 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 12 mesi
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

(i) - Condotta tipica rilevante

Il reato si configura mediante la produzione, la vendita, l'importazione, la promozione, l'installazione, la modificazione, l'utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica sia digitale.

<sup>27</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 2004, n. 426, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore del presente articolo fino all'entrata in vigore della Legge 7 febbraio 2003, n. 22 («Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore»), punisce con sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 2000, n. 373 («Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato»), l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.



(ii) - Valutazione del rischio

Allo stato non sussiste area di rischio per la commissione del reato *de quo*.

6. Art. 174 quinquies Legge 22 aprile 1941, n.633

Normativa

Quando esercita l'azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> articolo inserito dall'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione»



X

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Disciplina 231

Normativa:

- Art. 25—*decies* D. Lgs. 231/01 - (in vigore dal 16 agosto 2011)<sup>24</sup>

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Reati presupposto

1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Normativa

- Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

---

<sup>29</sup> articolo aggiunto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale»

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	
fonte normativa	art. 377 bis cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 500 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

(i) - Condotta tipica rilevante

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'indurre, mediante violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni, ovvero a rendere dichiarazioni mendaci, una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso).

Ad esempio l'amministratore dell'Ente offre denaro ad un dipendente affinché costui renda dichiarazioni mendaci circa la penale responsabilità dell'Amministratore Unico o delegato della società, imputato ai sensi dell'articolo 590 c.p., commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

(ii) - Valutazione del rischio

Il rischio di commissione di tale reato è individuabile in tutte le funzioni aziendali.

(iii) - Protocolli preventivi

## Procedura di gestione dei rapporti con l'OdV

### (iv) - Disposizioni preventive integrative delle procedure:

Codice Etico e comunicazione all'OdV di ogni procedimento penale pendente.

## XI

### Reati in materia ambientale

#### Disciplina 231

##### Normativa

- Art. 25—*undecies* D. Lgs. 231/01 (in vigore dal 29 maggio 2015)<sup>25</sup>

«1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Per la violazione dell'art. 452-bis la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
  - b) Per la violazione dell'art. 452 quater la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
  - c) Per la violazione dell'art. 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
  - d) Per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-octies, la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote
  - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'art. 452-sexies la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote
  - f) per la violazione dell'art. 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - g) per la violazione dell'art. 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste

---

<sup>30</sup> articolo aggiunto dal comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 «Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni», modificato dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".



dall'articolo 9, per un periodo non superiore ad un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
  - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
  - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a) , e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b) , 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
  - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260- bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;



h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
  - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
  - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
  - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
  - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano



le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231».

#### Note esplicative e di commento:

Il D.Lgs. 121/11, pubblicato sulla G.U. il 1° agosto 2011, n. 177, ha recepito la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

L'art. 2 del summenzionato decreto ha introdotto l'art. 25 undecies nel D.Lgs. 231/01, estendendo la così responsabilità amministrativa degli enti alla commissione di determinate fattispecie illecite che possono essere realizzate, da parte di soggetti apicali e sottoposti nella gestione delle attività aziendali a forte impatto ambientale.

La legge 22/05/15, n.268, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha poi modificato in maniera significativa il D.Lgs. 152/06 recante la disciplina generale delle norme in materia ambientale ed ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), per una parte dei quali è previsto l'essere presupposto per la responsabilità amministrativa dell'impresa. Ne è derivata, così, una importante modifica ed integrazione dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, con data di entrata in vigore 29 maggio 2015.

Le sanzioni pecuniarie nei confronti dell'ente, in relazione a tali reati, sono previste fino ad un massimo di 800 quote; può essere inoltre prevista la reclusione fino ad 8 anni. Al comma 8 dell'articolo in esame si prevede poi la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 231/2001, nell'ipotesi in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006, e all'art. 8 del D.Lgs. 202/2007.



## REATI PRESUPPOSTO

### (A) CODICE PENALE

#### 1 . Inquinamento ambientale

##### Normativa

*-Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale<sup>31</sup>*

*E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10000 a euro 100000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1. Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2. Di un ecosistema, della bio diversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Inquinamento ambientale	
fonte normativa	art. 452 bis cod. pen.
sanzione amministrativa	fino da 250 a 600 quote
sanzione interdittiva	Fino ad 1 anno
rilevanza e grado di rischio	medio basso - 2

<sup>31</sup> Articolo aggiunto dalla legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizione in materia di delitti contro l'ambiente" che ha modificato il d.lgs. 152/2006.



Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante

**E' un reato comune di natura delittuosa, commissibile da chiunque.**

**La fattispecie è integrata dalla compromissione o dal deterioramento significativi dell'acqua o dell'aria nonché di un ecosistema e della biodiversità anche agraria della flora e della fauna. E' poi previsto l'aumento della pena quando l'inquinamento è prodotto su aree naturali protette o sottoposte a vincoli ambientali, storici e architettonici. Ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.**

**Ad esempio l'Ente, (inserire un esempio)**

(ii)- Valutazione del rischio

**Si ritiene che le condotte previste dal reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della società.**

(ii)- Protocolli preventivi

Gestione del rischio legato alla materia ambientale
---



(iv)- Disposizioni preventive integrative delle procedure

**Codice Etico**

2 . Disastro ambientale

Normativa

*Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale<sup>32</sup>*

*Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagione un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*

*Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Disastro ambientale	
fonte normativa	art. 452 quater cod. pen.
sanzione amministrativa	fino da 400 a 800 quote
sanzione interdittiva	Tutte quelle previste dall'art. 9, comma 2 d.lgs. 231
rilevanza e grado di rischio	assente

<sup>32</sup> Articolo aggiunto dalla legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che ha modificato il d.lgs. 152/06



### 3 . Delitti colposi contro l'ambiente

#### Normativa

*Art. 452- quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente -<sup>33</sup>*

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

Delitti colposi contro l'ambiente	
fonte normativa	art. 452 quinquies cod. pen.
sanzione amministrativa	fino da 200 a 500 quote
sanzione interdittiva	-----
rilevanza e grado di rischio	Medio basso - 2

<sup>33</sup> Articolo aggiunto dalla legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che ha modificato il d.lgs. 152/06



#### 4 . Circostanze aggravanti

##### Normativa

*Art. 452- octies c.p.- Circostanze aggravanti<sup>34</sup>*

*Quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'art. 416 – bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art. 416 – bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono un servizio in materia ambientale.*

Circostanze aggravanti	
fonte normativa	art. 452- octies cod. pen.
sanzione amministrativa	fino da 300 a 1000 quote
sanzione interdittiva	----- verificare
rilevanza e grado di rischio	

<sup>34</sup> Articolo aggiunto dalla legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che ha modificato il d.lgs. 152/06



## 5 . Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

### Normativa

*Art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività<sup>35</sup>*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10000 a euro 50000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	
fonte normativa	art. 452- sexies cod. pen.
sanzione amministrativa	fino da 250 a 600 quote
sanzione interdittiva	----- verificare
rilevanza e grado di rischio	assente

## 6.Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

### Normativa

---

<sup>35</sup> Articolo aggiunto dalla legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che ha modificato il d.lgs. 152/06



- Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette<sup>36</sup> -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Uccisione, distruzione, cattura,	
prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	
fonte normativa	art. 727 bis cod. pen.
sanzione amministrativa	fino a 250 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado del rischio	medio basso - 2

### Note esplicative, di commento e disciplina 231

#### (i) - Condotta tipica rilevante

<sup>36</sup> articolo aggiunto dalla lettera a) comma 1 dell'art. 1, D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 «Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni».



È un reato comune di natura contravvenzionale, commissibile da chiunque, nonché un reato di pura condotta, poiché per la punibilità non è necessario che si verifichi l'evento dannoso.

La fattispecie è integrata dall'uccisione, cattura o detenzione di animali appartenenti ad una specie animale protetta (intendendosi con tale locuzione, per esempio, tutte le specie di cetacei ed alcune specie di rettili od ovini selvatici in via di estinzione) o nella distruzione, prelievo o detenzione di specie vegetali protette (intendendosi con tale locuzione, per esempio, alcune specie di orchidee in via di estinzione). Per specie protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43 CE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

Ad esempio l'Ente, per creare una strada più celere per arrivare alla sede dell'azienda, crea una seconda via di accesso. Nell'effettuare i lavori di abbattimento di alcune piante che ostruiscono il passaggio, sconfinava su un terreno vicino, che è oasi naturale e abbatte un congruo numero di piante appartenenti alla riserva e facenti parte di specie protette.

(ii) - Valutazione del rischio

Si ritiene che le condotte previste dal reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della società.

(iii) - Protocolli preventivi

Gestione del rischio legato alla materia ambientale

(iv) - Disposizioni preventive integrative delle

procedure Codice Etico



## 7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

### Normativa

- Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto<sup>37</sup>-

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	
fonte normativa	art. 733 bis cod. pen.
sanzione amministrativa	da 150 a 250 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio basso - 2

### Note esplicative, di commento e disciplina 231

#### (i) - Condotta tipica rilevante

---

<sup>37</sup>articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 «Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni».



È un reato comune di natura contravvenzionale, commissibile da chiunque, e consistente nel distruggere o deteriorare un habitat naturale all'interno di un sito protetto, intendendosi per tale qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito

sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Le condotte sono tutte a forma libera e consistono nella totale distruzione<sup>38</sup> o nel deterioramento<sup>39</sup> di tutti gli elementi ambientali che contraddistinguono l'habitat: sottosuolo, falde acquifere, suolo, acque superficiali e atmosfera.

Ad esempio nel raggiungere la sede dell'azienda gli automezzi (utilizzati per lo spostamento e la consegna dei prodotti) transitano sistematicamente attraverso un terreno boschivo confinante, che è una riserva naturalistica protetta, danneggiandone irrimediabilmente l'habitat di specie animali e vegetali protette.

#### (ii) - Protocolli preventivi

Gestione del rischio legato alla materia ambientale

(b) Codice dell'Ambiente - Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152 recante «Norme in materia ambientale», AGGIORNATO SINO ALLA LEGGE 22 MAGGIO 2015 N. 68 RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE"

#### 8. Scarichi sul suolo

##### Normativa

- Art. 103 C. Amb. - Scarichi sul suolo -

È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

---

<sup>38</sup> con ciò intendendosi la completa devastazione, senza alcuna possibilità di recupero, dell'habitat, animale e vegetale, all'interno del sito protetto.

<sup>39</sup> con ciò intendendosi un'alterazione parziale dell'equilibrio ambientale dell'habitat, idonea a compromettere lo stato di conservazione di uno degli elementi dell'habitat stesso.



- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali,

purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori- limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

[II] Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

[III] Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

## 9. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

### Normativa

Art. 104 C. Amb. - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

[I] È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

[II] In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

[III] In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione

di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che



contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi (1).

[IV] In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

(IV bis) Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

[V] Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

(V bis) In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del d.lgs. di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

[VI] Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 1, per i seguenti casi:

- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
- b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

[VII] Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.



[IIX] Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

## 10. Scarichi in reti fognarie

### Normativa

#### Art. 107 C. Amb. - Scarichi in reti fognarie

[I] Ferma restando l'inderogabilità dei valori- limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

#### Art 108 C.Amb. - Scarichi di sostanze pericolose ...

[comma IV] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

## 11. Sanzioni penali

### Normativa

#### - Art. 137 commi 1, 2, 3, 5, 11, 13 C. Amb. - Sanzioni penali -

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo

che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5000 euro a 52000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'art. 29-quattordicesimo, comma 3 effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte



terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell' articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(omissis)

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/ A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

(omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	
fonte normativa	art. 137 co. 2° D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	da 200 a 300 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 6 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4



Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni	
fonte normativa	art. 137 co. 3° D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	da 150 a 250 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite	
fonte normativa	art. 137 co. 5° primo periodo D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	da 150 a 250 quote
sanzione interdittiva	
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite	
fonte normativa	art. 137 co. 5° secondo periodo D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	Da 200 a 300 quote



sanzione interdittiva	da 3 a 6 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee	
fonte normativa	art. 137 co. 11° D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	da 200 a 300 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 6 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate	
fonte normativa	art. 137 co. 13° D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	da 150 a 250 quote
sanzione interdittiva	
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

(i) - Condotta tipica rilevante



L'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 sanziona penalmente la condotta dello scarico di acque reflue industriali, nel solo caso in cui le sostanze pericolose, oggetto della condotta, superino i valori limite indicati tassativamente dall'Allegato 5 allo stesso Decreto. Ove la condotta illecita riguardi sostanze non elencate nell'Allegato 5, infatti, il fatto è punibile a mero titolo di illecito amministrativo.

Con riferimento alla nozione di "acque reflue industriali", la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che la stessa vada ricavata dalla diversità del refluo rispetto alle acque domestiche. Pertanto, le acque reflue industriali sono le acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni (anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione), differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento; le caratteristiche di tali reflui sono variabili in base al tipo di attività industriale.

Tutte le fattispecie elencate hanno natura contravvenzionale e possono essere imputate sia a titolo di colpa sia a titolo di dolo.

In particolare:

Il reato di cui al comma 2 consiste nell'effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure nel continuare ad effettuare o mantenere detti

scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata quando si tratti di scarichi contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs n. 152/2006; in tal caso l'autorizzazione allo scarico manca del tutto o non è operativa.

Il reato di cui al comma 3 consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4; in tale caso si tratta, pertanto, di uno scarico autorizzato ma con determinate prescrizioni che non vengono rispettate.

Il reato di cui al comma 5 consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali, di per sé autorizzato, superando però i limiti tabellari quantitativi, previsti in relazione a determinate sostanze.

Il reato di cui al comma 11 punisce chi violi i divieti di scarico stabiliti dagli artt. 103 e 104 del medesimo D.Lgs. L'art. 103 prevede un divieto generale di scarico sul



suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, stabilendo una serie di deroghe a tale divieto. L'art. 104

pone un divieto generale di scarico nelle acque sotterranee e del sottosuolo, prevedendo poi una serie di deroghe.

Il reato di cui al comma 13 punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.

Ad esempio la società scarica direttamente nella rete fognaria delle acque contenenti rilevanti residui di materiale inquinante (derivanti da uno dei cantieri adibiti presso gli immobili) senza averle preventivamente depurate.

#### (ii) - Valutazione del rischio

Il reato è commissibile non solo dal titolare dell'insediamento, ma anche dal gestore dell'impianto, su cui grava l'onere di controllare le autorizzazioni dell'impianto gestito. Rispondono altresì del reato tutti i soggetti che, di fatto, esercitino funzioni di amministrazione e di gestione dell'insediamento da quale originano i reflui. In tal caso, il reato può essere contestato solo a titolo di colpa, intesa in senso ampio quale inosservanza del dovere di adottare tutte le misure tecniche e organizzative di prevenzione del danno da inquinamento.

#### (iii)- Protocolli preventivi

Gestione del rischio legato alla materia ambientale

### 12. Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

#### Normativa

- Art. 187 C. Amb. - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi -

[1] E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.



[II] In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 111, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).

(II bis) Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

[III] Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla

separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4

### 13. Divieto di abbandono (di rifiuti)

#### Normativa

- Art. 192 C.Amb. - Divieto di abbandono [di rifiuti] -

[I] L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

[II] È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

[III] Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

[IV] Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.



## 14. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

### Normativa

- Art. 256 commi 1, 3, 5, 6 C. Amb. - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata -

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29- quattordices, co.1 chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli

articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

(omissis)

3. Fuori dai casi sanzionati dall'articolo 29- quattordices, co.1 chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

(omissis)

5. chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.



Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1/2	
fonte normativa	art. 256 co. 1°, D.Lgs. 152/06 lett. a)
sanzione amministrativa	fino a 250 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 2/3	
fonte normativa	art. 256 co. 1° D.Lgs. 152/06 lett. b)
sanzione amministrativa	da 150 a 250 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 3/3	
fonte normativa	art. 256 co. 6° primo periodo D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	fino a 250 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio - 3



Discarica non autorizzata 1/2	
fonte normativa	art. 256 co. 3°, primo periodo, D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	da 150 a 250 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

Discarica non autorizzata 2/2	
fonte normativa	art. 256 co. 3°, secondo periodo, D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	da 200 a 300 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 6 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

Miscelazione di rifiuti	
fonte normativa	art. 256 co. 5° D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	da 150 a 250 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4



Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi	
fonte normativa	art. 256 co. 6° primo periodo D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	fino a 250 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

### Note esplicative, di commento e disciplina 231

#### (i) - Condotta tipica rilevante

Il reato di cui al comma 1 punisce chi effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione<sup>40</sup>

Si tratta di un reato comune di natura contravvenzionale, che sanziona penalmente le seguenti condotte ove svolte in assenza di adeguato documento amministrativo<sup>41</sup>(a) raccolta (operazione di prelievo, cernita o raggruppamento di rifiuti per il trasporto); (b) smaltimento (definitiva sottrazione di una sostanza o di un materiale dal circuito economico e/o di raccolta); (c) recupero (utilizzo di rifiuti per generare

<sup>40</sup> Sono richiamate una serie di norme del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» il cui contenuto si riporta in estrema sintesi. L'art. 208 («Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti») disciplina le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, il contenuto della stessa e le modalità ed i tempi di rilascio. L'art. 209 («Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale») prevede che le imprese registrate ai sensi del Reg. CE 1221/2009 possano sostituire le autorizzazioni con una autocertificazione resa alle Autorità competenti, disciplinandone contenuto e modalità di presentazione. L'art. 210 («Autorizzazioni in ipotesi particolari») è stato abrogato dal comma 3 dell'art. 39 del D.Lgs 205/2010 «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive». L'art. 211 («Autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione») prevede un dimezzamento dei tempi di rilascio di tale autorizzazione, disciplinandone modalità di presentazione e contenuto. L'art. 212 («Albo nazionale gestori ambientali») prevede requisiti e modalità di iscrizione da parte delle imprese. L'art. 214 («Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate») prevede quali siano i requisiti per accedere a tali procedure. L'art. 205 («Autosmaltimento») disciplina lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi. L'art. 216 («Operazioni di recupero») disciplina le modalità e i tempi di recupero dei rifiuti.

<sup>41</sup> può trattarsi di un'autorizzazione, di un'iscrizione, di una comunicazione



materie prime secondarie, combustibili o differenti prodotti attraverso l'applicazione di trattamenti chimici, meccanici, termici o biologici).

Occorre precisare che l'avvenuta presentazione della domanda per il rilascio del provvedimento amministrativo non può essere considerata alla stregua di un'autorizzazione perfezionata. Pertanto, commette il reato chi eserciti le sopra menzionate attività nel periodo di mora che intercorre tra domanda e rilascio del provvedimento amministrativo, oppure chi ometta o ritardi di effettuare il versamento dei contributi annuali di iscrizione.

Il reato può essere commesso anche da chi eserciti un'attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di un'attività primaria diversa. Inoltre, la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità in capo al produttore/ detentore che ha consegnato i rifiuti a terzi, per non aver controllato che questi ultimi fossero autorizzati alle attività di raccolta, smaltimento e recupero

Il reato di cui al comma 3 punisce chi realizzi o gestisca una discarica non autorizzata.

Si tratta di reato istantaneo, consistente nella realizzazione e gestione di un discarica abusiva, ma altresì dal ripetuto accumulo, nello stesso luogo, di materiali oggettivamente destinati all'abbandono, con trasformazione e conseguente degradazione del sito a causa della presenza dei rifiuti. L'illecito si configura anche in difetto di una specifica organizzazione di persone o di mezzi e senza che sia necessario uno specifico scopo di lucro.

Il reato di cui al comma 5 punisce chi effettui attività di miscelazione di rifiuti non consentita ai sensi dell'art. 187 D.Lgs 152/2006, che pone un generale divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche e di rifiuti pericolosi con non pericolosi.

Il reato in analisi punisce pertanto chiunque compia operazioni di miscelazione fra categorie diverse di rifiuti pericolosi o di miscelazione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, in assenza dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità amministrativa una volta accertato che l'attività di miscelazione non rechi danni all'ambiente e alla salute umana e che il suo esercizio sia funzionale all'ottimale smaltimento dei rifiuti.

Il reato di cui al comma 6 punisce il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi sanitari presso il luogo di produzione.

La fattispecie di reato risulta applicabile ai soli casi di produzione di rifiuti individuati dalla normativa speciale di settore, ove si stabiliscono adempimenti specifici, finalizzati ad assicurare condizioni di salute e sicurezza, circa la quantità dei rifiuti e la durata del deposito temporaneo.



### (ii) - Valutazione del rischio

Le condotte previste sono astrattamente rilevanti nell'ambito della società.

In linea di massima si ritiene – anche in considerazione delle elevate sanzioni – che si ravvisi un livello di rischio medio-alto, mitigato dal fatto che i residui della produzione e del confezionamento non possono considerarsi rifiuti pericolosi, circostanza che innalzerebbe il livello di attenzione necessario in fase di smaltimento e darebbe origine a sanzioni maggiormente elevate.

La società è debitamente autorizzata per lo scarico delle acque bianche, utilizza i residui organici di lavorazione per la concimazione in campo e smaltisce i rifiuti tramite i bidoni dati in dotazione da parte del gestore comunale e, nei limitati casi di rifiuti diversi da quelli produttivi (es. neon, toner, etc...), tramite operatori debitamente autorizzati.

### (iii) - Protocolli preventivi

Gestione del rischio legato alla materia ambientale

## 15. Bonifica dei siti

### Normativa

- Art. 251 commi 1 e 2 C. Amb. - Bonifica dei siti -

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto



da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Bonifica dei siti	
fonte normativa	art. 257 co. 1° D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	fino a 250 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio alto – 4

Bonifica dei siti da sostanze pericolose	
fonte normativa	art. 257 co. 2° D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	da 150 a 250 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

Note esplicative, di commento e disciplina 231

(i) - Condotta tipica rilevante



Il primo comma punisce chi, avendo provocato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, per aver superato le concentrazioni della soglia di rischio, non provveda alla successiva bonifica del sito, in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente.

Il secondo comma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui si tratti di inquinamento da sostanze pericolose.

L'orientamento giurisprudenziale e dottrinale maggioritario qualifica il reato in questione come reato a natura mista, come fattispecie commissiva di danno (per avere il soggetto agente, cagionato l'inquinamento di un determinato sito) e, contemporaneamente, fattispecie omissiva (integrata dall'inottemperanza all'obbligo di bonifica del sito inquinato).

Il bene giuridico tutelato è l'interesse al puntuale adempimento della procedura di bonifica, laddove imposta, e, più in generale, l'interesse alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento.

Per la sussistenza del reato è necessario aver cagionato il superamento delle CSC (Concentrazioni di Soglia di Contaminazione) e delle CSR (Concentrazione Soglie di Rischio), definite caso per caso, sulla base di specifiche analisi di rischio sul sito interessato.

Il soggetto agente è colui che con la propria condotta, attiva od omissiva, abbia causato o concorso a causare la contaminazione, sia con dolo che con colpa, del sito e che abbia pertanto l'obbligo di bonificarlo. Il soggetto agente potrebbe, pertanto, non coincidere

con quella del proprietario del sito inquinato. La norma peraltro esclude la punibilità del soggetto che, pur avendo inquinato il sito, adempie agli obblighi di bonifica come da progetto

Ad esempio, a seguito di visita ispettiva dell'ARPA e di verifiche effettuate dalla stessa, si scopre che in un terreno di proprietà dell'ente sono presenti notevoli quantità di piombo. Viene concordato con l'Autorità competente un progetto di bonifica del terreno cui l'Ente non dà però poi concreto seguito dal momento che i costi da sostenere sono rilevanti.

(ii) - Valutazione del rischio

Le condotte previste sono astrattamente rilevanti nell'ambito della società, con riferimento a:

- Gestione stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi da lavorazione o altro presso il patrimonio immobiliare
- Rimozione amianto ad opera di fornitori



(iii) - Protocolli preventivi

Gestione del rischio legato alla materia ambientale

16. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Normativa

- Art. 258 C. Amb comma 4 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - (omissis) Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212,

comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a)<sup>42</sup>, ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193<sup>43</sup> ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale<sup>44</sup> a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

---

<sup>42</sup> articolo 188 *bis* Codice Ambiente, inserito dall'art. 16 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205: «1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale. 2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire: a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14 bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 (omissis)».

<sup>43</sup> articolo 193 Codice Ambiente: «1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario (omissis)».

<sup>44</sup> articolo 483 c.p.: «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi».



Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	
fonte normativa	art. 258 co. 4° secondo periodo D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	da 150 a 250 quote
sanzione interdittiva	-

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

(i) - Condotta tipica rilevante

Il secondo periodo del quarto comma punisce il soggetto che predisponga un certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e il soggetto che faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Per la sanzione vi è un rinvio espresso all'art. 483 c.p. che punisce il falso ideologico del privato in atto pubblico.

Ad esempio l'Ente, dovendo smaltire dei rifiuti di lavorazione, li conferisce ad un soggetto autorizzato esclusivamente allo smaltimento di rifiuti non pericolosi,



predisponendo certificati di analisi che non indicano la presenza di sostanze pericolose, invece presenti nel materiale da smaltire, con un evidente risparmio sui costi.

## (ii) - Protocolli preventivi

Gestione del rischio legato alla materia ambientale

### 17. Traffico illecito di rifiuti

#### Normativa

- Art. 259 comma 1 C. Amb. - Traffico illecito di rifiuti -  
Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico  
illecito ai sensi dell'articolo 26

del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259<sup>26</sup>, o effettua una  
spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento  
in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del  
regolamento stesso è punito con la pena

---

<sup>45</sup> articolo 26 «Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio» e s.m.i.: «1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione: a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile, b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.»



dell'ammonda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Traffico illecito di rifiuti	
fonte normativa	art. 259 co. 1° D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	da 150 a 250 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

(i) - Condotta tipica rilevante



La norma sanziona chi effettui spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito, in ambito comunitario secondo quanto previsto dall'art. 26 dal Regolamento CE n. 259/1993 e s.m.i. o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento<sup>46</sup>, in violazione dell'art. 1 comma 3, lettere a), b), c), d)<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> L'allegato II del Regolamento CE n. 259/1993 contiene una "lista verde" di rifiuti che sono divisi per categorie e classificati secondo un proprio codice numerico.

<sup>47</sup> articolo 1 Regolamento CE n. 259/1993 e s.m.i.: «1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa.

(omissis)

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE:
- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

(omissis)»



(ii) - Protocolli preventivi

Gestione del rischio legato alla materia ambientale

18. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Normativa

- Art. 260 commi 1 e 2 C. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti -

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	
fonte normativa	art. 260 co. 1° D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	da 300 a 500
sanzione interdittiva	da 3 a 6 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio - 3



Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	
fonte normativa	art. 260 co. 2° D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	da 400 a 800
sanzione interdittiva	da 3 a 6 mesi
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

#### (i) - Condotta tipica rilevante

La norma sanziona chi organizza o gestisca un traffico illecito di rifiuti, per il tramite di una organizzazione avente carattere di continuità nel tempo ed al fine di trarre profitto da tale attività.

Ad esempio l'Ente, di concerto con altri soggetti, conferisce sistematicamente rifiuti pericolosi affinché vengano smaltiti in spregio alla vigente normativa con dei costi molto inferiori a quelli che avrebbe la corretta gestione degli stessi e traendone così profitto rappresentato da un notevole risparmio di spesa.

#### (ii) - Protocolli preventivi

Gestione del rischio legato alla materia ambientale

### 19. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

#### Normativa

- Art. 260 bis commi 6, 7, 8, 9-bis e 9-ter C. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.<sup>27</sup>

<sup>48</sup>l'art. 52, commi 1 e 2 del D.L. 22 giugno 2012 n. 183 recante «Misure urgenti per la crescita del paese» convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, ha sospeso fino al 30.6.2013 il termine di operatività del sistema SISTRI. Il successivo DM 20.3.2013 ha fissato il termine iniziale di operatività del sistema SISTRI al 1.10.2013 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, al 3.3.2014 per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al SISTRI.



6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto

della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.



(ii) - Valutazione del rischio

L'Ente non è tenuto all'iscrizione al sistema SISTRI e, pertanto, non si rileva area di rischio per la commissione del reato de quo.

20. Sanzioni

Normativa

- Art. 279 comma 5 C. Amb. - Sanzioni -

Nei casi previsti dal comma 2<sup>49</sup> si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria	
fonte normativa	art. 279 co. 5° D.Lgs. 152/06
sanzione amministrativa	fino a 250 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

---

<sup>49</sup>«Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione».



(i) - Condotta tipica rilevante

La norma sanziona l'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti oltre il limite consentito dalla normativa od il diverso limite previsto da specifica autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità.

Ad esempio l'Ente, immette in atmosfera notevoli quantità di monossido di carbonio, superando la soglia limite di emissioni.

(ii) - Protocolli preventivi

Gestione del rischio legato alla materia ambientale

(c) *LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150* «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»

21. Art. 1 commi 1 e 2 - Legge 150/1992

Normativa

- Art. 1 commi 1 e 2 <sup>50</sup> Legge 150/1992 -

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 15.000

a euro 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive

---

<sup>50</sup> articolo così sostituito dall'art. 1 del D.L. 12 gennaio 1993 n. 2 «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione» convertito in Legge 13 marzo 1993, n. 59, e poi dall'art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 275 «Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526», come modificato dalla legge 22 maggio 2015, n.68.



attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 30000 a euro 300000 . Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni<sup>51</sup>.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	
fonte normativa	art. 1 co. 1° L. 07.02.1992 n. 150
sanzione amministrativa	fino a 250 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

<sup>51</sup> vedi, anche, l'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.



Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	
fonte normativa	art. 1 co. 2° L. 07.02.1992 n. 150
sanzione amministrativa	da 150 a 250 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

(i) - Condotta tipica rilevante

La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette di cui all'allegato A citato e che siano poste in essere in violazione di specifici regolamenti comunitari.

Ad esempio l'Ente, acquista ed importa dall'Oriente vari esemplari di specie esotiche protette, il cui commercio è vietato, per esporli all'interno della propria sede aziendale quale elemento di decoro.



(ii) - Protocolli preventivi

Gestione del rischio legato alla materia  
ambientale

22. Art. 2 commi 1 e 2 - Legge 150/1992

Normativa

- Art. 2 commi 1 e 2 <sup>52</sup> Legge 150/1992 -

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20000 a euro 200000 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington,

---

<sup>52</sup> articolo così sostituito prima dall'art. 2 del D.L. 12 gennaio 1993, n. 2 «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione» e poi dall'art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 275 «Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526», infine dalla legge 22 maggio 2015 n. 68.



rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei a diciotto mesi dell'ammenda da euro 20000 a euro 200000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	
fonte normativa	art. 2 co. 1° e 2° L. 07.02.1992 n. 150
sanzione amministrativa	da 100 a 250 quote
sanzione interdittiva	-

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	
rilevanza e grado di rischio	assente - 0



(i) - Condotta tipica rilevante

La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette di cui agli all. B e C. cit. e che siano poste in essere in violazione di specifici regolamenti comunitari.

Ad esempio l'Ente, acquista ed importa dall'Oriente vari esemplari di specie esotiche protette, il cui commercio è vietato, per esporli all'interno della propria sede aziendale quale elemento di decoro.

(ii) - Protocolli preventivi

Gestione del rischio legato alla materia ambientale

23. Art. 3 bis - Legge 150/1992

Normativa

- Art. 3 bis<sup>53</sup> Legge 150/1992 -

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

---

<sup>53</sup> articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 275 «Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526».



2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Reati in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazione di	
informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di	
un certificato, di uso di certificati	
o licenze falsi o alterati	
fonte normativa	art. 3 bis L. 07.02.1992 n. 150
sanzione amministrativa	fino a 500 quote
sanzione interdittiva	- <b>verificare</b>
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

(i) - Condotta tipica rilevante

La norma in parola, con un rimando all'art. 16 del Regolamento CE 338/97 punisce la condotta di chi si serva di falsi certificati, licenze, notifiche o altri certificati, licenze, notifiche di importazione di specie protette. Per il profilo sanzionatorio viene fatto un rimando alle norme del codice penale relative alla falsità in atti.

Ad esempio l'Ente altera un certificato di importazione di una rara specie tropicale protetta, facendola figurare come specie comune e, perciò, importabile.



(iii) -Protocolli preventivi

Gestione del rischio legato alla materia ambientale

24. Art. 6 comma 4 - Legge 150/1992, come modificato dalla legge 22 maggio 2015, n. 68

Normativa

- Art. 6 comma 4 Legge 150/1992 -

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

[omissis]

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 15000 a euro 300000.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	
fonte normativa	art. 6 co. 4° L. 07.02.1992 n. 150
sanzione amministrativa	da 100 a 250 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	assente - 0



(i) - Condotta tipica rilevante

La norma sanziona la condotta di chi detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Ad esempio, all'interno del cortile dell'azienda ed esposte per bellezza, l'Ente detiene delle linci catturate dai bracconieri

(ii) - Protocolli preventivi

Gestione del rischio legato alla materia ambientale

(D) LEGGE 28 DICEMBRE 1993 N. 549 «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente»

25. Art. 3 - Legge 549/1993

Normativa

- Art. 3, Legge 549/1993 -

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti

già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella E, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e E allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel



campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste..

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono *cessare la* produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	
fonte normativa	art. 3 co. 6° L. 28.12.1993 n. 549
sanzione amministrativa	da 150 a 250 quote
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

#### (i) - Condotta tipica rilevante

La norma in parola regolamento l'uso di determinate sostanze, nocive per l'ambiente, stabilendo limiti, termini e modalità di utilizzo. Tali sostanze sono analiticamente individuate in due tabelle. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 3



comporta la pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività.

Ad esempio l'Ente, nel proprio ciclo produttivo, utilizza una sostanza di quelle indicate nella tabella A, lesiva dell'ozono stratosferico (tricofluorometano).

#### (ii) - Protocolli preventivi

Gestione del rischio legato alla materia ambientale

*(E) DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007 N. 202 «Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni»*

26. Art. 8 commi 1 e 2 - D.Lgs. 202/2007

#### Normativa

- Art. 8 commi 1 e 2 D.Lgs. 202/2007 -

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a

parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.



Inquinamento doloso provocato da navi 1/2	
fonte normativa	art. 8 co. 1° D.Lgs. 06.11.2007 n. 202
sanzione amministrativa	da 150 a 250 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 6 mesi
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

Inquinamento doloso provocato da navi 2/2	
fonte normativa	art. 8 co. 2 D.Lgs. 06.11.2007 n. 202
sanzione amministrativa	Da 200 a 300 quote
sanzione interdittiva	da 3 a 6 mesi
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

(ii) - Valutazione del rischio

La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'Ente.

27. Art. 9 commi 1 e 2 - D.Lgs. 202/2007

Normativa

- Art. 9 commi 1 e 2 D.Lgs. 202/2007 -

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i



membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Inquinamento colposo provocato da navi 1/2	
fonte normativa	art. 9 co. 1 D.Lgs. 202/07
sanzione amministrativa	da 100 a 250
sanzione interdittiva	da 3 a 6 mesi
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

Inquinamento colposo provocato da navi 2/2	
fonte normativa	art. 9 co. 2 D.Lgs. 202/07
sanzione amministrativa	da 150 a 250
sanzione interdittiva	da 3 a 6 mesi
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

(ii) - Valutazione del rischio

La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'Ente.



- Giurisprudenza:

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1390 e 1391 c.c., 5 e 6 D.Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni private, i soggetti collettivi privati, con o senza personalità giuridica, sono responsabili sul piano amministrativo per i reati (quali sono quelli in materia di rifiuti ed inquinamento) commessi nel loro interesse o vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Tale responsabilità, che si fonda sul rapporto di immedesimazione organica del rappresentante nell'ente rappresentato, può essere evitata solo con la prova, da parte dello stesso ente, dell'adozione di misure organizzative e funzionali di precauzione, di controllo e di prudenza. (T.A.R. Trento - Trentino Alto Adige, sez. I, 2 novembre 2011, n. 275).

XII

Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Disciplina 231

Normativa:

- Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01 (in vigore dal 9 agosto 2012)<sup>28</sup>

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Note esplicative e di commento:

**Il decreto legislativo 16 luglio 2012 ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**

---

<sup>54</sup> articolo aggiunto dall'articolo 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».



**Ha altresì introdotto nel d.lgs.231/01 il nuovo art. 25- duodecies, intitolato “Impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare”, che ha esteso la responsabilità dell’ente anche al delitto previsto dall’art. 22, co. 12 bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.**

(A)DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286 “*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”

### **1. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato**

Normativa:

- Art. 22 comma 12 bis Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato -

Le pene per il fatto previsto dal comma 12<sup>29</sup> sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Impiego di lavoratori irregolari	
fonte normativa	art. 22 co. 12 bis D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
sanzione amministrativa	da 100 a 200
sanzione interdittiva	-
rilevanza e grado di rischio	Alto - 5

<sup>55</sup> il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.



(i) - Condotta tipica rilevante

La norma punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se: (i) i lavoratori sono in numero superiore a tre, (ii) sono minori in età lavorativa, (iii) sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai

sensi dell'art. 603 bis comma 3 c.p.<sup>56</sup> (ossia sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

(ii) - Valutazione del rischio

Le condotte previste sono astrattamente rilevanti nell'ambito della società

(iii) - Protocolli preventivi

Gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Gestione amministrazione e rapporti con il personale

---

<sup>56</sup> Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro «[omissis] Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».



## MAPPATURA RILEVANZA REATI

### TABELLA REATI/ILLECITI EX D. LGS. 231/ 2001 INTERESSATI

LA SOCIETA' " VIGLIA SRL."\*

- art. 24 D. Lgs. 231/2001 -

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. (testo vigente dal 4 luglio 2001)

co. 1°

sanzioni 231

amministrativa	fino a 500 quote
Interdittiva	da 3 a 24 mesi

co. 2°

sanzioni 231

amministrativa	da 200 a 600 quote
interdittiva	da 3 a 24 mesi



Malversazione a danno dello Stato	<u>art. 316 bis cod. pen</u>
rilevanza e grado di rischio	alto - 5

30

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	<u>art. 316 ter cod. pen</u>
rilevanza e grado di rischio	alto - 5

Truffa	<u>art. 640 co. 2° n. 1 cod. pen</u>
rilevanza e grado di rischio	alto - 5

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	<u>art. 640 bis cod. pen</u>
rilevanza e grado di rischio	alto - 5

---

<sup>30</sup> \*La mappatura nel seguito riportata riguarda esclusivamente i reati presupposto individuati nel D.Lgs 231/2001 che, potenzialmente, al momento, possono interessare la Società "VIGLIA S.R.L." in quanto commettabili dai soggetti indicati nell' Art. 5 del Decreto. Sono quindi esclusi dalla mappatura tutti gli altri reati presupposto individuati nel Decreto stesso poichè ritenuti estranei alla possibilità di commissione in considerazione dell'ambito di attività svolta da "VIGLIA S.R.L.".



Frode informatica	<u>art. 640 ter cod. pen</u>
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

- art. 24 bis D. Lgs. 231/2001 -

Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

(testo vigente dal 16 ottobre 2010)

co. 1°

amministrativa	da 100 a 500 quote
interdittiva	da 3 a 24 mesi

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	<u>art. 615 ter cod. pen</u>
rilevanza e grado di rischio	medio - 3



Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	<u>art. 617 quater cod. pen</u>
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

Installazione di apparecchiature att ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	<u>art. 617 quinquies cod. pen</u>
rilevanza e grado di rischio	medio basso - 2

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	<u>art. 635 bis cod. pen</u>
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità	<u>art. 635 ter cod. pen</u>
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	<u>art. 635 quater cod. pen</u>
rilevanza e grado di rischio	medio basso - 2



Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	<u>art. 635 quinquies cod. pen</u>
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

co. 2°

sanzioni  
231

amministrativa	fino a 300 quote
interdittiva	da 3 a 24 mesi

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	<u>art. 615 quater cod. pen</u>
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	<u>art. 615 quinquies cod. pen</u>
rilevanza e grado di rischio	basso - 1



co. 3°

amministrativa	fino a 400 quote
interdi6iva	da 3 a 24 mesi

Falsificazione di documenti informatici	<u>art. da 476 a 491 bis cod. pen</u>
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma eleOronica	<u>art. 640 quinquies cod. pen</u>
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

- art. 25 D. Lgs. 231/2001 -

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. (testo vigente dal 28 novembre 2012)

co. 1°



VIGLIA s.r.l.

DISPOSITIVI ED APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

sanzioni  
231

amministrativa	fino a 200 quote
interdi6iva	da 12 a 24 mesi

Corruzione per l'esercizio della funzione	<u>art. 318 cod. pen. art. 321</u> <u>cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	alto - 5

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	<u>art. 320 cod. pen. art. 321</u> <u>cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	alto - 5

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	<u>art. 322 bis cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	alto - 5

sanzioni  
231



- art. 25 bis 1 D. Lgs. 231/2001 - Delitti contro  
l'industria e il commercio. (testo vigente dal 15 agosto  
2009)

co. 1° lett. a)

sanzioni  
231

amministrativa	fino a 500 quote
interdittiva	da 3 a 24 mesi

Turbata libertà dell'industria o del commercio	<u>art. 513 cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

Frode nell'esercizio del commercio	<u>art. 515 cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	<u>art. 516 cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	assente - 0



Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	<u>art. 517 cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	<u>art. 517 ter cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

PVR ALL. C MAPPATURA RILEVANZA REATI

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	<u>art. 517 quater cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

co. 1 lett. b)

sanzioni  
231

amministrativa	fino a 800 quote
interdittiva	da 3 a 24 mesi

Illecita concorrenza con minaccia o violenza	<u>art. 513 bis cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	assente - 0



Frodi contro le industrie nazionali	<u>art. 514 cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

- art. 25 ter D. Lgs. 231/2001 - Reati societari.

(testo vigente dal 14 giugno 2015)

co. 1° lett. a)

sanzioni  
231

amministrativa	da 200 a 400 quote
interdittiva	-

False comunicazioni sociali	<u>art. 2621 cod. civ.</u>
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

co. 1° lett. a bis)



VIGLIA s.r.l.

DISPOSITIVI ED APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

sanzioni  
231

amministrativa	da 100 a 200 quote
interdittiva	-

Fatti di lieve entità	<u>art. 2621-bis cod. civ.</u>
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

Non punibilità per particolare tenuità	<u>art. 2621-ter cod. civ.</u>
rilevanza e grado di rischio	medio - 3



I fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c. non sono considerati reati qualora, ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 131-bis del codice penale, il giudice rilevi, in modo prevalente, la tenuità in funzione dell'entità del danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguenti ai fatti ivi richiamati.

Co. 1° lett. b)

sanzioni 231	Amministrativa	da 400 a 600 quote
	Interdittiva	---- verificare

False comunicazioni sociali delle società quotate	art. 2622 C.C.
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

co. 1° lett. h)

sanzioni  
231

amministrativa	da 100 a 180 quote
interdittiva	-

Impedito controllo	<u>art. 2625 co. 2° cod. civ.</u>
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

co. 1° lett. i)



sanzioni  
231

amministrativa	da 100 a 180 quote
interdittiva	-

Formazione fittizia del capitale	<u>art. 2632 cod. civ.</u>
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

co. 1° lett. l)

sanzioni  
231

amministrativa	da 100 a 180 quote
interdittiva	-

Indebita restituzione di conferimenti	<u>art. 2626 cod. civ.</u>
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

co. 1° lett. m)



sanzioni  
231

amministrativa	da 100 a 130 quote
interdittiva	-

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	<u>art. 2627 cod. civ.</u>
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

co. 1° lett. n)

sanzioni  
231

amministrativa	da 100 a 180 quote
interdittiva	-

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	<u>art. 2628 cod. civ.</u>
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

co. 1° lett. o)



sanzioni  
231

amministrativa	da 150 a 330 quote
interdittiva	-

Operazioni in pregiudizio dei creditori	<u>art. 2629 cod. civ.</u>
rilevanza e grado di rischio	medio basso - 2

co. 1° lett. p)

sanzioni  
231

amministrativa	da 150 a 330 quote
interdittiva	-



Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	<u>art. 2633 cod. civ.</u>
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

co. 1° lett. q)

sanzioni  
231

amministrativa	da 150 a 330 quote
interdittiva	-

Illecita influenza sull'assemblea	<u>art. 2636 cod. civ.</u>
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

co. 1° lett. r)

sanzioni  
231

amministrativa	da 200 a 500 quote
interdittiva	-



Aggiotaggio	<u>art. 2637 cod. civ.</u>
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	<u>art. 2629 bis cod. civ.</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

co. 1° lett. s)

sanzioni  
231

amministrativa	da 200 a 400 quote
interdittiva	-

Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza	<u>art. 2638 co. 1° e 2° cod. civ.</u>
rilevanza e grado di rischio	basso - 1



co. 1° lett. s bis)

sanzioni  
231

amministrativa	da 200 a 400 quote
interdittiva	-

Corruzione tra privati	<u>art. 2635 cod. civ.</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4



co. 3°

sanzioni 231	amministrativa	La sanzione pecuniaria è aumentata di  un terzo qualora, a seguito della  commissione dei reati previsti dal co.  1° del presente articolo, l'ente ha  conseguito un profitto di rilevante  entità.
--------------	----------------	---



-art.25 septies D.Lgs 231/2001-

Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D.lgs 81/08). (testo vigente dal 15 maggio 2008)

co. 1°

sanzioni  
231

amministrativa	1000 quote
interdittiva	da 3 a 12 mesi

Omicidio colposo	<u>art. 589 cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

co. 2°



VIGLIA s.r.l.

DISPOSITIVI ED APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

sanzioni  
231

amministrativa	da 250 a 500 quote
interdittiva	da 3 a 12 mesi

Omicidio colposo	<u>art. 589 cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

co. 3°

sanzioni  
231

amministrativa	fino a 250 quote
interdittiva	fino a 6 mesi

Lesioni personali colpose	<u>art. 590 co. 3° cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4



- art. 25 octies D. Lgs. 231/2001 -

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3). (testo vigente dal 1° gennaio 2015)

co. 1° e 2°

sanzioni  
231

amministrativa	da 400 a 1000 quote
interdittiva	da 3 a 24 mesi

Ricettazione	<u>art. 648 cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

Riciclaggio	<u>art. 648 bis cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	<u>art. 648 ter cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	basso - 1



- Reati Transnazionali -

- Art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146 -  
Responsabilità amministrativa degli enti (testo  
vigente dal 29 dicembre 2007)

co. 2°

sanzioni  
231

amministrativa	da 400 a 1000 quote
interdittiva	da 3 a 24 mesi

Associazione per delinquere	<u>art. 416 cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	medio basso - 2

Autoriciclaggio	<u>art. 648 – ter 1 cod. pen</u>
rilevanza e grado di rischio	basso - 1



Come già evidenziato nel PVR – documento di risk assessment, in attesa di consolidati orientamenti giurisprudenziali, si ritiene, in osservanza delle disposizioni contenute nella Circolare di Confindustria n. 19867 del 12 giugno 2015, che la nuova fattispecie di autoriciclaggio introdotta tra i reati di cui all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 non debba estendersi anche al punto di farvi rientrare i reati tributari previsti nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Infatti, per la consumazione del reato di autoriciclaggio introdotto dall'art. 648 ter 1 del Codice Penale è necessario che la condotta illecita ivi prevista sia tale da "ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Quindi, secondo l'interpretazione di Confindustria, cui si aderisce, quando il risparmio fiscale, provento del reale presupposto, resta confuso nel patrimonio del contribuente, senza essere destinato all'esterno, ma viene reimpiegato anche in attività economiche che costituiscono l'ordinaria attività aziendale, non si potrà ritenere che tale condotta sia idonea ad ostacolare l'identificazione delittuosa del bene. Conseguentemente, nella presente mappatura dei reati/illeciti ex D.Lgs. 231/2001, non vengono considerati i reati tributari suddetti in attesa di conoscere l'orientamento della giurisprudenza.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere	<u>art. 416 bis cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	medio basso - 2

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	<u>art. 291 quater D.P.R. 43/1973</u>
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	<u>art. 74 D.P.R. 309/1990</u>
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

co. 7°



sanzioni  
231

amministrativa	da 200 a 1000 quote
interdittiva	da 3 a 24 mesi

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	<u>art. 12 co. 3°, 3°bis, 3°ter e 5° D. Lgs. 286/1998</u>
rilevanza e grado di rischio	basso - 1

co. 9°

sanzioni  
231

amministrativa	fino a 500 quote
interdittiva	-



Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	<u>art. 377 bis cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

Favoreggiamento personale	<u>art. 378 cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

- art. 25 novies D. Lgs. 231/2001 -

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

(testo vigente dal 16 agosto 2011)

co. 1° e 2°

sanzioni  
231

amministrativa	fino a 500 quote
interdittiva	da 3 a 12 mesi

Art. 171 Legge 633/1941 (diritto d'autore)	
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4



Art. 171 bis Legge 633/1941 (diritto d'autore)	
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

Art. 171 ter Legge 633/1941 (diritto d'autore)	
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

Art. 171 septies Legge 633/1941 (diritto d'autore)	
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

Art. 171 octies Legge 633/1941 (diritto d'autore)	
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

- art. 25 decies D. Lgs. 231/2001 -

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

(testo vigente dal 16 agosto 2011)

co. 1°



VIGLIA s.r.l.

DISPOSITIVI ED APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

sanzioni  
231

amministrativa	fino a 500 quote
interdittiva	-

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	<u>art. 377 bis cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4



- art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001 -

Reati ambientali

(testo vigente dal 29 maggio 2015)

co. 1° lett. a)

sanzioni  
231

amministrativa	da 250 a 600 quote
interdittiva	da 3 a 12 mesi

Inquinamento ambientale	<u>art. 452 bis cod. pen.</u>
<i>rilevanza e grado di rischio</i>	medio basso - 2



co. 1° lett. b)

sanzioni 231	amministrativa	da 400 a 800 quote
	interdittiva	da 12 a 24 mesi

Disastro ambientale	<u>art. 452 quater cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	assente

co. 1° lett. c)

sanzioni 231	amministrativa	da 200 a 500 quote
	interdittiva	---

Delitti colposi contro l'ambiente	<u>art. 452 quinquies cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	Medio basso - 2

co. 1° lett. d)



sanzioni 231	amministrativa	da 300 a 1000 quote
	interdittiva	-----

Circostanza aggravanti	<u>art. 452 octies cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	-----

co. 1° lett. e)

sanzioni 231	amministrativa	da 250 a 600 quote
	interdittiva	verificare

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	<u>art. 452 sexies cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	assente

co. 1° lett. f)

sanzioni 231	amministrativa	fino a 250 quote
	interdittiva	--



Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	<u>art. 727 bis cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	Medio basso - 2

co. 1° lett. g)

sanzioni  
231

amministrativa	da 150 a 250 quote
interdittiva	-

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	<u>art. 733 bis cod. pen.</u>
rilevanza e grado di rischio	medio basso - 2

co. 2° lett. a) n. 1)



VIGLIA s.r.l.

DISPOSITIVI ED APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

sanzioni  
231

amministrativa	da 150 a 250 quote
interdittiva	-

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni	<u>art. 137 co. 3° D. Lgs. 152/2006</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite	<u>art. 137 co. 5° primo periodo D. Lgs. 152/2006</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4



sanzioni 231

co. 2° lett. a) n. 2)

amministrativa	da 200 a 300 quote
----------------	--------------------

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	<u>art. 137 co. 2° D. Lgs. 152/2006</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate	<u>art. 137 co. 13° D. Lgs. 152/2006</u>
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite	<u>art. 137 co. 5° secondo periodo D. Lgs. 152/2006</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4



Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee	<u>art. 137 co. 11° D. Lgs. 152/2006</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

co. 2° lett. b) n. 1)

sanzioni  
231

amministrativa	fino a 250 quote
interdittiva	-

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	<u>art. 256 co. 1° lett. a) D. Lgs. 152/2006</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	<u>art. 256 co. 6° primo periodo D. Lgs. 152/2006</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

co. 2° lett. b) n. 2)



sanzioni  
231

amministrativa	da 150 a 250 quote
interdittiva	-

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	<u>art. 256 co. 1° lett. b) D. Lgs. 152/2006</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

Discarica non autorizzata	<u>art. 256 co. 3° primo periodo D. Lgs. 152/2006</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

Miscelazione di rifiuti	<u>art. 256 co. 5° D. Lgs. 152/2006</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

co. 2° lett. b) n. 3)



VIGLIA s.r.l.

DISPOSITIVI ED APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

sanzioni  
231

amministrativa	da 200 a 300 quote
interdittiva	da 3 a 6 mesi

Discarica non autorizzata	<u>art. 256 co. 3° secondo periodo D. Lgs. 152/2006</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

co. 2 lett. c) n. 1)

sanzioni  
231

amministrativa	fino a 250 quote
interdittiva	-



Bonifica dei siti	<u>art. 257 co. 1° D. Lgs. 152/2006</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

co. 2 lett. c) n. 2)

sanzioni  
231

amministrativa	da 150 a 250 quote
interdittiva	-

Bonifica dei siti da sostanze pericolose	<u>art. 257 co. 2° D. Lgs. 152/2006</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

co. 2 lett. d)

sanzioni  
231

amministrativa	da 150 a 250 quote
interdittiva	-



VIGLIA s.r.l.

DISPOSITIVI ED APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

Violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	<u>art. 258 co. 4° secondo periodo D. Lgs. 152/2006</u>
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

co. 2 lett e)

sanzioni  
231

amministrativa	da 150 a 250 quote
interdittiva	-

Traffico illecito di rifiuti	<u>art. 259 co. 1° D. Lgs. 152/2006</u>
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

co. 2 lett. f)



VIGLIA s.r.l.

DISPOSITIVI ED APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

sanzioni  
231

amministrativa	da 300 a 500 quote
interdittiva	da 3 a 6 mesi

Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti	<u>art. 260 co. 1° D. Lgs. 152/2006</u>
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

sanzioni  
231

amministrativa	da 400 a 800 quote
interdittiva	da 3 a 6 mesi



Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	art. 260 co. 2° D. Lgs. 152/2006
rilevanza e grado di rischio	medio - 3

co. 2 lett h)

sanzioni 231	amministrativa	fino a 250 quote
	interdittiva	-

Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria	art. 279 co. 5° D. Lgs. 152/2006
rilevanza e grado di rischio	medio alto - 4

co. 3° lett a)

sanzioni 231	amministrativa	fino a 250 quote
	interdittiva	-

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	art. 1 co. 1°, 2°, 4° e 6° L. 07.02.1992 n. 150
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

co. 3° lett. b)

sanzioni 231	amministrativa	da 150 a 250 quote
	interdittiva	-

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	art. 1 co. 2° L. 07.02.1992 n. 150
rilevanza e grado di rischio	assente - 0

co. 3° lett. c)

**Viglia s.r.l.**

**MOG 231 PVR - PIANO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**DOCUMENTO DI *RISK ASSESSMENT***

*SETTEMBRE 2017*

***MOG 231 PVR - PIANO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI***

Introduzione al PVR

Ai fini di una corretta individuazione e valutazione del piano di rischio, occorre determinare il contesto di riferimento, o in altri termini definire il contorno della valutazione. È risk assessment la



valutazione consolidata e ponderata dei fattori di rischio ai quali è esposta una realtà in ragione del contesto di riferimento che esprime una serie di criteri assunti ad indice di riscontro.

La Società ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione per la responsabilità amministrativa di impresa ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001n. 231(Modello 231).

Il presente documento costituisce parte integrante del Modello 231 adottato e da questi esplicitamente richiamato. Parimenti, tutti i documenti e le registrazioni richiamate dal presente documento sono da intendersi come facenti parte delle procedure e protocolli di gestione e di organizzazione aziendale, e per quanto di ragione poiché orientate alle finalità preventive e di esenzione richieste dal legislatore, del Modello 231.

Quanto sopra premesso, il presente documento è stato redatto in modo da essere autoportante al fine di agevolare la tenuta sotto controllo dell'emissione, dell'identificazione dello stato di revisione e della distribuzione alle parti destinatarie.

Ciò consente un costante e periodico adeguamento della valutazione dei rischi in relazioni al dinamico evolversi della vita della società e delle procedure organizzative aziendali interne, così da supportare altresì l'attività dell'Organismo di Vigilanza, preposto alla verifica dell'aggiornamento dinamico del modello.

Approccio metodologico.

Il presente documento è suddiviso in due parti: la prima parte ha carattere definitorio e generale e descrive la metodologia di gestione dei rischi che la società ha adottato; la seconda parte ha carattere speciale e descrive i processi di gestione del rischio in concreto che la società ha svolto e le risultanze di tali processi ai fini del Modello 231.

## PARTE GENERALE

### I

#### Riferimenti normativi

Il presente documento è redatto con riferimento allo Standard UNI EN ISO 31000: 2010  
11 gestione del rischio - principi e linee guida.

Si riportano i riferimenti normativi a cui il presente documento si richiama:

- *D.lgs. 8.06.2001 n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300;*
- *Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 8.06.2001 n. 231;*



## II Contenuti del PVR

Il presente documento è finalizzato a dotare l'azienda di criteri di valutazione del rischio oggettivi e stabili che consentano una periodica rivalutazione delle prassi operative e dei protocolli adottati da ciascuna area e funzione al fine di ponderare l' idoneità ad assolvere agli scopi di prevenzione ed esenzione propri di un Modello 231.

Individuati i criteri di valutazione e stabiliti gli indici di commisurazione dei fattori di rischio, in applicazione degli stessi il documento

- individua,
- analizza,
- stima i rischi pertinenti a ciascuna delle aree funzionali nelle quali risulta organizzata l'azienda ed
- espone il trattamento dei rischi stessi.

In funzione della valutazione dei rischi, l'Azienda individua i necessari protocolli di sicurezza (sotto forma di regolamenti, politiche, procedure, istruzioni operative, etc.) atti a ridurre il livello di rischio rilevato entro livelli di rischi (rischio residuo) considerati accettabili, al fine di fornire una valida struttura di prevenzione e di esenzione da responsabilità della Società in caso di commissione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01 nello svolgimento dei processi di gestione aziendali da parte dei soggetti responsabili delle singole attività in cui tali processi si articolano.

## III Definizioni

Si riporta la definizione degli acronimi utilizzati nel presente documento:

**PVR**: piano di valutazione dei rischi aziendali, il presente documento

**MOG**: acronimo di Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs.8.06.2001,n. 231 ivi comprendendo anche i documenti che descrivono il sistema di gestione e o completano;

**ODV**: acronimo di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01;

Si riportano le definizioni dei termini utilizzati nel presente documento:

**Rischio**: effetto dell'incertezza sugli obiettivi (ISO 31000, p.to 2.1);

**Gestione del Rischio (Risk Management)**: attività coordinate per dirigere e controllare un'organizzazione relativamente al rischio (ISO 31000,p.to 2.2);



**Piano di Gestione del Rischio:** schema che specifica l'approccio, i componenti della gestione e le risorse che devono essere applicate alla gestione del rischio (ISO 31000, p.to 2.8);

**Processo di gestione del rischio:** applicazione sistematica di politiche, procedure e prassi alle attività di comunicazione, consultazione, definizione del contesto, identificazione, analisi, stima, trattamento, monitoraggio e riesame del rischio (ISO 31000, p.to 2.10);

**Stabilire il contesto:** definire i parametri interni ed esterni che devono essere presi in considerazione nella gestione del rischio e stabilire lo scopo e i criteri del rischio per la politica di gestione del rischio (ISO 31000, p.to 2.11);

**Valutazione del rischio:** processo globale d'identificazione del rischio, analisi del rischio e stima del rischio (ISO 31000, p.to 2.16);

**Identificazione del rischio:** processo di ricerca, riconoscimento e descrizione dei rischi (ISO 31000, p.to 2.17);

**Fonte del rischio:** elemento che solo o in combinazione ha l'intrinseco potenziale di far sorgere il rischio (ISO 31000, p.to 2.18);

**Evento:** occorrenza o cambiamento di un particolare insieme di circostanze (ISO 31000, p.to 2.19);

**Profilo del rischio:** descrizione di un insieme di rischi (ISO 31000, p.to 2.22);

**Analisi del rischio:** processo per comprendere la natura del rischio e per determinare il livello

del rischio (ISO 31000, p.to 2.25);

**Conseguenze:** risultato di un evento sugli obiettivi (ISO 31000, p.to 2.20);

**Probabilità:** possibilità che accada qualcosa (ISO 31000, p.to 2.21);

**Livello del Rischio:** magnitudine di un rischio espresso nei termini della combinazione delle conseguenze e della loro probabilità (ISO 31000, p.to 2.25);

**Stima del rischio:** processo di comparazione dei risultati dell'analisi del rischio con criteri del rischio al fine di determinare se il rischio e la sua magnitudo è accettabile o tollerabile (ISO 31000, p.to 2.26);

**Criterio del Rischio:** termini di riferimento a fronte dei quali la significatività di un rischio è valutata (ISO 31000, p.to 2.24);

**Trattamento del rischio:** processo per modificare il rischio (ISO 31000, p.to 2.27);

**Controllo:** misura che modifica il rischio (ISO 31000, p.to 2.28);

**Rischio residuo:** rischio che rimane dopo il trattamento del rischio (ISO 31000, p.to 2.29);

**Rischio accettabile:** rischio che persiste all'esito del trattamento e che la società ritiene di poter accettare in ragione delle concrete condizioni di operatività.



## IV

### Processo di gestione del rischio

Nell'ambito del MOG adottato, l'Azienda provvede alla valutazione dei rischi in ottica di risk management, individuando e descrivendo il processo di gestione del rischio (risk management), le principali attività in cui questi si articola (individuazione del contesto di riferimento, individuazione dei rischi e dei fattori di rischio, analisi e stima dei rischi e dei fattori di rischio, trattamento dei rischi e dei fattori di rischio) e i processi aziendali che interagiscono con esso (approccio per processi).

Il riferimento metodologico è lo Standard UNI EN ISO 31000:2010 "gestione del rischio - principi e linee guida"

Nell'ambito del processo di valutazione del rischio si distinguono le seguenti attività:

- individuazione dei rischi
- analisi dei rischi individuati
- stima dei rischi analizzati ed individuati
- trattamento dei rischi stimati

#### A. - Processo di individuazione dei rischi

Il d.lgs. 231/01 richiama una serie articolata ed eterogenea di diverse fattispecie di reati a fronte dei quali si ravvisano le possibilità di commissione degli stessi. Questo in funzione delle specificità dei singoli settori e, all'interno dei singoli settori, delle singole realtà aziendali. Ne consegue che non tutte le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/01 rivestono concreta attinenza con la singola realtà aziendale.

Nel caso di manifesta non attinenza dei reati contemplati, questi sono dichiarati come "non attinenti" e ne viene fornita la relativa motivazione. In particolare, la non attinenza dei reati può essere ascritta a una o più delle seguenti considerazioni:

- (i) manifesta marginalità di ogni concreto e reale interesse o vantaggio aziendale alla commissione dei reati in oggetto ("inesistenza o insufficienza del movente");
- (ii) manifesta marginalità di ogni concreta e reale pronta e continua disponibilità delle risorse (infrastrutture, competenze, disponibilità finanziarie) necessarie per la commissione dei reati in oggetto ("insussistenza del mezzo");
- (iii) manifesta marginalità di ogni concreta e reale opportunità, occasionale e sistematica, necessaria per la commissione dei reati in oggetto ("mancanza dell'opportunità").

#### B.- Processo di analisi dei rischi individuati

I reati individuati e ritenuti attinenti al contesto di riferimento in cui la Società opera sono oggetto di analisi specifica per determinare il livello di rischio. Questo con riferimento alla probabilità di



commissione e alla gravità dell'impatto sul business. In tale ottica il livello complessivo di rischio è dato dal prodotto della probabilità per la gravità secondo l'algoritmo sotto riportato:

livello rischio = livello probabilità x livello gravità

L'analisi dei rischi viene svolta senza tener conto di eventuali misure di sicurezza già adottate dall'Azienda stessa. Questo al fine di determinare nella misura più oggettiva possibile l'intrinseco livello di probabilità da attribuirsi a uno specifico pericolo.

- *Il concetto di probabilità*

Il concetto di "probabilità" non fa riferimento alla definizione statistico-matematica del termine quanto piuttosto al più generale concetto di "verosimiglianza".

In altre parole con il termine "probabilità" si intende l'attesa che, in assenza di un adeguato

sistema di controllo, possa verosimilmente presentarsi il rischio oggetto di analisi e quindi essere commesso il relativo illecito (c.d. "aspettativa di rischio").

In tale ottica il giudizio sull'*aspettativa di rischio* è stato articolato su quattro livelli secondo la scala diseguitoriportata:

- *Molto basso*: anche in assenza di specifici controlli, non è verosimile che il reato in questione possa essere commesso. Tuttavia questa eventualità non è escludibile a priori e in ottica prudenziale viene comunque presa in considerazione.
- *Basso*: anche in assenza di specifici controlli, la possibilità che il reato in questione possa essere commesso è ridotta. Tuttavia questa eventualità potrebbe manifestarsi, soprattutto in un'ottica di lungo periodo.
- *Alto*: in assenza di specifici controlli, la possibilità che il reato in questione possa essere commesso è significativa.
- *Molto alto*: in assenza di specifici controlli, e da attendersi verosimilmente che il reato in questione si manifesti in quanto fortemente correlato ad un apprezzabile interesse o vantaggio aziendale.

(ii) *Il concetto di gravità*

Il concetto di "gravità" fa riferimento all'impatto sul business ("*Business Impact Analysis*") che la commissione del reato potrebbe tendenzialmente presentare. Questo con riferimento ai seguenti aspetti:

- a.) implicazioni dirette sui diritti fondamentali della persona, che costituiscono un valore superiore sempre da tutelare, in conformità a quanto previsto anche dal Codice Etico adottato dall'Azienda.



- b.) implicazioni economiche e finanziarie correlate alla intensità (o magnitudo) delle sanzioni economiche ed interdittive applicabili così come richiamate dal d.lgs. 231/01, anche con riferimento al soggetto che commette il reato (organo amministrativo, responsabile apicale, semplice sottoposto).
- c.) immagine e reputazione aziendale, anche con riferimento alla perdita di credibilità nei confronti di clienti (con compromissione del posizionamento sul mercato) e delle autorità di controllo e/o delle autorità deputate a rilasciare autorizzazioni o concessioni o in genere di enti e persone fisiche e giuridiche che costituiscono riferimenti imprescindibili per l'operatività aziendale.

In tale ottica il giudizio di "gravità" è stato articolato su quattro livelli secondo la scala di

seguito riportata:

- *Molto bassa*: la commissione del reato comporterebbe un impatto economico assorbibile nell'ambito della gestione in cui il medesimo viene commesso. L'immagine aziendale resterebbe sostanzialmente intatta.
- *Bassa*: la commissione del reato comporterebbe un danno prevalentemente economico tale tuttavia da non compromettere significativamente l'equilibrio economico e finanziario della gestione corrente. Il danno di immagine risulterebbe contenuto e comunque gestibile e recuperabile nel breve periodo.
- *Alta*: la commissione del reato comporterebbe un significativo danno economico, tale da compromettere l'equilibrio economico e finanziario della gestione, nonché un danno di immagine difficilmente recuperabile, tale da compromettere il posizionamento dell'Azienda sul mercato o nei confronti di altri operatori economici e soggetti di riferimento.
- *Molto alta*: la commissione del reato comporterebbe oltre al danno economico e di immagine anche l'applicazione di pesanti sanzioni interdittive tali da mettere in pericolo la continuità stessa dell'Azienda.

### **C. - Processo di stima dei rischi**

La stima dei rischi viene effettuata per determinare se il livello di un singolo rischio rientra nella soglia di accettabilità oppure richiede un trattamento specifico. Questa mediante confronto del livello di rischio con dei criteri di confronto.

Nella tabella sotto riportata sono definiti i criteri di confronto per determinare l'accettabilità del rischio e quindi la necessità di trattarlo.

TABELLA MATRICE DI STIMA DELLA INTENSITA' DEL RISCHIO



GRAVITA'		PROBABILITA'												
		bassa 1		medio		2	media	3	medio		4	alta	5	nullo
			bassa					alta						
bassa	1	1 molto basso	2 basso	3 medio basso	4 medio basso	5 medio						assente		
medio bassa	2	2 basso	4 medio basso	6 medio	8 medio	10 medio						assente		
media	3	3 medio basso	6 medio	9 medio	12 medio alto	15 medio alto						assente		
medio alta	4	4 medio basso	8 medio	12 medio alto	16 medio alto	20 alto						assente		
	alta	5 medio	10 medio	15 medio alto	20 alto	25 molto alto						assente		

Nel caso il rischio sia stimato come “non accettabile”, la Società predispone specifiche misure atte a ridurre il rischio entro la soglia di accettabilità. In ogni caso, rischi che coinvolgono la salute e l'integrità della persona umana, in conformità al Codice Etico adottato dall'Azienda, sono stimati come "non accettabili".

Nel caso il rischio sia stimato come “accettabile”, l'Azienda valuta se predisporre egualmente, a titolo cautelare, specifiche misure di trattamento. Questa previa analisi dei costi e dei benefici, al fine di allocare correttamente le risorse aziendali.

#### D. -Processo di trattamento dei rischi

Il trattamento del rischio viene effettuato mediante individuazione, pianificazione ed attuazione delle misure di controllo applicabili e dei relativi obiettivi ad essi associati. Le misure di controllo possono essere di varia natura ed in genere rientrano in una delle seguenti tipologie:

Misure organizzative (procedure, protocolli, mansionari, regolamenti, circolari ed ogni altro idoneo a formalizzare comportamenti e prassi operative);

Misure fisiche (relative alle infrastrutture); Misure logiche (relative ai sistemi IT).



## V

### Il contesto di riferimento e di contorno delle valutazioni

Il contesto di riferimento è formato dal contesto giuridico fattuale e dal contesto storico fattuale nei quali la società ha svolto la propria attività.

Riguardo al contesto giuridico fattuale si rileva che la Società:

- prevede il Codice Etico adottato formalmente;
- non prevede l'adozione di procedure formali interne alla Società stessa finalizzate alla gestione di documenti e dati;
- non prevede un sistema di protocolli operativi formali;
- non prevede alcun mansionario formale; Occorre tuttavia evidenziare che la Società:
  - si attiene a principi etici "forti" che aggiornano i criteri di correttezza, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'operatività su modello della pubblica amministrazione regionale;
  - si attiene al rispetto di procedure interne formalizzate che costituiscono vere e proprie prassi consolidate in ragione delle quali sono disciplinate le attività della Società stessa;
  - si attiene al rispetto di protocolli operativi di fatto spesso discendenti da direttive impartite dall'amministratore unico e successivamente, se sarà configurato, dal responsabile di area e di funzione o richiamati nel testo di circolari "operative" periodicamente rilasciate dalla funzione e dall'area stessa;
  - mansiona i rapporti di lavoro attribuendo incarichi specifici nell'ambito della ripartizione dei ruoli di ciascun ufficio in base al criterio della miglior competenza e del rispetto delle pari opportunità e condizioni di lavoro.

In particolare, ai fini della realizzazione del piano di valutazione del rischio applicabile alla Società rilevano

- il contesto di riferimento esterno, rapportato ai seguenti elementi:
  - settore di svolgimento dell'attività di impresa (c.d. contesto settoriale)
  - area geografica in cui l'impresa viene ad operare (c.d. contesto territoriale)
- il contesto di riferimento interno, rapportato a:



- istituzioni con le quali la società si rapporta (c.d. contesto istituzionale)
- gestione economico-patrimoniale delle risorse della Società (c.d. contesto economico, finanziario e patrimoniale)
- gestione del personale e delle risorse umane (c.d. contesto aziendale)
- strutture produttive e patrimoniali nella loro collocazione spaziale (c.d. contesto infrastrutturale immobiliare)
- infrastrutture tecnologiche della società (c.d. contesto infrastrutturale tecnologico)

I contesti di riferimento sopra indicati costituiscono i criteri di valutazione del rischio ai fini dell'individuazione dei rischi operativi e gestionali che caratterizzano l'attività della società nell'ambito del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

## VI

### Processi aziendali per la gestione dei rischi

La Società deve provvedere al costante adeguamento ed aggiornamento del presente piano di valutazione dei rischi (PVR) al fine di consentire il conseguente aggiornamento dinamico del Modello 231.

L'adeguamento del PVR prevede i seguenti processi:

- *Processo di monitoraggio* finalizzato al controllo dinamico dell'evoluzione dei fattori di rischio, anche in rapporto ai mutamenti del contesto.
  - *Processo di riesame* finalizzato all'aggiornamento dei fattori di rischio e dei rischi che gravano sulla Società anche in rapporto ai mutamenti del contesto.
  - *Processo di comunicazione* finalizzato alla conoscibilità del mutamento dei fattori di rischio e dei rischi fra aree operative e funzionali differenti.
  - *Processo di partecipazione* finalizzato alla condivisione dei risultati del monitoraggio e del riesame dei rischi per ciascuna area ai fini dell'ottimizzazione dei procedimenti e meccanismi di prevenzione.
- E. *Processo di sensibilizzazione* finalizzato alla formazione ed informazione periodica e continuativa dei singoli appartenenti a ciascuna area affinché possano concorrere alla riduzione ed eliminazione dei fattori di rischio così contribuendo al miglioramento dell'efficienza del PVR.



## PARTE SPECIALE

### I

#### **Mission della società**

VIGLIA SRL è una società che svolge sostanzialmente l'attività di commercializzazione di dispositivi medici, prodotti sanitari, strumentario e attrezzature sanitarie, nonché la loro manutenzione. Come dianzi esposto la società acquista e vende prodotti e attrezzature e ne cura la manutenzione. Non è società di produzione.

### II

#### **Processo di gestione del rischio**

- -Il contesto di riferimento esterno

- *Il contesto settoriale*

La società opera nel campo della sanità, prevalentemente pubblica.

Il contesto settoriale contempla quindi rapporti di natura giuridica ed economica con terzi (clienti, aziende sanitarie ed ospedaliere, case di cura, fornitori e *partners* in genere) nel settore della sanità.

In tale ambito l'attività della società è vincolata alle norme specifiche in materia di pubbliche forniture e servizi (Decreto Correttivo al Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. 19 aprile 2017 N. 56).

Inoltre l'attività deve essere svolta in osservanza dei limiti che discendono dalle norme sul monitoraggio e sulla tracciabilità dei flussi finanziari e in genere dei pagamenti delle transazioni economiche.

La società opera anche, secondo i casi, in contesti professionali differenti, per attività di consulenza, di gestione amministrativa e del personale (consulenti contabili, consulente del lavoro, consulenti giuridici, consulenti professionali, ecc.)

In tale ambito l'attività della società è limitata dal quadro normativo civilistico che disciplina il conferimento degli incarichi a professionisti e dalla normativa di monitoraggio e tracciabilità dei flussi finanziari per le transazioni che accompagnano le attività regolarmente svolte.



- *Il contesto territoriale*

Il contesto territoriale è prevalentemente limitato all'ambito delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Il contesto territoriale è fortemente sviluppato da un punto di vista industriale e commerciale con un buon livello e soddisfacimento del tenore di vita dei soggetti residenti.

- - Il contesto di riferimento interno è rappresentato da un amministratore unico (organo sociale monocratico) e da un organigramma di personale dipendente e collaboratori.

- *Il contesto istituzionale*

VIGLIA SRL. opera in forma di Società di capitali a responsabilità limitata, quale soggetto di diritto privato, il cui capitale è totalmente detenuto da soggetti privati (famiglia Gugliotta/Alberto). VIGLIA SRL. è soggetto che costantemente opera in esecuzione di obiettivi e direttivi stabiliti e decisi dall'Amministratore Unico, facente parte della famiglia che ne detiene la proprietà.

- *Il contesto economico, finanziario e patrimoniale*

VIGLIA SRL, opera, secondo i casi, in strutture di proprietà o condotte in locazione di proprietà di terzi. Trattasi di strutture attrezzate. Il contesto economico è di fatto costituito dalla redditività che perviene dalla vendita dei prodotti dedotte le spese e i costi di esercizio. Finanziariamente la Società si avvale anche di linee di credito ben adeguate, costituite principalmente da aperture di credito e da mutui, ovvero prestiti a medio/lungo termine.

- *Il contesto aziendale*

La Società possiede una chiara pianta organica che contempla al suo interno (per quanto rileva ai sensi dell'adozione del Modello 231 ed al fine di correttamente rilevare i rischi) una certa suddivisione di compiti e competenze funzionali, tenuto conto che trattasi di PMI.

La pianta organica dell'Azienda attualmente in essere, con gli operatori e le competenze, è già stata evidenziata e riportata nel MOG.

Le deleghe di funzioni rispondono al principio di segregazione delle funzioni di ciascun operatore e definiscono il ruolo e l'operatività dei destinatari delle deleghe stesse.

La struttura organizzativa aziendale sopra descritta presenta una scarsa articolazione verticale.

I poteri di indirizzo e di controllo per le politiche di gestione della Società sono espressi nelle deleghe di funzioni, conseguentemente, vengono esercitati dagli operatori in base al principio della ripartizione per competenza e delega e nel rispetto delle direttive e degli indirizzi che l'Amministratore Unico fornisce.

- *Il contesto infrastrutturale tecnologico*



La Società è dotata - tra l'altro - di un sistema di infrastrutture tecnologiche di comunicazione e trasmissione dati in via telematica, con possibilità di accesso *ad Internet* (www) ma segregata ad operatività interna *intranet*, con impossibilità di accesso dall'esterno.

Il sistema infrastrutturale tecnologico è periodicamente controllato ed implementato anche avvalendosi di programmi di controllo che consentono di tracciare le attività svolte da ciascuna postazione o da un network di postazioni interconnesse.

Il sistema infrastrutturale tecnologico è anche la sede di conservazione dei dati operativi e storici della Società medesima.

### III

#### Individuazione dei rischi

La Società ha proceduto, attraverso il proprio personale ed anche avvalendosi dell'ausilio di altri soggetti coinvolti nelle decisioni e nei procedimenti interni, ad effettuare una mappatura delle attività al fine di inserire le medesime nell'ambito di una valutazione di rischio che, graduata in funzione dei parametri del d.lgs. 231/2001 ha consentito il confezionamento di un Piano Valutazione Rischi adeguato (PVA).

In particolare la Società ha proceduto a valutare la rilevanza ed individuare gli effettivi rischi in relazione alle fattispecie sensibili richiamate dal d.lgs. 231/2001.

Si riportano di seguito gli esiti di tale valutazione, organizzati in ragione degli articoli del d.lgs. 231/2001 che contengono le ipotesi di reati potenzialmente commettabili nell'ambito della società e risultante dalla "mappatura dei reati" allegata al MOG.

- Individuazione dei rischi ex art. 24 d.lgs. 231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*

La Società, che è un'azienda commerciale, non percepisce contributi pubblici..

L'Azienda valuta quindi come nullo e non direttamente attinenti al proprio contesto di riferimento, così come precedentemente illustrato, le fattispecie di reato in oggetto.

- Individuazione dei rischi ex art. 24 bis d.lgs. 231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*

L'Azienda accede a sistemi di pubblica utilità in modo limitato e sostanzialmente funzionalizzato all'assolvimento dei propri doveri di trasparenza e di tracciabilità connessi allo svolgimento della propria attività.



L'azienda al contrario viene a contatto e possiede in gestione una quantità rilevante di dati che concernono fornitori, maestranze, professionisti e potenziali nuovi contraenti che, a vario titolo, entrano in contatto con la società.

In termini di valutazione di interesse o vantaggio, appare poco interessante e vantaggiosa la commissione di fattispecie illecite del tipo indicato. Inoltre le risorse ICT utilizzate dalla Società, in ragione del loro adeguamento periodico ad opera di una specifica area preposta alla gestione dei processi di innovazione tecnologica, paiono fornire una adeguata prevenzione dai rischi.

Tuttavia, in considerazione soprattutto della crescente pervasività e vulnerabilità dei sistemi ICT e della progressiva informatizzazione della G.D.O., l'Azienda ritiene di considerare come limitatamente e parzialmente attinenti le fattispecie di reato in oggetto.

- Individuazione dei rischi ex art. 25 d.lgs. 231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*

La Società, ravvisa un potenziale interesse o vantaggio nella commissione dei reati in oggetto con riferimento a ipotesi di corruzione attiva e passiva, tenuto conto che in particolare l'Azienda rileva le seguenti aree di criticità:

- Concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ambito di procedimenti di gara ad evidenza pubblica o comunque soggette al d.lgs. 163/2006, così come successivamente modificato dal Decreto Correttivo al Codice degli appalti D. Lgs 19 aprile 2017, indette dall'Azienda;
- Corruzione di pubblici ufficiali incaricati di verifiche ispettive (quali ad esempio funzionari ASL, ARPA, ISPettorato Lavoro e così via) o induzione indebita a dare o promettere utilità ad incaricati di verifiche ispettive o a terzi da questi stessi indicati.

La Società valuta quindi come sostanzialmente direttamente attinenti al proprio contesto di riferimento, così come precedentemente illustrato, le fattispecie di reato in oggetto.

- Individuazione dei rischi ex art. 25 bisl d.lgs. 231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*Delitti contro l'industria e il commercio*

La Società ravvisa concreto interesse o vantaggio nella commissione dei reati in oggetto, essenzialmente correlati alla commissione di frodi o contraffazioni di prodotti dalla stessa commercializzati.

La Società valuta quindi attinenti al proprio contesto di riferimento, così come precedentemente illustrato, le fattispecie di reato in oggetto collocandoli tra quelli maggiormente significativi.



- Individuazione dei rischi ex art.25 ter d.lgs. 231/2001( come modificato dalla Legge 27 maggio 2015,n.69,art.12 )

Fattispecie di reato considerate:

*Reati societari*

Come precedentemente evidenziato, VIGLIA SRL. ha una ristrettissima compagine sociale composta da soggetti privati.

Tale composizione della compagine sociale configura un peculiare profilo di rischio (vedi anche le considerazioni di cui all'art. 24 del d.lgs. 231/01) per alcuni specifici reati inerenti la fattispecie in oggetto.

In considerazione dell'attività svolta, finalizzata al raggiungimento del profitto, è evidente la possibilità di configurare un interesse o un vantaggio della società derivante dalla commissione di alcuni reati societari.

La Società valuta quindi come attinenti al proprio contesto di riferimento, anche per le ragioni precedentemente illustrate, le fattispecie di reato in oggetto.

- Individuazione dei rischi ex art. 25 septies d.lgs. 231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

La Società ravvisa un significativo interesse o vantaggio nella commissione dei reati in oggetto con riferimento a ipotesi di risparmio di tempo, risorse umane e risorse finanziarie correlate agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La società intravede i rischi maggiori nell'area di gestione del magazzino, tra gli operatori addetti alla movimentazione di carico e scarico dei beni e prodotti

La Società pertanto valuta come attinenti al proprio contesto di riferimento, così come precedentemente illustrato, le fattispecie di reato in oggetto.

- Individuazione dei rischi ex art. 25 octies d.lgs. 231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio ( come modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n.186, art.3)*

La Società non ravvisa alcun realistico interesse o vantaggio nella commissione delle fattispecie di reato in oggetto. Questo in quanto essenzialmente l'Azienda non acquista beni correntemente



oggetto di riciclaggio, o converte in attività economico-finanziarie fondi provenienti dalla commissione di attività illecite.

Inoltre la Società non dispone intrinsecamente né delle risorse né delle opportunità per la commissione dei reati in oggetto. Questa in quanto i flussi finanziari in entrata provengono da clienti i quali provvedono ad effettuare i pagamenti in rigida osservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; stessa metodologia viene usata per il pagamento ai propri fornitori e prestatori di servizi.

La Società, tuttavia valuta come direttamente attinenti al proprio contesto di riferimento, così come precedentemente illustrata, le fattispecie di reato in oggetto.

Come già sopra detto, in attesa di consolidati orientamenti giurisprudenziali, si ritiene, in osservanza delle disposizioni contenute nella Circolare di Confindustria n.19867 del 12 giugno 2015, che la nuova Fattispecie di autoriciclaggio introdotta tra i reati di cui all'art.25-octies del D.lgs. 231 non debba estendersi anche al punto di farvi rientrare i reati tributari di cui al D.lgs. 10 marzo 2000, n.74.

Infatti, per la consumazione del reato di autoriciclaggio introdotto dall'art.648-ter del codice penale è necessario che la condotta illecita ivi prevista sia tale da "ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Quindi, secondo l'interpretazione di Confindustria, cui si aderisce, quando il risparmio fiscale, provento del reato presupposto, resta confuso nel patrimonio del contribuente, senza essere destinato all'estero, ma viene reimpiegato anche in attività economiche che costituiscono l'ordinaria attività aziendale, non si potrà ritenere che tale condotta sia idonea ad ostacolare l'identificazione delittuosa del bene.

Conseguentemente il presente documento di "*risk assessment*" non interviene, al momento e in attesa di conoscere l'orientamento della giurisprudenza, sulla previsione di particolari presidi da introdurre nel MOG a prevenzione dei reati tributari sopra richiamati.

- *Individuazione dei rischi ex art.25 novies d.lgs. 231/2001*

Fattispecie di reato considerate:

*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

La Società ravvisa un apprezzabile interesse o vantaggio nella commissione dei reati in oggetto con riferimento al risparmio economico derivante dall'acquisizione di software applicativo non autorizzato.

La Società valuta quindi come attinenti, sia pure in misura limitata, al proprio contesto di riferimento, così come precedentemente illustrata, le fattispecie di reato in oggetto.



- *Individuazione dei rischi ex art. 25 decies d.lgs. 231/2001*

Fattispecie di reato considerate:

*Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all' Autorità Giudiziarica anche in ambito transfrontaliero ex l. 16.03.2006 n. 146*

*Reato transfrontaliero dietro favoreggiamento personale ex art. 3 l. 16.03.2006, n. 146*

La Società può annoverare contenziosi sia nei confronti di clienti e fornitori sia in materia giuslavoristica o davanti alla magistratura civile.

La Società ravvisa un interesse o vantaggio nella commissione dei reati in oggetto con riferimento all'induzione effettuata da soggetti apicali nei confronti di collaboratori gerarchicamente dipendenti o nei confronti di fornitori esterni economicamente influenzabili.

Questo con particolare riferimento a procedimenti giudiziari di carattere giuslavoristico, amministrativo, civile e penale.

La particolare contestualizzazione territoriale della società non consente di ipotizzare a priori che tale reato possa essere realizzato attraverso condotte tenute anche al di fuori dei confini dello Stato italiano.

Analoghe considerazioni valgono per l'ipotesi di favoreggiamento personale transfrontaliero.

La Società valuta quindi come direttamente attinenti al proprio contesto di riferimento al territorio italiano, così come precedentemente illustrato, le fattispecie di reato in oggetto.

- *Individuazione dei rischi ex art. 25 undecies d.lgs. 231/2001(come modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n.62 art.1)*

Fattispecie di reato considerate:

*Reati ambientali*

La Società svolge un'attività che potrebbe prestarsi alla commissione di taluni dei reati ambientali previsti dal D.lgs. 231/2001, anche se non svolge attività di produzione.

L'impatto del reato in oggetto sulla Società è valutato come potenzialmente rilevante in considerazione delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal D.lgs. 231, ma anche con riferimento alla perdita di reputazione aziendale soprattutto nei confronti dei clienti del settore della sanità pubblica che costituiscono la principale fonte delle vendite dell'azienda.

Ciò determina in linea di massima un livello di gravità medio.

La Società, pertanto, valuta come direttamente attinenti al proprio contesto di riferimento, così11 come precedentemente illustrato, le fattispecie di reato in oggetto.

- *Individuazione dei rischi ex art. 25 duodecies d.lgs. 231/2001*



Fattispecie di reato considerate:

*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e disposizioni contro le immigrazioni clandestine ex art. 3 l. 16.03.2006 n. 146*

La Società, non si avvale, alle proprie dipendenze, delle prestazioni lavoristiche di soggetti cosiddetti extracomunitari per i quali necessita, un regolare permesso di soggiorno.

La Società valuta, quindi, come non attinenti al proprio contesto di riferimento, così come precedentemente illustrato, le fattispecie di reato in oggetto tra quelli con livello di gravità elevato.

#### IV

#### Analisi dei rischi

- Analisi dei rischi ex art. 24 d.lgs. 8.06.2001, n. 231

Fattispecie di reato considerate:

*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*

La Società non è destinataria ed assegnataria di contribuzioni in denaro di fonte pubblica (Regione o Comunità Europea), pertanto il rischio è da considerarsi nullo.

La Società valuta quindi le fattispecie di reato in oggetto tra quelle non significative in funzione del proprio contesto di riferimento così come precedentemente descritto.

- Analisi dei rischi ex art. 24bis d.lgs. 8.06.2001, n. 231

Fattispecie di reato considerate:

*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*

La frequenza mediante cui la Società utilizza o accede a reti esterne (*internet*) o risorse informatiche tali da poter concretamente portare alla commissione dei reati in oggetto è elevata e strettamente dipendente dalle funzionalità ed operatività che l'azienda deve rispettare.

Ciò determina, in linea di massima, una rilevante possibilità di accadimento degli stessi.

L'impatto del reato in oggetto sull'Azienda è valutato come rilevante in considerazione delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal d.lgs. 231/01.

Ciò determina, in linea di massima, un livello di gravità "elevato".

La Società valuta quindi le fattispecie di reato in oggetto tra quelle significative in funzione del proprio contesto di riferimento così come precedentemente descritto, soprattutto in considerazione della crescente pervasività e vulnerabilità dei sistemi ICT.

- Analisi dei rischi ex art. 25 d.lgs. 8.06.2001, n. 231

Fattispecie di reato considerate:

*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*



La frequenza mediante cui gli operatori della società possono venire a contatto a loro volta con altri incaricati di pubblico servizio o con pubblici ufficiali, principalmente della sanità pubblica, è rilevante.

Ne consegue che la possibilità correlata di accadimento dei reati in oggetto è da valutarsi come tendenzialmente elevata.

L'impatto del reato in oggetto sulla Società è valutato come potenzialmente rilevante in considerazione non solo della sanzioni economiche ed interdittive previste dal d.lgs. 231/01, ma anche con riferimento alla perdita di reputazione aziendale.

Ciò determina, in linea di massima un livello di gravità alto.

- Analisi dei rischi ex art. 25 bis 1 d.lgs. 231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*Delitti contro l'industria e il commercio*

La società, nell'esercizio della propria attività, ritiene di essere esposta a tale rischio in forma molto modesta.

Infatti non è una azienda industriale, ha dimensioni non molto rilevanti (PMI) e commercializza prodotti senza fare ulteriori aggiunte e lavorazioni.

Ne consegue che la possibilità di accadimento dei reati in oggetto deve valutarsi come tendenzialmente basso.

Ciò non toglie che l'impatto del reato in oggetto sulla società è valutato come potenzialmente rilevante in considerazione non solo delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal D.lgs 231/2001 ma anche con riferimento alla perdita di reputazione aziendale.

Ciò determina, in linea di massima, un livello di gravità basso.

La società valuta quindi le fattispecie di reato in oggetto tra quelle comunque poco significative in funzione del proprio contesto di riferimento così come precedentemente descritto.

- Analisi dei rischi ex art. 25 ter d.lgs. 8.06.2001, n. 231 (come modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n.69 art.12)

Fattispecie di reato considerate:

*Reati societari*

La frequenza associata agli adempimenti societari e per sua natura ripetitiva; a questo deve aggiungersi la specificità e la valenza degli adempimenti contabili e di bilancio (anche in ottica di autorizzazione e approvazione di spesa) a carico delle Società.

D'altronde nel contesto occorre valutare la complessità della normativa societaria in continua evoluzione, sia sotto l'aspetto normativo che come quello giurisprudenziale.

Ne consegue che la possibilità correlata di accadimento dei reati in oggetto e da valutarsi come tendenzialmente elevata.

L'impatto del reato in oggetto sulla Società è valutato come potenzialmente rilevante in considerazione non solo della sanzioni economiche ed interdittive previste dal d.lgs.231/01, ma anche con riferimento alla perdita di reputazione aziendale.



Ciò determina, in linea di massima, un livello di gravità elevato.

La Società valuta quindi le fattispecie di reato in oggetto tra quelle comunque significative in funzione del proprio contesto di riferimento così' come precedentemente descritto.

- Analisi dei rischi ex art. 25 septies d.lgs. 8.06.2001, n. 231

Fattispecie di reato considerate:

*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

In considerazione della frequenza delle attività svolte dagli operatori aziendali, in particolare dai dipendenti che operano nella gestione del magazzino, con operazioni di movimentazione di confezioni di prodotti e attrezzature fa sì che la possibilità correlata di accadimento dei reati in oggetto e da valutarsi come tendenzialmente elevata.

L'impatto del reato in oggetto sulla Società è valutato come potenzialmente rilevante in considerazione delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal d.lgs. 231/01, ma anche con riferimento alla perdita di reputazione aziendale.

Inoltre l'accadimento del reato in oggetto implica lesioni o perdite di vite umane. Ciò determina, in linea di massima, un livello di gravità' assai elevato.

La Società valuta quindi le fattispecie di reato in oggetto tra quelle significative in funzione del proprio contesto di riferimento così' come precedentemente descritto.

- Analisi dei rischi ex art. 25 octies d.lgs. 8.06.2001, n. 231 (come modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n.186, art.3)

Fattispecie di reato considerate:

*Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.*

La Società, nell'espletamento delle funzioni aziendali, gestisce costantemente e a vario titolo, risorse economiche e beni provenienti da diverse fonti.

L'impatto del reato in oggetto sulla Società è valutato come rilevante in misura ridotta in considerazione delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal d.lgs. 231/01.

Ciò determina, in linea di massima, un livello di gravità' media.

La Società valuta quindi le fattispecie di reato in oggetto tra quelle comunque significative in funzione del proprio contesto di riferimento così' come precedentemente descritto con la precisazione illustrata e riportata a pag.13-14 del presente documento.

- Analisi dei rischi ex art. 25 novies d.lgs. 8.06.2001, n. 231

Fattispecie di reato considerate:

*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

L'Azienda utilizza applicativi informatici (i.e.: software) gestionali che sono soggette a diritto di autore (i.e.: software e protetto). La frequenza mediante cui la Società aggiorna o utilizza software



protetto e strettamente correlata alla più generale pervasività che i sistemi di comunicazione e trasmissione dati per via telematica hanno assunto in ogni aspetto della gestione aziendale, pervasività 1 che nel caso aziendale trova temperanza nella ridotta complessità dell'architettura IT, nelle relative modalità di utilizzo e nel numero, specie e qualità dei controlli che si eseguono. Ne consegue che la probabilità di accadimento dei reati in oggetto e da valutarsi come tendenzialmente bassa.

L'impatto del reato in oggetto sulla Società è valutato come rilevante in misura ridotta in considerazione delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal d.lgs. 231/01.

Ciò determina, in linea di massima, un livello di gravità media.

La Società valuta quindi le fattispecie di reato in oggetto tra quelle comunque significative in funzione del proprio contesto di riferimento così come precedentemente descritto.

- Analisi dei rischi ex art. 25 decies d.lgs. 8.06.2001, n. 231

Fattispecie di reato considerate:

*Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*

La frequenza relativa a procedimenti giudiziari di natura penale, civile e amministrativa che vedono l'Azienda parte attiva o passiva è relativamente ridotta. Ne consegue che la probabilità di accadimento dei reati in oggetto è da valutarsi come tendenzialmente bassa.

L'impatto del reato in oggetto sulla Società è valutato come potenzialmente rilevante in considerazione delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal d.lgs.231/01, ma anche con riferimento alla perdita di reputazione aziendale .

Ciò determina, in linea di massima, un livello di gravità medio.

In ragione della gravità della materia considerata, nel complesso l'Azienda valuta il rischio associato ai reati in oggetto tra quelli comunque significativi.

- Analisi dei rischi ex art. 25 undecies d.lgs. 8.06.2001, n. 231 (come modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n.68 art.1)

Fattispecie di reato considerate:

*Reati ambientali*

La frequenza mediante cui l'Azienda pone in essere attività tali da configurarsi nei reati in oggetto è ordinaria.

L'impatto del reato in oggetto sulla Società, che come noto non svolge attività produttiva è valutato come poco rilevante in considerazione delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal d.lgs. 231/01, ma anche con riferimento alla perdita di reputazione.

Ciò determina, in linea di massima, un livello di rischio medio, mitigato dal fatto che i residui del confezionamento non possono considerarsi rifiuti pericolosi, circostanza che innalzerebbe il livello di attenzione necessario in fase di smaltimento e darebbe origine a sanzioni maggiormente elevate.



La società smaltisce i rifiuti tramite i bidoni dati in dotazione dal gestore comunale e, nei limitati casi di rifiuti diversi da quelli produttivi (es. neon, toner, etc...), tramite operatori debitamente autorizzati.

Nel complesso l'Azienda valuta il rischio associato ai reati in oggetto tra quelli maggiormente significativi, anche se poco probabili per il tipo di attività della società

- Analisi dei rischi ex art. 25 duodecies d.lgs. 231/1.001

Fattispecie di reato considerate:

*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

La società non ha lavoratori dipendenti provenienti da paesi extracomunitari e ciò comporta, che a tutt'oggi la possibilità di accadimento dei reati in oggetto è da considerarsi inesistente.

L'impatto del reato in oggetto sulla Società è valutato come irrilevante in considerazione anche delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal d.lgs. 231/01, ma anche con riferimento alla perdita di reputazione aziendale.

Ciò determina, in linea di massima, un livello di gravità nullo.

La Società valuta quindi le fattispecie di reato in oggetto tra quelle significative in funzione del proprio contesto di riferimento così come precedentemente descritto.

## V

### Stima dei Rischi

- Stima dei rischi ex art.24 d.lgs. 231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*

L'Azienda stima il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come assolutamente non accettabile, in conformità ai principi fondamentali riportati nel proprio Codice Etico.

Però la società non percepisce erogazioni indebite, commercializza gli stessi prodotti che acquista, senza aggiungere null'altro e quindi tale tipo di reato è poco probabile.

Ciononostante specifici controlli e procedure sono quindi posti in essere per prevenire la commissione di qualsiasi reato presupposto riportando la soglia di rischio entro i soli limiti dell'imprevedibile ed imponderabile, rendendola così accettabile.

- Stima dei rischi ex art. 24bis d.lgs. 231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*



La Società stima il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come non accettabile, in conformità ai principi fondamentali riportati nel proprio Codice Etico. In ottica preventiva ed ai fini dell'esenzione da responsabilità e nel rispetto di doverose valutazioni di costi – benefici, l'Azienda adotta -anche tramite propria procedura -gli specifici controlli già previsti nell'ambito delle misure minime di sicurezza di cui al d.lgs. 196/03 "privacy".

- Stima dei rischi ex art. 25 d.lgs.231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*

La Società stima il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come assolutamente non accettabile, in conformità ai principi fondamentali riportati nel proprio Codice Etico.

L'accadimento di tali fattispecie, in ragione della concreta operatività della Società, deve essere portato tendenzialmente a zero.

Specifici controlli e procedure sono quindi posti in essere per mitigare il livello di rischio e tendenzialmente azzerarlo (solo così riportandolo entro una soglia di accettabilità).

- Stima dei rischi ex art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001(come modificato dalla Legge 27 maggio 2015 n.69,art.12)

Fattispecie direate considerate:

*Delitti contro l'industria e il commercio*

La società stima il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come assolutamente non accettabile in conformità ai principi fondamentali riportati nel proprio codice etico.

Specifici controlli e procedure sono quindi posti in essere per mitigare il livello di rischio e riportarlo entro la soglia di accettabilità.

- Stima dei rischi ex art. 25 ter d.lgs. 231/2001(come modificato dalla Legge 27 maggio 2015 n.69,art.12)

Fattispecie direate considerate:

*Reati societari*

La Società stima il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come non accettabile, in conformità ai principi fondamentali riportati nel proprio Codice Etico, anche in considerazione della natura di parte delle proprie risorse economico finanziarie.

L'accadimento di tali fattispecie, in ragione della concreta operatività della Società, deve essere portato tendenzialmente a zero.



Specifici controlli e procedure sono quindi posti in essere per mitigare il livello di rischio e tendenzialmente azzerarlo (solo così riportandolo entro una soglia di accettabilità).

- Stima dei rischi ex art. 25 septies d.lgs. 231/1001

Fattispecie di reato considerate:

*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

L'Azienda stima il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come assolutamente non accettabile, in conformità ai principi fondamentali riportati nel proprio Codice Etico.

Specifici controlli e procedure anche in relazione alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro sono quindi posti in essere per mitigare il livello di rischio e tendenzialmente azzerarlo (solo così riportandolo entro una soglia di accettabilità).

- Stima dei rischi ex art. 25 octies d.lgs. 231/2001 (come modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n.186, art.3)

Fattispecie di reato considerate:

*Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.* L'Azienda stima il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come assolutamente non accettabile, in conformità ai principi fondamentali riportati nel proprio Codice Etico.

Specifici controlli e procedure anche in relazione alle normative antiriciclaggio e autoriciclaggio (come già detto con esclusione dei reati tributari) sono quindi posti in essere per mitigare il livello di rischio e tendenzialmente azzerarlo (solo così riportandolo entro una soglia di accettabilità).

- Stima dei rischi ex art. 25 novies d.lgs. 231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

L'Azienda stima il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come non accettabile, in conformità ai principi fondamentali riportati nel proprio Codice Etico.

In ottica cautelativa, la Società adotta - anche tramite propria procedura - gli specifici controlli già previsti nell'ambito delle misure minime di sicurezza di cui al d.lgs. 196/03 "privacy".

- Stima dei rischi ex art.25 decies d.lgs.231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all' Autorità Giudiziaria*

La società stima il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come non accettabile, in conformità ai principi fondamentali riportati nel proprio Codice Etico.



Specifici controlli e procedure sono quindi posti in essere per mitigare il livello di rischio e riportarlo entro la soglia di accettabilità.

- Stima dei rischi ex art. 25 undecies d.lgs. 231/2001 (come modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, art. 1)

Fattispecie di reato considerate:

*reati ambientali*

La società stima il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come non assolutamente non accettabile, in conformità ai principi fondamentali riportati nel proprio Codice Etico.

Specifici controlli e procedure sono quindi posti in essere per mitigare il livello di rischio e riportarlo entro la soglia di accettabilità.

- Stima dei rischi ex art. 25 duodecies d.lgs. 231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

L'Azienda stima il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come assolutamente poco probabile, e si ispira ai principi fondamentali riportati nel proprio Codice Etico.

Ad oggi il fenomeno è inesistente.

Non c'è quindi necessità di adottare specifici controlli e procedure anche in relazione alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, posti in essere per mitigare il livello di rischio e tendenzialmente azzerarlo (solo così riportandolo entro una soglia di accettabilità).

## VI

### Trattamento dei rischi

Nella pianificazione e nell'attuazione delle misure di controllo di seguito riportate, la Società fa riferimento ai seguenti principi:

- Segregazione dei compiti, per quanto possibile e compatibile con le ridotte dimensioni della società, nell'ambito dello svolgimento di processi e attività e, consequenzialmente, nell'ambito dell'utilizzo di sistemi IT;
- Formalizzazione di ruoli e responsabilità, mediante procure, deleghe di funzione, nonché procedure che contengono protocolli di prevenzione, protocolli operativi gestionali e mansionari, anche questo nei limiti delle ridotte dimensioni della società;
- Tracciabilità, per quanto possibile, mediante pianificazione e attuazione delle opportune registrazioni delle attività (attività operative, di decisione e di controllo) svolte nell'ambito dei processi gestionali maggiormente sensibili.



Il Codice Etico adottato dall'Azienda definisce inoltre i principi comportamentali che tutti i destinatari (organi amministrativi, dipendenti soggetti apicali, dipendenti collaboratori, fornitori) sono tenuti a osservare in ottica di prevenzione dei rischi di reato considerati.

- Trattamento dei rischi ex art.24 d.lgs. 231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*

- Adozione di protocolli operativi interni, documenti di orientamento e di disciplina dell'operatività e di natura regolamentare per assicurare il controllo delle attività di natura contabile (ivi compresa la rilevazione delle voci da inserire a bilancio)
- Formalizzazione di procedure che specificano, nel costante monitoraggio e controllo delle modalità di svolgimento dei processi dell'area amministrativa (gestione flussi finanziari, gestione ciclo attivo e ciclo passivo, gestione del patrimonio immobiliare della società e controllo di gestione). Inoltre l'Azienda ha adottato misure di sicurezza di natura logico informatico in relazione al fatto che la tenuta delle registrazioni contabili avviene mediante l'utilizzo di SW applicativi gestionali. In particolare tale sistema informatico consente il monitoraggio di ogni singolo passo del procedimento che abilita il flusso finanziario in uscita ed in entrata, non consentendo l'avanzamento del programma laddove l'operatore non abbia inserito i dati e la documentazione richiesta.

- Trattamento dei rischi ex art.24bis d.lgs. 231/1001

Fattispecie di reato considerate:

*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*

Le misure di sicurezza adottate dall'Azienda sono di natura organizzativa, fisica e logico informatica con riferimento a quanto definito nel Documento Programmatico per la Sicurezza ai sensi del d.lgs. 196/03, al quale si rimanda in parte qua.

La Società ha adottato procedure in materia di gestione e trattamento dei dati nonché di gestione ed implementazione del patrimonio tecnologico e delle infrastrutture tecnologiche.

- Trattamento dei rischi ex art.25 d.lgs.231/1001

Fattispecie di reato considerate:

*Concussione, induzione indebita a dare o promettere e corruzione*

Le misure di sicurezza adottate dall'Azienda sono essenzialmente di natura organizzativa, e specificamente:

- adozione di procedure che disciplinano i rapporti con le pubbliche amministrazioni e la gestione delle potenziali ipotesi di conflitto di interessi
- adozione di procedure per assicurare il controllo delle attività per eventuali futuri appalti di lavori e di servizi, acquisizioni ed acquisti in economia anche con riferimento agli approvvigionamenti per l'area tecnica



- adozione di procedure che disciplinano la gestione del personale sin dalla sua selezione

- Trattamento dei rischi ex art.25 bis1 d.lgs.231/1001

Fattispecie di reato considerate:

*Delitti contra l'industria e il commercio*

Le misure di sicurezza adottate dall'azienda sono essenzialmente di natura organizzativa

- Trattamento dei rischi ex art. 25 ter d.lgs. 231/2001(come modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n.69, art.12)

Fattispecie di reato considerate:

*Reati societari*

Le misure di sicurezza adottate dall'Azienda sono essenzialmente di natura organizzativa, e del tutto corrispondenti a quelle adottate per la prevenzione delle fattispecie presupposto previste dall'art 24 d.lgs. 231/2001. In particolare con riferimento a:

- Adozione di protocolli operativi interni, documenti di orientamento e di disciplina dell'operatività e di natura regolamentare per assicurare il controllo delle attività di natura contabile (ivi compresa la rilevazione delle voci da inserire a bilancio)
- Formalizzazione di procedure che specificano, nel costante monitoraggio e controllo delle modalità di svolgimento dei processi dell'area amministrativa (gestione flussi finanziari, gestione ciclo attivo e ciclo passivo, gestione del patrimonio immobiliare della società e controllo di gestione).

Inoltre l'Azienda ha adottato misure di sicurezza di natura logico informatico in relazione al fatto che la tenuta delle registrazioni contabili avviene mediante l'utilizzo di SW applicativi gestionali. In particolare tale sistema informatico consente il monitoraggio di ogni singolo passo del procedimento che abilita il flusso finanziario in uscita ed in entrata, non consentendo l'avanzamento del programma laddove l'operatore non abbia inserito i dati e la documentazione richiesta.

- Trattamento dei rischi ex art.25 septies d.lgs. 231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

Le misure di sicurezza adottate dall'Azienda sono di natura organizzativa e fisica. Tali misure sono descritte nel Documento di Valutazione dei Rischi, adottato ai sensi del d.lgs. 81/08, documento a cui si rimanda, nonché nella specifica procedura che la società ha adottato per la gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

- Stima dei rischi ex art. 25 octies d.lgs. 231/1001(come modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n.186, art.3)



Fattispecie di reato considerate:

*Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.*

Le misure di sicurezza adottate dall'Azienda sono essenzialmente di natura organizzativa, e del tutto corrispondenti a quelle adottate per la prevenzione delle fattispecie presupposte previste dall'art.24 d.lgs.231/2001. In particolare con riferimento a:

- Adozione di protocolli operativi interni, documenti di orientamento e di disciplina dell'operatività e di natura regolamentare per assicurare il controllo delle attività di natura contabile (ivi compresa la rilevazione delle voci da inserire a bilancio)
- Formalizzazione di procedure che specificano, nel costante monitoraggio e controllo delle modalità di svolgimento dei processi dell'area amministrativa (gestione flussi finanziari, gestione ciclo attivo e ciclo passivo, gestione del patrimonio immobiliare della società e controllo di gestione).

- Trattamento dei rischi ex art. 25 novies d.lgs. 231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

Le misure di sicurezza adottate dall'Azienda sono di natura organizzativa, fisica e logico informatica con riferimento a quanto definito nel Documento Programmatico per la Sicurezza ai sensi del d.lgs. 196/03, documento a cui si rimanda, nonché delle specifiche procedure che la società ha adottato al fine di gestire correttamente le risorse tecnologiche ed informatiche, anche nella fase del loro periodico aggiornamento ed implementazione.

- Trattamento dei rischi ex art.25 decies d.lgs. 231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.*

Le misure di sicurezza adottate dall'Azienda sono di natura organizzativa e attengono essenzialmente all'adozione di apposito Codice Etico e alla relativa attività di comunicazione e sensibilizzazione dello stesso presso i soggetti destinatari.

In ragione delle misure organizzative adottate ciascun destinatario di attività di induzione a rendere dichiarazioni mendaci svolte da parte del proprio superiore o di un qualunque altro soggetto operante all'interno della società deve rendere noto il fatto accaduto al Datore di Lavoro, al Presidente o all' Amministratore Unico o Delegato della società.

- Trattamento dei rischi ex art.25 undecies d.lgs.231/2001(come modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n.68, art.1)

Fattispecie di reato considerate:

*reati ambientali*

Le misure di sicurezza adottate dall'Azienda sono di natura organizzativa ed attengono essenzialmente alla adozione di una procedura specifica in materia di gestione del rischio ambientale



ed alla definizione di specifici requisiti per la corretta gestione dei rifiuti prodotti dalla lavorazione della materia prima.

- Trattamento dei rischi ex art. 25 duodecies d.lgs. 231/2001

Fattispecie di reato considerate:

*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

L'azienda, per ora non ha questo problema, in quanto non impiega cittadini stranieri extracomunitari.

## VII

### Processi aziendali per la gestione dei rischi

I processi aziendali di gestione del rischio risultano essere attivi in ciascuna area funzionale dell'azienda.

Il mutamento dei contesti di riferimento e delle condizioni di rischio è oggetto di segnalazione da parte di ogni dipendente.

#### A. - Processi di monitoraggio

La Società sta pianificando e attuando un processo finalizzato a monitorare sulla base di indicatori specifici le dinamiche evolutive del contesto di riferimento (esterno e interno) tali da influenzare il profilo di rischio.

In particolare ciascuna variazione del contesto di riferimento per ciascuna area è oggetto di segnalazione all'amministratore unico.

#### B. - Processo di riesame

La Società sta pianificando e attuando un processo di riesame del profilo di rischio tale da rivalutare in modo regolare e sistematico tale profilo. Ciò al fine di assicurare nel tempo l'aderenza del profilo di rischio al contesto di riferimento interno o esterno in cui l'Azienda opera.

Il riesame dei profili di rischio è attuato dall'amministratore unico e trasmesso all'Organismo di Vigilanza che valuta l'eventuale aggiornamento periodico del Modello 231 anche in relazione alle segnalazioni ricevute ed alle verifiche svolte.

#### C. - Processo di comunicazione

La Società sta pianificando e attuando un processo di comunicazione interna applicabile anche con riferimento alla gestione dei flussi informativi tra i soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi e nell'adeguamento periodico del Modello 231.



VIGLIA s.r.l.

DISPOSITIVI ED APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

L'amministratore Unico da impulso alle attività necessari per attivare la comunicazione interna fra aree ai fini del monitoraggio periodico dei rischi aziendali.

*D. - Processo di partecipazione*

La Società sta pianificando e attuando un processo di partecipazione al fine di assicurare il corretto e sistematico coinvolgimento di tutte le parti chiamate a valutare e rivalutare il profilo di rischio aziendale.

*E. - Processo di sensibilizzazione*

La Società sta pianificando e attuando un processo di sensibilizzazione al fine di assicurare il corretto e sistematico coinvolgimento di tutte le parti chiamate a valutare e rivalutare il profilo di rischio aziendale.

In particolare anche nell'ambito dei doveri di formazione del personale la Società ha curato particolarmente gli aspetti legati alle tematiche dei rischi connessi all'operatività aziendale, sia sotto il profilo della gestione generale di impresa sia sotto il profilo della gestione di ciascuna area operativa e funzionale.



## MOG. 231 – Soc. VIGLIA srl

### ATTUALE ASSETTO AZIENDALE

La società Viglia (codice fiscale e partita Iva: 00562490011) è una società a responsabilità limitata (capitale sociale € 46.800,00 interamente versato), con un amministratore unico (sig. Gugliotta Vincenzo) e due soci, di cui uno “titolare effettivo” secondo la quarta direttiva 2015/849/UE.

La sede legale è in corso Galileo Ferraris 105, 10128 – Torino (tel 011-5627900 – indirizzo PEC: [viglia@pec.it](mailto:viglia@pec.it)).

La società ha iniziato l'attività il 30/01/1967; codice ATECO: 46.46.3; numero REA TO-389685; con numero 2 unità locali.

La società ha n. 13 dipendenti, i cui nominativi e relative mansioni sono elencati nel prospetto (allegato A).

L'organigramma della società è evidenziato nel prospetto (allegato B).

La Società Italiana di Certificazione Industriale srl, ha certificato che il sistema di gestione per la Qualità della soc. Viglia srl è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008, per il “*Commercio apparecchiature elettromedicali e dispositivi medici, compreso l'assistenza tecnica post-vendita*”, come da certificato n. 421/19, con scadenza 26/11/2022 (allegato C).

Relativamente agli adempimenti del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro), sono stati oggetto di valutazione i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (relazioni del 07/03/2018 parti A e B), i rischi per l'esposizione al rumore (relazione del 07/03/2018) e i rischi da lavoro correlato (relazione del 07/03/2018), tutte le relazioni sono state sottoscritte rispettivamente dal Datore di lavoro, dal Responsabile del Servizio Protezione Prevenzione (RSPP) e per presa visione dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Gli elaborati sono stati redatti dalla soc. Ing. Iozzia Srl, con sede a Borgofranco d'Ivrea (TO), Via Mulinas 13. Sulla base della documentazione di cui sopra agli atti della società, si ritiene che i reati del D. Lgs 231/2001 correlati alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, possano essere ragionevolmente prevenuti e quindi il presente modello organizzativo recepisce tutta la documentazione prodotta dalla società per gli adempimenti del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, per farne parte integrante e sostanziale.

L'amministratore unico è il solo che può impegnare l'ente con sottoscrizione di contratti, ordini e richieste di offerta e/o preventivi.

Vista la struttura e organizzazione amministrativa, assai snella della società, l'amministratore unico dà le direttive in forma diretta, o indiretta tramite la segreteria di direzione, ai singoli addetti, secondo le funzioni svolte.

In linea generale le disposizioni vengo date verbalmente.

La società ha “terziarizzato”, affidandole all’esterno, le attività di contabilità, nonché quelle di magazzino e logistica, che sono state affidate a ditta esterna (soc. EXSEL srl di Torino).

La società nella fase commerciale della vendita, si avvale, oltre che di proprio personale dipendente, anche di una rete di agenti di commercio.

La società gestisce con proprio personale amministrativo tutta l’attività amministrativa di richiesta preventivi, formulazione offerte, predisposizione documentazione richiesta dai bandi di gara, ecc. tramite il proprio Ufficio Gare.

Per quanto riguarda l’assistenza post-vendita, la società garantisce alla clientela un servizio di assistenza tecnica qualificata ad opera di un team composto da 4 tecnici specializzati.

Torino, Marzo 2021